



# **I Memoriali del Comune di Bologna**

**Storia, diritto, letteratura**

**a cura di Massimo Giansante**

**Indice dei nomi a cura di Lorenza Iannacci**





*i quaderni del chiostro*

4

# **I Memoriali del Comune di Bologna**

**Storia, diritto, letteratura**

**a cura di  
Massimo Giansante**

**Indice dei nomi a cura di Lorenza Iannacci**

IL CHIOSTRO DEI  
ELESTINI  
Amici dell'Archivio  
di Stato di Bologna





*I Memoriali del Comune di Bologna. Storia, diritto, letteratura*

Collana “i quaderni del chiostro”

Direttore scientifico: Massimo Giansante

Comitato di redazione:

Salvatore Alongi, Davide Fioretto, Lorenza Iannacci, Paola Infantino

Progetto grafico e impaginazione: Valentina Gabusi

© Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna

presso Archivio di Stato di Bologna

Vicolo Spirito Santo, 2 Bologna

tel. 051 223891/239590

fax 051 220474

e-mail amici.asbo@gmail.com

ISBN 9788894078138

*In copertina: Ufficio dei memoriali, vol. 150 (1324), c. 227r. Raffigurazione di una danza*

# Indice

|  |     |
|--|-----|
| Presentazione  | 7   |
| Giovanna Morelli<br><i>L'istituzione dei libri memorialium a tutela giuridica<br/>dei diritti dei privati</i>  | 11  |
| Diana Tura<br><i>L'Ufficio dei memoriali fra Comune e notariato: origine<br/>e finalità di un'istituzione bolognese</i>  | 43  |
| Rossella Rinaldi<br><i>I libri memoriali di Bologna e la storia economico-sociale.<br/>Spunti di riflessione</i>   | 55  |
| Massimo Giansante<br><i>La memoria poetica del Comune di Bologna fra XIII e XIV secolo</i>   | 69  |
| Giorgio Marcon<br><i>Memoria dei nomi nella poesia medievale: dalla tradizione<br/>dei Memoriali bolognesi al nome dell'autore e dei destinatari<br/>nelle Rime di Matteo Griffoni</i> | 91  |
| Vincenzo Cassì<br><i>La storia delle edizioni dei Memoriali: dal Chartularium<br/>all'edizione integrale del Memoriale di Enrichetto delle Querce</i>                                  | 107 |

|  |     |
|--|-----|
| Armando Antonelli                                    |     |
| <i>Il ricorso al volgare nei Memoriali bolognesi</i> | 131 |
| Indice dei nomi                                      | 147 |

# Presentazione

Anticipando di un anno le celebrazioni, per lasciare spazio nel 2015 a quelle dantesche, l'Archivio di Stato di Bologna e il Chiostro dei Celestini hanno voluto ricordare i 750 anni dell'Ufficio dei memoriali, dedicando a quella istituzione le conferenze organizzate per la Festa della Storia del 2014<sup>1</sup>.

Dante e i Memoriali bolognesi, infatti, sono perfettamente coetanei e la coincidenza è ricca di suggestioni. Non foss'altro perché a quell'ufficio, nato come il poeta nel 1265, dobbiamo la più antica attestazione della poesia dantesca, e sarà questo un argomento centrale degli studi che qui pubblichiamo, ma anche perché a Dante e ad una scena memorabile di Malebolge sono legati indissolubilmente i due frati gaudenti, Loderingo degli Andalò e Catalano dei Catalani, lungimiranti fondatori dell'istituto preposto alla conservazione degli atti notarili. Intenso ma contraddittorio fu, del resto, il rapporto fra il poeta e la città di Bologna: rifugio amatissimo, nido di poeti e filosofi nella sua giovinezza, antro infernale negli anni della maturità. Non sarà strano dunque che la fortuna storiografica di Dante e la divulgazione della sua opera prendano l'avvio, nel 1287, proprio dall'ufficio fondato dai due ipocriti, condannati nel XXIII canto dell'*Inferno* al supplizio eterno delle "cappe rance".

La tematica dantesca e letteraria in genere è stata di gran lunga quella preminente nei 150 anni di studi che, da quelli pionieristici

---

<sup>1</sup> Le conferenze sui Memoriali si sono tenute, nell'ambito delle celebrazioni dei 140 anni dell'Archivio di Stato di Bologna (1874-2014), presso l'aula didattica dell'istituto, fra il 13 e il 24 ottobre 2014.

di Carducci del 1865, si sono sviluppati intorno ai *libri memorialium* del Comune bolognese; e tuttavia non sono mancate nel corso del Novecento ricerche che hanno messo in luce l'importanza di quella istituzione nella tutela dei diritti e dell'autenticità e corretta conservazione dei documenti e, più di recente, quelle che hanno segnalato il contributo prezioso di quell'immenso patrimonio alla storia economica e sociale del tardo Medioevo bolognese.

Di tutti questi aspetti, della ricca, multiforme e tuttora attualissima valenza documentaria dei Memoriali, abbiamo cercato di offrire, attraverso queste conferenze, un panorama, se non esaustivo, sarebbe, allo stato attuale degli studi, irragionevole pensarlo, almeno rappresentativo degli attuali orientamenti storiografici.

In armonia con le finalità della Festa della Storia, nel cui ambito sono state organizzate, le conferenze miravano in primo luogo a richiamare l'attenzione della comunità cittadina su di una tappa significativa della sua storia e del suo sviluppo civile; questo spiega il tono, diciamo, di "impegnata divulgazione", dei testi che qui pubblichiamo, che nulla toglie tuttavia al loro rigore scientifico. Non sfuggirà agli storici del diritto, ad esempio, la densità delle argomentazioni di Giovanna Morelli (*L'istituzione dei libri memorialium a tutela giuridica dei diritti dei privati*), che con finezza ermeneutica e solida dottrina inserisce la vicenda istituzionale dei Memoriali in un affollato affresco giuridico, in cui confluiscono fonti giustinianee e scienza romanistica, normativa statutaria e cultura notarile. Al momento istitutivo dei Memoriali, ma con l'attenzione rivolta soprattutto agli organi di governo e agli ambienti amministrativi, è dedicato anche il saggio di Diana Tura (*L'Ufficio dei memoriali fra comune e notariato: origine e finalità di un'istituzione bolognese*), che sulla scia di una ormai consolidata tradizione storiografica, riconducibile direi al magistero di Gina Fasoli, illustra il contributo originale della cultura e della prassi notarile al quotidiano strutturarsi della vita civile. Più recente, si diceva, rispetto alla prospettiva letteraria e a quella giuridica, è l'attenzione rivolta ai Memoriali bolognesi dagli storici della società e dell'economia. Come osserva Rossella Rinaldi (*I libri memoriali di Bologna e la storia economico-sociale. Spunti di riflessione*), più che ragioni di metodo storico, in effetti già la scuola economico-giuridica avrebbe potuto dissetarsi generosamente a queste fonti, è stata proprio la ricchezza "disarmante" dei Memoriali a scoraggiare

finora ricerche sistematiche e di lungo periodo negli ambiti della storia economica e sociale. Ciò non toglie, e il saggio ne offre un panorama ampio e approfondito, che alcuni approcci seriali già abbiano saputo valorizzare al meglio questo incomparabile patrimonio. Intensa e pressoché ininterrotta, ancorché discontinua nel tempo e diseguale nel valore scientifico, è stata negli ultimi 150 anni l'attenzione della cultura filologica e letteraria nei confronti della nostra fonte. Ne danno conto con una certa ampiezza, affiancando alla prospettiva generale un approfondimento monografico, i saggi di Massimo Giansante (*La memoria poetica del Comune di Bologna fra XIII e XIV secolo*), Giorgio Marcon (*Memoria dei nomi nella poesia medievale: dalla tradizione dei Memoriali bolognesi al nome dell'autore e dei destinatari nelle Rime di Matteo Griffoni*) e Vincenzo Cassì (*La storia delle edizioni dei Memoriali: dal Chartularium all'edizione integrale del Memoriale di Enrichetto delle Querce*), assai innovativo, in particolare, quest'ultimo, nel coronare un ampio panorama storiografico con una proposta editoriale certamente impegnativa, ma altrettanto densa di suggestioni e di prospettive originali. Ed infine, non mi pare abbia riscontri finora, nella pur vasta bibliografia tematica, il saggio di Armando Antonelli (*Il ricorso al volgare nei Memoriali bolognesi*), che propone a filologi e storici della lingua i Memoriali come fonte preziosa per uno studio del volgare bolognese, che punti però l'obiettivo non, come di consueto, sulle *Rime*, ma sulle registrazioni contrattuali e sui formulari, in un momento in cui, fra quelle pagine, mentre le poesie si strutturavano come contratti, il lessico notarile iniziava a guardare, ma da lontano ancora, per molto tempo, alla lingua della poesia.

Massimo Giansante



Giovanna Morelli

*L'istituzione dei libri memorialium a tutela giuridica dei diritti dei privati*

Fu il giurista Egidio Foscherari, celebre dottore decretalista († 1289), a suggerire una via d'uscita dalla gravissima situazione che attanagliava Bologna in balia delle fazioni cittadine avversarie nel 1265. La storiografia sette-ottocentesca, infatti, attribuisce a lui<sup>1</sup> la proposta agli organi di governo di una podestaria straordinaria (i podestà, si sa, dovevano essere forestieri), per arginare le sempre più violente opposizioni tra Lambertazzi e Geremei, accresciute dall'eco delle vicende politiche extracittadine, riguardanti soprattutto Modena e Reggio. I podestà furono individuati in Loderengo di Andalò<sup>2</sup> e

---

<sup>1</sup> G. Gozzadini, *Cronaca di Ronzano e memorie di Loderingo d'Andalo frate gaudente*, Bologna, Società tipografica bolognese, 1851, p. 33, ripresa, senza indicazione della fonte, da *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, III, Bologna, Regia tipografia, 1877, p. 591, nota b. Nessuna notizia nelle opere dedicate ai professori bolognesi di diritto.

<sup>2</sup> Loderengo degli Andalò, membro di una nobile casata ghibellina bolognese, fu impegnato nella carriera di funzionario pubblico itinerante con varie podestarie negli anni Cinquanta a Modena, a Siena, a Faenza, a Reggio, nel 1262 ancora a Faenza. Nel 1263 a Bologna era stato associato al podestà Iacopo Tavernari. Successivamente all'esperienza bolognese, fu mandato da Clemente IV con Catalano di Guido d'Ostia a Firenze per insediare il potere dei guelfi: sconfitti e cacciati i ghibellini, capeggiati da Guido Novello, nonostante nella città si istaurasse un governo filopapale i due bolognesi ne furono esautorati e allontanati. Loderengo resse il Comune bolognese ancora nel 1267, anno in cui si ritirò presso l'eremo di Ronzano dove avrà occasione di incontrare il poeta toscano Guittone d'Arezzo e dove concluderà la sua vita terrena nel 1293. L'impresa non felice della reggenza del Comune fiorentino varrà ai due podestà bolognesi la dura condanna di Dante che, non discostandosi dall'opinione pubblica del tempo rappresentata *in primis* da Salimbene de Adam, li marchierà dell'appellativo di "frati gaudenti" collocandoli nel «collegio» infernale degli ipocriti (*Inferno*, XXIII, 103-5). La letteratura

Catalano di Guido d'Ostia<sup>3</sup> e non poteva esserci soluzione più indicata e consona alle necessità contingenti: Loderengo, di antica famiglia ghibellina, aveva dato prova di grandi capacità politiche come co-governatore in una analoga grave situazione precedente (1263); a lui era ora affiancato, a garanzia di perfetta neutralità, il nobile guelfo Catalano. Entrambi erano tra i fondatori della milizia della beata Maria Vergine Gloriosa, un ordine confraternale-cavalleresco da poco sorto in città per iniziativa di esponenti delle maggiori casate dell'aristocrazia comunale emiliana, di parte guelfa e ghibellina, sovente accomunati dall'aver esercitato la carica di podestà di professione<sup>4</sup>.

contemporanea riscatta in parte Loderengo e Catalano, imputando al sommo poeta «un processo semplicistico, non immune dal pregiudizio e dal risentimento». Se poi si considera la difesa di Loderengo fatta da Guittone attraverso la canzone consolatoria (*Le rime*, XL) e si ammette «che egli [Dante] l'abbia conosciuto, diventa probabile, da parte sua, un'intenzione antiguittoniana, così come ne esiste una antibolognese, tanto più chiara ed esplicita quanto più si avanza verso l'epilogo» (le citazioni in E. Raimondi, *Una città nell'inferno dantesco*, in Id., *Metafora e storia. Studi su Dante e Petrarca*, Torino, Einaudi, 1970, pp. 49-65, qui alle pp. 56-7). Per un profilo del personaggio Andalò, Loderengo, a cura di L. Gatto, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 3, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1961, pp. 50-2; Andalò, Loderengo degli, a cura di E. Bonora, in *Enciclopedia Dantesca*, 1, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970, p. 257. L'elevato stato sociale della famiglia si riscontra nelle registrazioni del *Liber Paradisus* dove gli Andalò compaiono tra i *domini* che pattuiscono il riscatto dei loro servi: *Il Liber Paradisus. Con un'antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304)*, a cura di A. Antonelli, Venezia, Marsilio, 2007, pp. 12-13.

<sup>3</sup> Catalano di Guido di donna Ostia era di fede guelfa per tradizione familiare: podestà a Milano nel 1243, nel 1248 fu podestà dei guelfi reggiani fuoriusciti, nel 1250 resse Parma, dal 1256 al 1258 podestà unico (dopo anni di podesterie doppie, guelfe e ghibelline) a Modena; reggitore di Mantova nel 1258-59, fu a Piacenza nel 1260. Morì presso l'eremo di Ronzano nel 1285. *Catalano*, a cura di G. Ortalli, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 22, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, pp. 276-8. Anche la famiglia di Catalano compare nelle pratiche di affrancazione dei servi bolognesi: *Il Liber Paradisus*, p. 8 e p. 25.

<sup>4</sup> Una recente sintesi dei movimenti religioso-laici a Bologna in M. Gazzini, *I Disciplinati, la milizia dei frati Gaudenti, il comune di Bologna e la pace cittadina: statuti a confronto (1261-1265)*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», 101 (2004), pp. 419-37, consultabile in formato digitale su [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it), da cui citiamo; Ead., *Reti confraternali nell'Italia dei comuni tra fermenti religiosi e solidarietà politico-sociali, in Confraternite e città in Italia fra tardo medioevo e prima età moderna (secoli XIV-XVI)*, a cura di É. Crouzet-Pavan - M. Folin - J.-C. Maire Vigueur, in «Mélanges de l'École française de Rome», 123 (2011), 1, pp. 95-103, consultabile anche in rete <http://mefrm.revues.org/>.

I due *fratres*, prescelti per la nota capacità di mediazione che qualificava la loro professione di funzionari pubblici, si prefiggevano il raggiungimento del bene comune basato su stabilità e ordine perseguiti attraverso la pacificazione delle *partes*, il bando dei cittadini più turbolenti, la promulgazione di nuove norme del vivere civile pur nella garantita continuità delle istituzioni comunali<sup>5</sup>. La decisione di accostare un ghibellino a un guelfo dava maggiore stabilità governativa e garantiva adeguata rappresentanza alle forze locali, potendosi avvicinare alle istanze dei magnati il primo, alle aspirazioni del popolo il secondo.

La speranza che i due rappresentanti della Milizia riuscissero a riportare la tranquillità in città determinò quindi la decisione del Consiglio di trasferire, come si legge nella *Cronaca di Ronzano*,

il sommo potere in Loderengo degli Andalò, dandogli un compagno in Catalano Catalani altro frate di M.V. Gloriosa esperto rettore di città, che più da lui non si divise. Costoro, fecero maraviglioso frutto nella città, acquetando e componendo con agevolezza assai discordie e lunghe inimicizie. Fecero opera memorabile promulgando statuti utili e giusti (...). Providero alle cose forensi e notarili, e ad evitare le frodi vie più crescenti istituirono l'Ufficio dei memoriali, cioè la registrazione nei pubblici libri degli atti tra privati; istituzione di massimo interesse e di perenne beneficio<sup>6</sup>.

Una terza figura affiancava i due *milites* alla guida della città – tanto che si parlò di un magistrato di triumviri – quella di Lambertino Ramponi del cui ruolo si conosce ben poco. Nonno del celebrato e omonimo professore legista, uomo di specchiate virtù civili non insignito del titolo

---

<sup>5</sup> «I *fratres* della milizia della Vergine Gloriosa appaiono (...) espressione di un conservatorismo comunale, ovvero di quelle forze che vedevano la loro affermazione in seno ad una realtà oligarchica e che, più o meno consapevolmente, si opponevano all'emergere di poteri alternativi, in parte popolari, in parte signorili monarchici. Tale sforzo di conservazione politica ben si coniugava con la conservazione religiosa (...). Non è quindi da sottovalutare che quando, negli anni ottanta del Duecento, si rafforzò il blocco delle alleanze filopontificie ma al contempo entrarono in crisi irreversibile le istituzioni comunali, l'ordine Gaudente iniziò la sua fase di decadenza "etica", accogliendo personaggi di rilievo sociale ma nutriti di una minore cultura politica rispetto ai predecessori, una decadenza che si è poi fissata nella memoria anche a causa delle note invettive di Salimbene de Adam e di Dante Alighieri» (Gazzini, *I Disciplinati, la milizia dei frati Gaudenti*, pp. 8-10).

<sup>6</sup> *Cronaca di Ronzano*, p. 33.

di *iuris doctor*, nella vicenda appare come una figura non primaria anche se la storiografia riferisce che «accoppiando l'autorità all'eloquenza» ebbe grande merito nella pacificazione delle famiglie antagoniste<sup>7</sup>.

Il mandato dei novelli reggitori si instaura mentre alla guida del Comune è il podestà reggiano Guglielmo da Sesso le cui capacità non si erano rivelate all'altezza dell'emergenza e che anzi, implicato torbidamente nelle faccende politiche – «troppo affezionato a parte lambertazza»<sup>8</sup> lo dicono i cronisti – sarà esonerato ben presto<sup>9</sup>.

Solo pochi mesi dopo, Loderengo e Catalano stilano nuovi statuti<sup>10</sup>. Il sodalizio dei due *militēs* è tutto concentrato al rafforzamento della pace interna – unico motivo di un intervento politico ammesso dalla regola dell'ordine cui appartengono – attraverso la quale consolidare la posizione egemonica di Bologna nei confronti delle città limitrofe che mirano a sganciarsi dal suo lungo controllo o di quelle che tendono ad instaurare poteri signorili con prospettive sovracittadine antagoniste a quelle bolognesi<sup>11</sup>. Strumento di azione per la finalità prefissa è sostanzialmente la limitazione degli scontri che minano lo stato sociale attraverso la riconciliazione delle famiglie in lotta e il conseguente bando – irrevocabile – dei cittadini più turbolenti. Parimenti, fondamentale per i due cavalieri è il rafforzamento della legalità e la moralizzazione

---

<sup>7</sup> *Corpus chronicorum Bononiensium*, a cura di A. Sorbelli, in *Rerum Italicarum Scriptores*, XVIII/1, 2, Città di Castello, Lapi, - Bologna, Zanichelli, 1911-1938, p. 164; S. Muzzi, *Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796*, II, Bologna, S. Tommaso d'Aquino, 1840, p. 26.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> J. Koenig, *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1986, p. 365. Un quadro molto ricco della Bologna del XIII secolo è stato di recente tracciato da R. Greci, *Bologna nel Duecento*, in *Storia di Bologna*, direttore R. Zangheri, II, *Bologna nel Medioevo* a cura di O. Capitani, Bologna, Bononia University Press, 2007, pp. 499-579.

<sup>10</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, pp. 591-650; le rubriche richiamate nel presente testo si riferiscono allo statuto di Loderengo e Catalano. Tutto il corpo della normativa, nella peraltro meritoria edizione fattane da Frati, mostra un'infinita serie di dubbi e incertezze che renderebbe utile una rilettura attenta del manoscritto, cosa che in questa sede non è stato possibile effettuare.

<sup>11</sup> È il caso di Modena e di Parma proprio in quegli anni: P. Bonacini, *Dinamiche istituzionali e circolazione dei podestà a Modena nel secolo XIII*, in «Atti e memorie dell'Accademia nazionale di scienze, lettere e arti di Modena», 8 (2000-2001), 4, pp. 411-84, in particolare pp. 11-2 e p. 28, consultabile in [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it) da cui citiamo; R. Greci, *Salimbene e la politica parmense del Duecento*, in *Salimbeniana. Atti del Convegno per il VII centenario di fra Salimbene (Parma, 1987-1989)*, Bologna, Radio Tau, 1991, pp. 117-32.

della società civile perseguita con la lotta contro le frodi al cui scopo, oltre ad una normativa mirata, si introduce l'obbligo della registrazione degli atti stipulati tra privati in pubblici registri *memoriali*.

Per la tutela della sicurezza e del bene pubblico Loderengo e Catalano agiscono con poteri eccezionali, tanto che le loro disposizioni non vengono sottoposte alla lettura nel Consiglio – «non obstante si lecta non sunt in contione sive arengo Comunis Bononie» – e prevedono il superamento di qualsiasi norma presente e futura del Comune o del Popolo (sciogliendone dal vincolo del rispetto podestà, giudici e ogni altro ufficiale cittadino) che sia contraria al nuovo statuto, con la sola eccezione di disposizioni più rigorose – «salvis semper gravioribus, maioribus et durioribus penis et bannis» – previste per i malfattori e delinquenti<sup>12</sup>.

Lo statuto, costituito da due gruppi di rubriche (1-47; 48-56) ognuna con promulgazione autonoma, è pubblicato in due momenti successivi, il 25 aprile e il 10 giugno 1265. Dei 56 capitoli che lo compongono, solamente 7 contengono riferimenti diretti o indiretti all'istituto dei libri memoriali. L'impianto normativo appare poco omogeneo e organico sia per la mancanza di sistematicità, sia per la veste formale, ove alle rubriche – la maggior parte – che aprono con l'usuale stile precettivo «statuimus et ordinamus quod» si alternano capitoli che presentano *incipit* “programmatici”, a denunciare situazioni che per una maggiore legalità della società e delle istituzioni necessitano di interventi di severa correzione<sup>13</sup>. L'intero blocco legislativo mostra le peculiarità proprie dello stato di emergenza per cui è dettato, ove il primo obiettivo è la tutela del vivere sociale.

Ricca è la normativa dedicata alla prevenzione dei crimini; particolare attenzione è riservata alla violazione degli accordi di pace, le cosiddette *concordie*, patti stipulati da notai tra soggetti privati antagonisti per limitare l'occasione di scontri<sup>14</sup>; alle false testimonianze,

---

<sup>12</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, rubb. 47 e 56.

<sup>13</sup> Qualche esemplificazione: «Cum hoc sit quod propter importunitatem (...) et propter expensas nimias cogantur homines et non possint prosequi iura sua»; «Ad evitanda periuria que super accusationibus sive denuntiationibus malefactorum fiebant in quibus homines Deum graviter offendebant» o il più diretto «Ad removendas falsitates et malitias»: *Ibid.*, *passim*.

<sup>14</sup> Ne derivano le disposizioni di bando *pro omicidio* o *pro pace rupta* dal quale non si può uscire né con il perdono della parte lesa né con la distruzione dei beni dei colpevoli (i riferimenti a case e torri richiamano senza dubbio i *magnates*: rub. 19). Sul tema, A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti*

prestate, prodotte o forzate<sup>15</sup>. Importante quella riguardo ai banditi con l'imposizione della redazione di appositi *libri bannitorum* e il divieto di cancellare la pena a chi fosse stato bandito per falso, nemmeno attraverso il ricorso allo strumento della concordia<sup>16</sup>.

La disciplina destinata a regolare le registrazioni degli atti negoziali tra privati, solo una parte esigua della normativa d'emergenza stilata da Loderengo e Catalano, appare quasi marginale rispetto alle disposizioni per la prevenzione dei crimini; ma a ben vedere il ricondurre nell'ambito pubblicistico la tutela dei diritti soggettivi rappresenta uno strumento di difesa della società.

I due frati gaudenti, cedendo alla retorica della legalità, tuonavano che solo nella pace e nella concordia tra i cittadini risiedeva il bene comune. Questo, nella loro visione di *crestiani cavalieri*, si raggiungeva soprattutto attraverso la battaglia contro le faziosità e le inimicizie familiari cittadine e contro le frodi e gli inganni. Delle due *malitie* che minavano gravemente il tessuto sociale, la prima veniva arginata dalle disposizioni sui patti di concordia; l'altra era contrastata introducendo un controllo sugli *instrumenta*: infatti la fragilità della memoria degli uomini e la compiacenza di notai negligenti, o in mala fede, troppo frequentemente producevano la manomissione e la falsificazione dei documenti mutandone la vera natura e innescando liti, contese giudiziarie, vendette che contribuivano a alterare la tranquilla convivenza dei cittadini.

Il «remedium» offerto dai due podestà per garantire i contenuti originali degli atti notarili – «pro excludendis fraudibus et falsitatibus contractuum», «ut malitia pereat, iustitia vigeat, iniquitas abeat, et veritas principetur»<sup>17</sup> – riposava su un meccanismo tanto semplice

*bolognesi. Brevi note*, in «Studia Gratiana», 20 (1976), pp. 271-87; e il recente *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, a cura di A. Zorzi, Firenze, Firenze University Press, 2009, consultabile in [www.biblioteca.retimedievali.it](http://www.biblioteca.retimedievali.it).

<sup>15</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, rub. 12.

<sup>16</sup> *Ibid.*, rubb. 49-50.

<sup>17</sup> Le citazioni sono tratte dall'intitolazione del registro memoriale redatto dal notaio *Amator q. Petri de Butrio*, operante nel periodo 2-5 marzo 1266. Già pubblicato in *Cronaca di Ronzano*, p. 166, l'*incipit* di Amadore è richiamato anche da V. Franchini, *L'istituto dei «Memoriali» in Bologna nel secolo XIII*, in «L'Archiginnasio», 9 (1914), pp. 95-106 (edizione parziale p. 103). Si veda inoltre *L'archivio dell'Ufficio dei memoriali. Inventario*, a cura di L. Continelli, I, *I memoriali, 1265-1436*, 1, 1265-1333, Bologna, Istituto per la storia dell'Università, 1988, pp. XVII e 2. Il concetto si ritrova espresso in numerose aperture di registri

quanto efficace basato sulla registrazione-trascrizione obbligatoria e per estratto di tutti i contratti stipulati in città e nel distretto che avessero una determinata rilevanza finanziaria (stimata dai legislatori sopra le venti lire bolognesi). La trascrizione era di pertinenza dei contraenti ma non costituiva per i soggetti un aggravio economico essendo a carico delle casse comunali. Essa avrebbe raggiunto la finalità della certezza del diritto sotto un duplice profilo: quello di assicurare il rispetto della data certa e del titolo giuridico degli atti rispondenti alla libera volontà decisionale dei soggetti contraenti; e quello di garantire la conservazione del dispiegarsi di *quella* volontà contro l'ingiuria del tempo, la corruzione del materiale scrittorio, lo smarrimento degli *instrumenta* che tale volontà esprimevano.

Perché il provvedimento potesse essere efficace occorreva, di contro ai benefici che ne scaturivano per gli obbligati, che lo statuto sanzionasse gli inadempienti: vi provvide penalizzando l'inosservanza delle forme prescritte con la dichiarazione di nullità, anche tra le stesse parti contraenti, dell'atto primitivo («cassum et nullius valoris») e la conseguente non opponibilità in giudizio, essendo la registrazione nei libri del Comune per mano di un suo ufficiale una vera e propria *forma ad substantiam* che richiedeva il rispetto di un determinato formalismo.

Che la registrazione delle scritture private nei Memoriali avvenisse in una forma sintetica era una necessità obiettiva, tuttavia non costituiva un problema perché la documentazione integrale, che riferiva della volontà negoziale dei privati, restava conservata nella *statio* del notaio come «unica e insostituibile fonte degli strumenti, (...) come più completo mezzo di prova delle obbligazioni» perché «i Memoriali non avrebbero potuto sostituire la documentazione notarile»<sup>18</sup> essendo loro attribuita esclusivamente la funzione di memoria e di certificazione dell'avvenuta rogazione dell'atto giuridico cui rimandano.

Le registrazioni memoriali appaiono dilatate in coincidenza con le modificazioni apportate alla disciplina originaria. I primi interventi risalenti al 1285 sono codificati negli statuti cittadini del 1288 e, tra le differenze principali (oltre al numero, all'elezione, al salario dei

memoriali per tutto il Trecento; vedi *Ibid.*, p. XVIII che riporta ad esempio la roboante intitolazione del notaio *Bonvixinus Mathei Bonvixini* (1312).

<sup>18</sup> G. Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 47 (1987), 2-3, pp. 235-90, qui alle pp. 262 e 269.

notai, cui si provvedeva con il pagamento da parte dei contraenti di una tassa proporzionale al valore dell'atto registrato) emerge quella che fa obbligo al notaio rogatore di presenziare al rito dell'insinuazione o, ove non gli sia materialmente possibile, di affidare alle parti la sua «rogationem vel notam», una scrittura essenziale, poco più che un appunto, a provare la scrittura dell'atto<sup>19</sup>. Tuttavia, appare evidente come l'ampliamento del tenore della trascrizione pubblica non sia dovuto ad una modifica normativa quanto alle vive necessità che si rilevavano nella pratica dell'ufficio. La registrazione per estratto comportava che si tralasciassero dell'*instrumentum* originale elementi che costituivano momenti essenziali del *negotium* e presumibilmente dovettero essere gli stessi notai *ad memorialia*, forti di una preparazione tecnico-giuridica sempre più accurata<sup>20</sup> e di una sempre più affinata esperienza sul campo, ad apportare nella prassi quotidiana le modifiche del *negocii tenor* degli atti da insinuare affinché le scritture pubbliche potessero godere di un maggiore valore certificativo, pur senza rendere superfluo il ricorso ai registri notarili privati. Un po' alla volta le registrazioni subiscono dei mutamenti e dall'analisi effettuata sulla documentazione archivistica si è notato, a partire dagli anni '80, una dilatazione dei contenuti delle registrazioni tale che gli elementi "giuridici" delle scritture confluiscono nella trascrizione pubblica: «La capacità certificatrice dei registri dei Memoriali in merito alle variazioni apportate alle sfere dei diritti privati aumentò così in misura notevolissima»<sup>21</sup>.

Si è detto della necessità, avvertita dai notai *ad memorialia*, di inserire nelle scritture dei pubblici registri quegli elementi dell'*instrumentum* originale che risultavano essenziali per la validità del

---

<sup>19</sup> *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli - P. Sella, II, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1939, pp. 67-8 e 74-84.

<sup>20</sup> I *tabelliones* assegnati all'ufficio, per espressa dichiarazione degli ordinamenti, dovevano essere *boni et legales*, cioè notai provenienti dalle fila degli iscritti nella matricola e rappresentati dalla *societas* cittadina la cui preparazione richiedeva la frequenza di almeno tre anni di studio (due *in gramaticalibus* – all'interno dei quali gli scolari dell'*ars* apprendevano gli *elementa* del diritto romano attraverso le *Institutiones* di Giustiniano – e uno di preparazione specifica *sub disciplina in arte notariae adiscenda*) di cui dovevano dare prova alle commissioni esaminatrici composte anche da professori di diritto: per tutti valga *Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299)*, a cura di R. Ferrara - V. Valentini, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980, pp. XII-XXIII.

<sup>21</sup> Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, p. 279; si deve all'A. l'immenso lavoro di controllo effettuato sulla documentazione in questione.

*negotium*: ci riferiamo alle numerose e sostanziali clausole – di grande rilievo specie sul piano della contestazione giudiziale – che l’ordinamento giuridico offriva ai contraenti e di cui la pratica notarile a servizio dei privati arricchiva il documento<sup>22</sup>. Negli atti di compravendita dei beni immobili, per esempio, le formule che si riferiscono alla divisione del diritto di proprietà; nei casi di nuova alienazione, il diritto di prelazione a favore del primo proprietario<sup>23</sup>; la rinuncia della moglie del venditore di avvalersi di qualsiasi diritto sui beni oggetto della vendita e, più in generale, la rinuncia di tutti i *beneficia* e le *exceptiones*. Per gli atti di ultima volontà ancorare alla registrazione nei Memoriali la sola dichiarazione dell’avvenuta compilazione dell’atto, appena dopo la sua rogazione, mantenendo il riserbo sui contenuti, non poteva raggiungere altro scopo che quello di escludere la soppressione fraudolenta dell’intero documento comprovante il testamento<sup>24</sup>, mentre non ne garantiva la validità, non potendosi verificare la presenza della «heredis institutio caput atque fundamentum totius testamenti», come il diritto romano

---

<sup>22</sup> A questo proposito illuminante il raffronto tra l’*instrumentum* come appare nella fase primitiva dell’imbrevitatura del notaio e il regesto che se ne legge nella registrazione dei Memoriali: G. Tamba, *In margine all’edizione del XIV volume del «Chartularium Studii Bononiensis»*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 33 (1982), pp. 151-68, esempio a pp. 156-7.

<sup>23</sup> Il trasferimento dei diritti reali è materia piena di insidie in un tempo in cui la proprietà non presenta il carattere unitario peculiare dell’ordinamento romano e che pure oggi conosciamo. Molti contratti di compravendita costituivano in realtà concessioni di tipo enfiteutico (il contratto di enfiteusi mutua il modello formulare da quello di compravendita) delle quali si può prevedere una subconcessione: la questione si complica quando il concedente è un ente ecclesiastico. Sull’enfiteusi nel territorio bolognese sarà qui sufficiente richiamare G. Cencetti, *Diplomatica dell’enfiteusi bolognese*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 12 (1939), pp. 438-55; Id., *Il contratto di enfiteusi nella dottrina dei glossatori e dei commentatori*, in Id., *Lo studio di Bologna. Aspetti, momenti e problemi (1935-1970)*, a cura di R. Ferrara - G. Orlandelli - A. Vasina, Bologna, CLUEB, 1989, pp. 125-208; per lo stesso tema, con uno sguardo alla pratica notarile, il recente U. Bruschi, *Nella fucina dei notai. L’ars notaria tra scienza e prassi a Bologna e in Romagna, fine XII-metà XIII secolo*, Bologna, Bononia University Press, 2006. Quanto alla formularistica si ricorda che il modello di tali contratti è presente in tutte le opere dei maestri di *ars notaria* bolognese del XII-XIII secolo.

<sup>24</sup> Come è stato in altra sede già sottolineato «questo sistema di registrazione degli atti notarili tendeva chiaramente ad impedire la produzione in giudizio di atti notarili falsi perché inesistenti, ma non poteva certo presumere di porre un preventivo rimedio alla falsificazione di atti realmente esistenti», Tamba, *In margine all’edizione del XIV volume del «Chartularium Studii Bononiensis»*, p. 155, nota 8.

classico aveva tramandato. Se gli statuti comunali per garantire la tutela degli atti di ultima volontà richiedevano il deposito di una copia presso un convento cittadino, la dottrina, a contrastare la diffusione delle falsificazioni, già da tempo aveva elaborato l'espedito legale di introdurre nell'atto formule e clausole che lo "personalizzassero" e ne rendessero impossibile la manomissione<sup>25</sup>. La norma dettata dai *fratres* invece, richiedendo unicamente la dichiarazione dell'avvenuta redazione dell'atto e non il contenuto dell'*instrumentum*, non garantiva la tutela della volontà del testatore: i legislatori dovettero rendersene conto assai presto e nella seconda fase della statuizione, nel giugno, rimediarono in parte introducendo la facoltà, per i casi di ricorso in giudizio, di rendere palesi alcuni degli elementi essenziali del testamento<sup>26</sup>.

È *communis opinio* della storiografia che l'istituto dei Memoriali sia stato creato per «ovviare alle frodi che negli atti e a proposito degli atti stessi potevano commettersi»<sup>27</sup>. Tuttavia, «il concetto informatore

---

<sup>25</sup> Per arginare la diffusione del fenomeno della soppressione e della falsificazione dei testamenti, soprattutto per opera dei figli in disaccordo con le volontà paterne a proposito dei legati e sulla scelta degli esecutori, Odofredo ricorda l'uso bolognese di redigere i testamenti in duplice copia da depositarsi presso i conventi dei predicatori e dei minori: Odofredo, *Lectura super Infortiato*, lib. II, *De legatis et fideicommissis*, par. *Sempronius*, f. 27, Lugduni 1552 (rist. anast. Bologna, Forni, 1968 da cui citiamo). La dottrina civilista aveva da tempo elaborato vari espedienti legali per la tutela delle ultime volontà: sulla delicata questione delle clausole derogatorie, codicillari e validità dei testamenti G. Chiodi, *Rolandino e il testamento*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000)*, a cura di G. Tamba, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 459-582, in particolare pp. 546-62, che propone un ampio quadro della trattatistica notarile in merito.

<sup>26</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, rub. 56. «In verità le disposizioni relative agli atti di ultima volontà costituivano nell'intera normativa sull'Ufficio dei memoriali la parte meno valida» proprio per la mancanza di indicazioni sul loro contenuto. Nel marzo del 1290 una modifica della normativa *de quo* – suggerita dal preconsole della società dei notai – impose che nelle verbalizzazioni pubbliche fossero riportate sia le istituzioni d'eredità sia le sostituzioni»: Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, p. 281. L'autore attribuisce alla professionalità dei notai, formati sui manuali di *ars notarie*, l'ampliamento del *tenor negotii* degli atti da registrare con quelle clausole che, seppure *ceterate*, corredevano le loro imbreviature, trasferendo «la già raffinata teorica notarile "privata" (...) ad una documentazione che rimaneva fondamentalmente pubblica» e che acquisiva così una maggiore capacità certificatrice, *Ibid.*, p. 271.

<sup>27</sup> Così, fra gli altri, W. Cesarini Sforza, *Sull'ufficio bolognese dei Memoriali*, in «L'Archiginnasio», 9 (1914), pp. 379-92, qui a p. 390.

dell'istituto dei Memoriali, non nacque né in un giorno né in un anno né per opera di una persona determinati, ma si andò svolgendo da istituti precedenti, per gradi, nella forma cioè di sviluppo storico»<sup>28</sup>. Il tema dell'istituzione dell'Ufficio comunale dei memoriali innescava una questione giuridica su cui disquisiva la storiografia specialistica, peraltro con scarsi interventi, al principio del secolo scorso<sup>29</sup>. Il punto era quello della *pubblicità* e il dibattito ruotava essenzialmente sul considerare o no l'istituto medievale precursore del moderno principio di pubblicità legale. Pur ammettendo una linea di svolgimento storico del meccanismo della registrazione a scopo di pubblicità, chi indaga deve fare attenzione a non proiettare ad istituti del passato connotazioni di esperienze ad essi non congruenti e deve procedere inquadrando quei fenomeni nella realtà fattuale loro propria, considerandoli a guisa di testimonianze storiche piuttosto che leggerli forzatamente come avanzi residuali o anticipazioni di esperienze giuridiche note<sup>30</sup>.

Il collegamento logico – e storico – indiscusso è con un istituto del diritto romano l'*insinuatio apud acta*, procedimento di registrazione di un documento negli archivi pubblici che aveva lo scopo di prevenzione rispetto al falso e di preconstituzione di prove dotate di grande affidabilità<sup>31</sup>. Nel diritto precedente la codificazione di Giustiniano,

---

<sup>28</sup> P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, Mantova, Mondovì, 1915, p. 196, ora anche come rist. anast. in *Studi storici sul notariato italiano*, V, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1980.

<sup>29</sup> Ci riferiamo appunto ai contributi di Franchini, *L'istituto dei «Memoriali» in Bologna nel secolo XIII* e di Cesarini Sforza, *Sull'ufficio bolognese dei Memoriali*. L'intervento di Torelli seguì poco dopo.

<sup>30</sup> Si vuole qui comunque chiarire a scopo esplicativo che la differenza sostanziale con l'odierno istituto della trascrizione (che costituisce un onere, non un dovere), uno degli strumenti con cui si realizza la pubblicità immobiliare, sta nel fatto che riproduce in estratto in pubblici registri gli atti che si riferiscono a beni immobiliari (o a determinati beni mobili), allo scopo di rendere conoscibile, a tutti coloro che ne abbiano interesse, la posizione giuridica di tali beni. Oggi l'oggetto della trascrizione non è l'atto relativo al bene immobile ma l'effetto reale prodotto dall'atto; la trascrizione dell'atto è infatti strumentale al fine di poter opporre ai terzi la vicenda circolatoria che all'atto si ricollega e che i terzi possono conoscere solamente consultando la nota di trascrizione per risalire all'atto deputato. L'istituto è posto dal legislatore nel Codice civile, lib. VI, Della tutela dei diritti, tit. 1, Della trascrizione.

<sup>31</sup> S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere, Milano, Giuffrè, 2007, p. 13. Un interessante quadro del dibattito storiografico sull'origine e sul significato dell'istituto presenta S. Tarozzi, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna, Bononia University Press, 2006, in particolare pp. 73-4.

*l'insinuatio* costituiva uno dei mezzi rudimentali di pubblicità immobiliare, pur non organicamente normata; con Giustiniano non solo si arresta ogni sviluppo della pubblicità dei trasferimenti ma si ha un'inversione di tendenza: non più richiesta per le vendite, è mantenuta per le donazioni in base al valore delle cose donate<sup>32</sup>. In assenza di più ampie e necessarie riflessioni e indagini sulle fonti e sulla dottrina *de materia* vogliamo in questa sede guardare all'istituto dei Memoriali come ad un espediente normativo concepito principalmente per tutelare la conservazione della volontà individuale dei privati in tutte le forme in cui poteva essere legittimamente espressa (contratti, patti, testamenti, ma anche atti unilaterali, confessioni stragiudiziali, ecc.) contro il rischio di una eventuale perdita o illeggibilità dell'istrumento primitivo e a difesa da tutte quelle operazioni di falsificazione, di manomissione, parziale o totale, fino alla soppressione fraudolenta di cui erano oggetto i documenti notarili.

I primi mattoni della costruzione della disciplina a garanzia dei documenti scritti contro le ingiurie del tempo e degli uomini possono essere considerati, nella legislazione bolognese della prima metà del XIII secolo, alcuni passi che riecheggiano le disposizioni novellari giustiniane in materia<sup>33</sup>. Una annotazione di Ranieri da Perugia († 1250

Nata con una costituzione di Zenone dell'anno 478, in seguito inserita in C. 8. 53 (54). 31, *l'insinuatio* avviene con la lettura dell'atto e la sua integrale trascrizione nel registro del funzionario. Non tutti gli atti necessitano di *insinuatio*, tuttavia l'imperatore non fissa criteri distintivi, quindi la trascrizione non è una regola. Il criterio di selezione per la registrazione è il valore di 200 soldi: C. 8. 53 (54). 34. Per la citazione da *Corpus Iuris Civilis* si fa riferimento all'edizione lionese di Hugues de la Porte (1558-1560). L'edizione è consultabile in rete <http://amshistorica.unibo.it/archivio/000176>.

<sup>32</sup> *Pubblicità (diritto romano)*, a cura di F. Gallo, in *Enciclopedia del diritto*, 37, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 966-74, in particolare p. 973. *L'insinuatio* è un fenomeno di considerevole importanza ed è difficile poter sostenere fondatamente che sia estraneo alla storia della pubblicità tanto che «non si può disconoscere la portata pratica della possibilità di conoscenza pubblica che ne deriva», così S. Pugliatti, *La trascrizione. La pubblicità in generale*, Milano, Giuffrè, 1957, ora in Id., *Scritti giuridici*, 3, 1948-1957, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1077-666 (la citazione è alle pp. 1217-18), dove l'A. non manca di avvertire come l'istituto, nato per attestare le avvenute stipulazioni, aveva pur sempre il risultato di «provocare la conoscenza del pubblico e d'altra parte lo strumento, una volta congegnato e impiegato, trascendeva il fine occasionale».

<sup>33</sup> Si tratta soprattutto della Nov. 73 (= A.C. 6. 3, *De instrumentorum cautela et fide*) che disciplina la forma negoziale scritta e la presenza dei testimoni.

c.)<sup>34</sup> fa risalire agli anni '20 del Duecento la norma che obbliga il notaio a leggere, alle parti contraenti e successivamente ai testimoni, il testo di tutti i contratti di un certo rilievo economico (25 lire di bolognini). La conferma è nella prassi – rilievo di recente rinvenimento – in un atto di compravendita del 1231 rogato dal notaio *Berardus Camerinensis*, il quale dichiara di aver scritto la *rogatio* davanti a testimoni a lui noti e di averla letta come impone lo statuto<sup>35</sup>. Riproposta più tardi nello statuto cittadino del 1250 (lib. VII, rub. 46) «nella forma già profondamente alterata che aveva ricevuta trenta anni dopo la sua originaria promulgazione»<sup>36</sup>, la disposizione comunale impone per i contratti eccedenti le 25 lire, una particolare procedura redazionale e la conoscenza del testatore da parte del notaio o dei testimoni<sup>37</sup>. Ma un'altra rubrica non può essere ignorata a questo proposito. Si tratta del capitolo *De donatione valente ultra C. libr. bononenorum* (lib. IV, rub. 45), che nella edizione dello statuto municipale precede la rubrica “ranieriana”, ove si prevede la validità dei contratti di donazione il cui valore superi le 100 lire a patto che i relativi istrumenti siano stati rogati di fronte a sette testimoni di buona e chiara fama. Al momento di innovare la norma con le più recenti delibere, un'*additio* – destinata ad essere cogente dal *currente anno Domini MCCxvi* – rinforza per tale tipologia di contratti i predetti obblighi procedurali richiedendo anche la presenza del giudice del podestà (con innegabile richiamo alla *insinuatio* romana) pur dimezzando il tetto del valore delle donazioni (50 lire). La medesima rubrica, nelle redazioni statutarie successive (tra

<sup>34</sup> Un profilo del grande *magister* dell'arte notarile nel recente volume *Autographa. Autografi di italiani illustri*, I, 1, *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XVI med.)*, a cura di G. Murano, con la collaborazione di G. Morelli, Bologna, CLUEB, 2012, in particolare pp. 13-4.

<sup>35</sup> È un *instrumentum venditionis* rinvenuto da chi scrive all'Archivio di Stato di Bologna [d'ora in avanti BO, AS], *Demaniale, San Salvatore*, b. 39/2486, doc. 11. Il documento rileva anche per la presenza quale testimone di un giovanissimo *Rolandinus f. q. Rodulfini*.

<sup>36</sup> Lo afferma A. Gaudenzi, *Sulla duplice redazione del documento italiano nel medio evo. Risposta a critiche recenti*, in «Archivio storico italiano», 5 (1908), 41, pp. 257-364, che trae la citazione della disposizione statutaria di cui s'è detto da una glossa di Ranieri a margine della propria opera in un testimone manoscritto (in particolare pp. 338-9).

<sup>37</sup> Ranieri parla genericamente di *contractus*; lo statuto estende una disposizione destinata alla rogazione delle donazioni a tutti i contratti superiori a 25 lire di bolognini, *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, lib. VII, rub. 46, p. 60 (all'interno di una rubrica dedicata alle retribuzioni dei notai).

1252 e 1267) omette il paragrafo più antico registrando solamente la disposizione relativa al limite delle 50 lire<sup>38</sup>.

La costante attenzione del Comune, impegnato ad esercitare un controllo sulla professionalità dei notai e sulla autenticità degli atti da questi rogati al fine di evitare pratiche fraudolente, si riflette nella legislazione statutaria in altre *sedes* riconducibili alla materia dei *falsa instrumenta*: dal giuramento che vincola il notaio del Comune a comportarsi *bona fide sine fraude* e «scribere verba litteralia que magis prope possint significare illud vulgare quod textes dixerunt in sua atestatione sicut melius scriverit» (lib. I, rub. 19); a quello, prestato da tutti gli ufficiali comunali, di denunciare i falsi di cui fossero venuti a conoscenza (lib. I, rub. 48); alla pena per chi fosse responsabile di falso, nelle testimonianze o nel confezionamento dei documenti pubblici (taglio della mano e pena accessoria ad *arbitrium* del podestà, lib. II, rub. 5)<sup>39</sup>; al divieto della cancellazione dalle liste dei banditi per coloro che si fossero macchiati di tale reato (lib. III, rub. 9)<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, lib. IV, rub. 45, pp. 416-7, e nota c.

<sup>39</sup> La pena mutilativa è uno dei richiami residuali al diritto germanico che la legislazione statutaria presenta. Il riferimento è all'Editto di Rotari (*De cartola falsa*, cap. 243) e alla successiva tradizione longobardistica della scuola di Pavia. In proposito, il quadro statutario duecentesco bolognese appare sinteticamente nel recentissimo G. Tamba, *Il collegio dei procuratori di Bologna, aspirazioni e realtà (secoli XIII-XVI)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 65 (2015), pp. 1-48, in particolare pp. 7-8 e 14. Un contributo in materia di crimine di falso perpetrato dai notai è offerto da C. Carosi, *Il tradimento della fides: il falso*, in *Hinc publica fides: il notaio e l'amministrazione della giustizia. Atti del convegno internazionale di studi storici (Genova, 8-9 ottobre 2004)*, a cura di V. Piergiovanni, Milano, Giuffè, 2006, pp. 127-50, in particolare pp. 136-43. L'A., in una breve rassegna delle legislazioni locali in merito, non tralascia di ricordare che Federico II, nella sua legislazione per il Regno di Sicilia, va oltre la pena della mutilazione della mano e introduce per notai (e giudici) per cui fosse provata la *falsitas* e la *corruptela*, il *suplicium decapitationis* (*Ibid.*, p. 140). Sul potere di arbitrio podestarile a Bologna per gli anni di cui si tratta, il recentissimo S.R. Blanshei, *Politics and justice in late medieval Bologna*, Leiden-Boston, Brill, 2010 (trad. it. *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, Roma, Viella, 2016, trad. e cura di M. Giansante): «The podesta also had arbitrium against anyone who gave false testimony or forged a document (*instrumentum*) (...) *arbitrium in procedendo contra illos qui falsum tulerunt testimonium et contra illum qui falsum fecerit instrumentum*» (p. 412).

<sup>40</sup> Il provvedimento che risale al 1203 e fu preso durante la podestaria di Guglielmo da Posterla è ribadito dagli ordinamenti dei *milites* nel 1265 in una apposita rubrica (rub. 49).

Sul fronte della normativa societaria il più antico statuto dei notai a noi pervenuto, quello del 1288, disciplina la materia della falsificazione dei documenti nell'ambito della più ampia disciplina dedicata alla moralità della figura notarile. Il *tabellio* – i cui *mores et victa* debbono fungere da *speculum et exemplar* a tutti gli altri uomini – che si macchi di «*falsitatem instrumentorum vel scripturarum circa officium vel artem tabellionatus commissam*» o sia responsabile «*falsitatis vel fraudis vel maleficii*» sarà condannato alle pene del bando e dell'esecuzione personale; come nemico della *societas* sarà cassato dalla sua matricola e da quella del Comune e gli saranno preclusi in perpetuo la ammissione al collegio e lo svolgimento delle funzioni di membro della corporazione<sup>41</sup>, il che equivale all'interdizione dall'esercizio della professione<sup>42</sup>.

<sup>41</sup> Per i riferimenti, G. Tamba, *L'Archivio della Società dei notai*, in *Studi storici sul notariato italiano*, III, *Notariato medievale bolognese*, 2, *Atti di un convegno (febbraio 1976)*, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1977, pp. 193-283, in particolare pp. 242, 278. Interessante a questo proposito uno dei celebri *casus* con cui Francesco d'Accursio arricchisce il commento al *Digestum novum*, quello a margine di D. 48. 10, *De lege Cornelia de falsis*, 13, a proposito della pena riservata all'avvocato che abbia utilizzato un documento di cui conosceva la falsità: esclusione dall'ordine dei decurioni per un periodo di dieci anni e successiva reintegrazione nei ruoli professionali. Il falso è stato soltanto *recitato* e non *facto*, afferma la *litera* della legge – ribadita a margine, dalla gl. *non facto* e richiamata dal *casus* di Francesco – sottolineando la distinzione cui la giurisprudenza romana è giunta tra *falsum facere* e *falsum uti* (si veda Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*, p. 211) e la conseguente differente valutazione dei due tipi di reato. La severità di trattamento riservata dallo statuto societario al notaio medievale bolognese scaturisce dal concetto di *tabellio* come esempio di rettitudine per tutta la società civile. Lo affermava orgogliosamente lo stesso proemio della matricola della Società dei notai di Bologna del 1283, «preconsule primo domino Rolandino Rodolfini Pasangerii artis notarie doctore», ricordando che «*debet tabelliones esse ceterorum hominum fidei et veritatis anchora, vie lucerna, morum speculum et exemplar*»: Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299), p. 517. Sul tema Carosi, *Il tradimento della fides*, p. 133: «Il crimine di falso, ripugnante di per sé, diventa ancor più grave se compiuto da colui che istituzionalmente si pone come il garante della genuinità del documento».

<sup>42</sup> Numerosi gli esempi di notai banditi dal comune *pro falsitate et pro falso* e quindi cancellati dalla matricola della società, in Liber sive matricula notariorum comunis Bononie (1219-1299), *passim*. Pure nelle carte giudiziarie della stessa epoca si ha testimonianza della fallacità di certuni notai. Di una *inquisitio*, avviata nel 1298 dal giudice *ad maleficia* del podestà *Iacobus q. d. Uguitonis de Fano* (Iacopo del Cassero) nei confronti del notaio *Rodulfus q. Ugolotti de Çapolino*, si ha traccia in un fascicolo di carte giudiziarie rinvenuto presso BO, AS, *Miscellanea bellica* (in corso d'inventariazione). L'accusa che il procedimento inquisitorio podestarile – successivo alle dichiarazioni fatte dal notaio «*coram domino proconsule*

Il falso, configurato come un reato contro la fede pubblica<sup>43</sup> – un bene alla base della stessa istituzione sociale – producendo un mutamento della realtà crea una turbativa della comunità<sup>44</sup> e dà luogo a diverse forme di reazione (azioni) da parte di questa<sup>45</sup>. Quando si riscontri anche l'aggravante della mutazione della realtà *scienter* per procurare un proprio profitto si configura una fattispecie criminosa, lo stellionato, sanzionato dalle *leges* con la rimozione dall'ordine professionale<sup>46</sup>. Nell'ordinamento giuridico romano la disciplina in materia era ancorata alla *Lex Cornelia de falsis*, confluita nella compilazione giustiniana in diversi punti del *Codex* e del *Digestum* che valgono a regolare tutta la materia *de quo*, compresa quella dei documenti falsificati<sup>47</sup>. Nello specifico caso della documentazione scritta, numerosi furono gli interventi dello stesso Giustiniano in tema di tabellionato e documenti tabellionici<sup>48</sup> e una integrazione novellare

notariorum» – mira a verificare è per il notaio quella di aver registrato in un atto di compravendita di un bene immobile la presenza di un venditore che non aveva materialmente partecipato alla rogazione. Rodolfo è dichiarato «infamata persona et falsarius et specialiter scripsit et auctenticavit quoddam falsum instrumentum publicum».

<sup>43</sup> Sul tema, il più volte richiamato convegno genovese del 2004. A proposito del molteplice significato della locuzione, soprattutto i contributi di M. Amelotti, *Fides, fides publica in età romana*, in *Hinc publica fides: il notaio e l'amministrazione della giustizia*, pp. 9-19; F. Bambi, *Fides, la parola, i contesti. Ovvero, alla ricerca della publica fides*, in *Ibid.*, pp. 21-47.

<sup>44</sup> Nelle accezioni di *delictum* se riguardava un documento privato, il falso diveniva *crimen* quando ne riguardava uno pubblico.

<sup>45</sup> I rimedi per la parte lesa consistono nella *restitutio in integrum* (D. 4. 1. 1) o, in mancanza di questa, nell'*actio de dolo* (D. 47. 20. 3. 1).

<sup>46</sup> Lo stellionato è quindi un'aggravante del falso in cui si evidenzia la frode, l'imbroglione come mezzo per raggiungere il risultato: da ultimo E. Samà, *Lex Cornelia de falsis: alle radici della tutela del marchio?*, in «Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche», 8 (2003), pp. 199-216 (in particolare p. 212 dell'edizione consultabile on line /www.openstarts.units.it.).

<sup>47</sup> *Ibid.*, pp. 207-12. Le *sedes materiae* della codificazione giustiniana sono soprattutto C. 9. 22 e D. 48. 10. La *lex Cornelia de falsis* sillana degli anni '80 a.C. ha rappresentato una pietra miliare per la lotta alla falsificazione documentale. La legge s'inquadra in un processo di sviluppo dell'istituto della *poena falsi* che considera *crimen* la falsificazione dei *signa* apposti sui testamenti e giunge ad estendere la punibilità dei falsari di *signa* vergati su qualsiasi tipo di documento.

<sup>48</sup> L'imperatore dà alla materia una completa disciplina. «Aveva già cominciato nel 528 con una legge inserita in C. 4. 21. 17 che richiede per i documenti la stesura in bella (*mundum*) dell'originale abbozzo (*scheda*), la sottoscrizione delle parti e inoltre – ove siano tabellionici – la *completio* e l'*absolutio*, ossia il loro rilascio

è destinata specificamente all'assenteismo dei notai e alla prevenzione delle falsificazioni dei documenti notarili fissando le regole del loro confezionamento<sup>49</sup>. Per salvaguardare i contratti di rilevante interesse e garantirne i diritti, la legislazione romana forniva uno strumento (di cui si è già detto), l'*insinuatio apud acta*, un procedimento di registrazione negli archivi pubblici che conferiva al documento la *fides* e il conseguente valore probatorio che Giustiniano consiglia «per mettere al sicuro i documenti negoziali dal rischio delle falsificazioni»<sup>50</sup>. Ancorché nel diritto precedente l'istituto dell'*insinuatio* costituisse un mezzo di arcaica pubblicità immobiliare, il diritto giustiniano non ne richiede la pratica per le vendite immobiliari mentre la conserva per alcune forme di donazione. In sostanza «si direbbe che Giustiniano non colse nell'*insinuatio* il fine di pubblicità per cui era stata introdotta: secondo le sue vedute essa operava soltanto sul piano della *fides instrumentorum*»<sup>51</sup>. La registrazione tra gli atti pubblici avrebbe permesso quindi ai documenti di godere di una *fides publica* e di una *perpetua firmitas* e il loro valore probatorio sarebbe stato superiore rispetto ai documenti privati notarili.

Per la dottrina medievale il concetto di falso non riguarda il bene protetto ma la modificazione totale o parziale della realtà. Il falso è una *immutatio veritatis/veri* cioè una violazione della *publica fides*, concetto che si estende anche a tutte le fattispecie di falso documentale. Quando alla *immutatio veri* si aggiunga la frode *animus nocendi*, cioè se alla creazione di una realtà fittizia concorre «impostura» o «collusio

formale. Segue nell'agosto 537 la Nov. 44, che traendo da un caso di assenteismo del notaio, ne precisa i doveri (...). Alcuni giorni dopo la Nov. 47 introduce un triplice sistema di datazione (...). Arriviamo infine nel giugno 538 alla Nov. 73 sull'efficacia processuale del documento»: Amelotti, *Fides, fides publica in età romana*, pp. 16-8. Sullo stesso punto Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*, pp. 12-3, nota 34.

<sup>49</sup> Nov. 44 (= A.C. 4. 7, *De tabellionibus*); scaturita da un caso concreto, stabilisce, nella prima parte, il divieto per il *tabellio* di delegare ad altri la preparazione dell'atto richiestogli dalle parti; nella seconda, contro le falsificazioni si stabiliscono le norme di redazione del documento: vedi *supra* nota 48.

<sup>50</sup> L'istituto era praticato oltre che per le donazioni anche per le vendite di beni immobili e per i testamenti. La fonte è Nov. 73 (= A.C. 6. 3, *De instrumentorum cautela et fide*, § *Si vero nihil aliud*). Se ne veda una sintetica esposizione in Amelotti, *Fides, fides publica in età romana*, pp. 18-9. La citazione da Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*, p. 14.

<sup>51</sup> *Pubblicità (diritto romano)*, p. 974.

in necem alterius» finalizzata a procurare un *prejudicium alterius*<sup>52</sup> e un profitto prevalentemente di ordine economico nel soggetto attivo, il falso diventa fattispecie criminosa che il giurista riconduce al *crimen stellionatus* romano<sup>53</sup>. La scienza romanistica del pieno Duecento, che fin dal secolo precedente aveva affrontato la casistica dei *falsa instrumenta*<sup>54</sup>, ora testimonia, attraverso una voce delle sue più autentiche, ancorché talvolta enfatica, quella di Odofredo (che muore nel 1265, anno dell'istituzione dei Memoriali), la prassi di tanti notai che non registravano le dichiarazioni verbali delle parti al momento della loro formulazione ma redigevano l'*instrumentum* successivamente affidandosi alla sola memoria: «postmodum cum scribebant detrahebant et adiungebant ad sensum suum»<sup>55</sup> alterando così la volontà del disponente e perpetrando la frode. Sulla base della sua prima raccolta legislativa, che offriva un titolo *De fide instrumentorum* in cui si richiama la problematica relativa al documento notarile<sup>56</sup>, anche la dottrina canonistica non manca di sottolineare la «inscindibile connessione della *fides* con la professione notarile e il valore della sua documentazione»<sup>57</sup>.

<sup>52</sup> Da cui il brocardo «falsitas est dolosa veritatis immutatio in praeiudicium alterius». Le parole virgolettate sono in D. 47. 20, *De crimine stellionatus*, 3. Per questo concetto essenziale al nostro tema, tra le altre si veda la voce *Fede pubblica (Delitti contro la)*, a cura di A. Cristiani, in *Novissimo Digesto Italiano*, 7, Torino, UTET, 1961, p. 173, anche in *Digesto Penale*, 5, Torino, UTET, 1991, p. 176, con ampia sintesi storica.

<sup>53</sup> Samà, *Lex Cornelia de falsis: alle radici della tutela del marchio?*, p. 212, con riferimenti sulla letteratura romanistica specifica; N. Sarti, *Publicare - Exemplare - Reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, pp. 611-65, in particolare pp. 635-6. Lo stellionato, di cui non è certa l'origine giurisprudenziale, deriva evidentemente il nome da una sorta di lucertola dal colore cangiante e dai movimenti sinuosi e agili che bene si presta a rappresentare il profilo del truffatore (*deceptor*).

<sup>54</sup> L'ampia tematica dell'attività notarile è affrontata da Sarti, *Publicare - Exemplare - Reficere*; sulla questione del falso documentale pp. 634 e seg.

<sup>55</sup> Odofredo, *In primam Codicis partem I, II, III, IV et V libros praelectiones*, lib. IV, tit. *De fide instrumentorum*, l, *Contractus* (C. 4, 21, 17), f. 217v, Lugduni 1552 (rist. anast. Bologna, Forni, 1967 da cui citiamo).

<sup>56</sup> Ci riferiamo al *Liber Extra* (= X) di Gregorio IX del 1234. Per il tema in questione (X, 2, 22) si vedano *Decretales Gregorii Papae IX*, in *Corpus Iuris Canonici*, a cura di A.E. Friederberg, II, Graz, Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1959, pp. 344-53.

<sup>57</sup> V. Piergiovanni, *Fides e bona fides. Spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale*, in *Hinc publica fides: il notaio e l'amministrazione della giustizia*, pp. 91-107,

Nello stesso torno di anni nella realtà didattico-scientifica della scuola la materia dei falsi e il tema dell'insinuazione nei pubblici registri erano dibattuti con vigore. Numerosi esempi di *quaestiones* ci sono restituiti a tal proposito dalla produzione letteraria bolognese: nelle lezioni di Iacopo da Ignano («Queritur an insinuatio», ASP 289), di Lambertino Ramponi, nipote del «triumviro» bolognese («Commissum ego», Chigi 135; «Quidam notarius», ASP 114; entrambe sull'inaffidabilità del notaio); di Maccagnano degli Azzoguidi (sulla validità degli *instrumenta* solo se registrati nei Memoriali, ASP 59) e ancora di Martino da Fano (Bologna 89) e di un anonimo che richiama il magistero di Uberto da Bobbio (Bologna 137)<sup>58</sup>. Sulla fine del secolo XIII il dotto giudice Alberto da Gandino, riflettendo intorno alle infinite *quaestiones ex facto emergentes* dalla variegata normativa statutaria e dalla pratica forense bolognese, a lui ben nota per esperienza diretta, affrontò il tema della *causa nullitatis* per gli *instrumenta* non trascritti *in quaterno communis* come obbligava lo statuto cittadino («quod omnia instrumenta debeant insinuari sive registrari»). Sulla base del principio, ormai consolidato, dell'interpretazione statutaria secondo il diritto comune, il giurista giunse alla risoluzione della *quaestio* ricollegandosi al Digesto e assimilando la procedura locale alle formalità che ineriscono *ad substantiam negotii*, l'assenza delle quali rende l'atto nullo: «omissio noceat instrumento»<sup>59</sup>.

Nella produzione letteraria notarile, la problematica della falsificazione o dell'alterazione degli *instrumenta* (oltre alle sopra accennate annotazioni in materia di Ranieri da Perugia) connessa alla loro tutela, compare nella massima espressione scientifica del secondo Duecento, la *Summa artis notariae* di Rolandino. Nel capitolo «Donatio inter vivos» il maestro non può tralasciare di menzionare la particolare procedura cui soggiacciono le donazioni di rilevante entità,

in particolare p. 95. Il commento dottrinale è di Enrico da Susa, cardinale Ostiense.

<sup>58</sup> La *quaestio* rappresenta lo strumento didattico-scientifico peculiare delle scuole di diritto del secondo Duecento. Tutte le citazioni sono tratte da M. Bellomo, *Quaestiones in iure civili disputatae. Didattica e prassi colta nel sistema del diritto comune fra Duecento e Trecento*, Roma, nella sede dell'Istituto Palazzo Borromini, 2008.

<sup>59</sup> Sarti, *Publicare - Exemplare - Reficere*, pp. 637-8, nota 77, dove si può leggere anche il passo di Alberto da Gandino; Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, pp. 281-2.

rimandando sia al diritto romano sia alla legge municipale bolognese<sup>60</sup>. Nel commento che incornicia la *litera* rolandiniana, Pietro d'Anzola ne amplia il dettato arricchendolo, come di consueto, con rinvii alle fonti romane e, parallelamente, ricordando lo *ius civile bononiensis* secondo il quale le donazioni eccedenti le 50 lire debbono avvenire alla presenza del giudice e richiedono precise *solempnitates*, come indicato dalla «notula in fine huius instrumenti posita»<sup>61</sup>. Il richiamo alla disciplina dell'insinuazione, necessaria presso i romani per arricchire della *fides* gli atti tabellionici, non impedisce a Rolandino di operare in vari punti della *Summa* la difesa dell'*instrumentum publicum* cui *hodie* è riconosciuta «fidem sine alio adminiculo». Nel corredo esplicativo di «De probationibus quae fiunt per instrumenta» Pietro d'Anzola ribadisce tale concetto richiamando puntualmente a sostegno i passi della codificazione giustiniana *de quo* tratti dall'*Authenticum*, dal *Codex* e dal *Digestum* e l'immane dottrina romanistica a cominciare dalla glossa d'Accursio<sup>62</sup>.

È per il tramite delle disposizioni in materia di processo e segnatamente di quelle che vietano agli avvocati e ai loro clienti l'utilizzo di falsi documenti, il ricorso a falsi testimoni e a false prove, che la legislazione speciale dei frati gaudenti arriva, per gradi, a definire il profilo dell'istituto dei Memoriali. La finalità etica di contrastare il reato di falso documentale – «veritas immutetur» – è il concetto proclamato dai proemi di numerosi Memoriali – è evidente nella normativa comunale del 1265; non si può disconoscere tuttavia che quelle disposizioni incidono poderosamente sul valore della funzione

<sup>60</sup> *Summa totius artis notariae Rolandini Rodulphini Bononiensis*, Venetiis, apud Iuntas, 1546, *Donatio inter vivos*, ff. 35v-36v. (rist. anast. a cura del Consiglio nazionale del notariato, Bologna, Forni, 1977, alla quale rinviamo anche per le citazioni future).

<sup>61</sup> Il richiamo alla presenza necessaria del giudice ricollega la riflessione dell'autore alla rub. 45 del lib. IV dello statuto cittadino (vedi *supra* nota 38 e testo corrispondente). La *notula* nel X capitolo dell'opera a f. 401v.

<sup>62</sup> *Summa totius artis notariae*, *De iudiciis*, cap. *De probationibus*, f. 352ra/b; *Tractatus notularum*, cap. *De publicationibus instrumentorum*, f. 470ra/b presentano una approfondita definizione di *instrumentum publicum*. Sull'opera di Pietro d'Anzola sia lecito un rinvio a G. Morelli, "Doctor meus d. Franciscus tradebat". *Pietro d'Anzola e un Maestro autorevole*, in *L'opera di Pietro d'Anzola per il notariato di diritto latino. Atti del convegno di studi storici (Bologna - Anzola dell'Emilia, 6 ottobre 2012)*, a cura di G. Tamba, Sala Bolognese, Forni, 2014, pp. 11-44.

costitutiva e probatoria del documento notarile come strumento di espressione della volontà negoziale dell'individuo.

La tutela degli atti di libera volontà individuale, che derivano dalla capacità dei soggetti di costituire diritti e regolare rapporti giuridici, è strettamente connessa alla necessità della certezza del diritto che una rafforzata coscienza romanistica contribuisce a perseguire. Essa richiede la stabilità dell'oggetto del negozio giuridico che è assicurata dalla *firmitas* dei contenuti dell'atto e rientra ora nell'ambito delle garanzie offerte dal Comune tardo duecentesco ai *cives* attraverso la registrazione nei Memoriali pubblici «ad scribenda omnia (...) ad perpetuam rei memoriam et firmitatem»<sup>63</sup>. All'epoca di cui stiamo trattando, il documento originale di mano del notaio era consegnato alla parte che ne richiedeva la rogazione e a questa spettava di conservarlo come prova dell'atto<sup>64</sup>. L'*instrumentum* assumeva quindi la funzione «di difesa dei diritti, acquisiti mediante una disposizione di volontà privata, a favore della parte che ne aveva richiesto la redazione, dei suoi eredi (...) per qualunque causa nella titolarità del bene, oggetto della disposizione cui ineriva. Assicurava cioè la certezza del diritto e perseguiva una finalità importantissima non solo per il privato, ma per l'intera collettività»<sup>65</sup>.

La fermezza del diritto e il rispetto della volontà negoziale liberamente espressa da ciascuno sono le motivazioni per la battaglia contro il falso documentale e le conseguenze che ne scaturiscono ai

---

<sup>63</sup> La citazione è estratta dall'intitolazione del memoriale di *Mathiolus q. Attolini de Ronchore*, notaio alle registrazioni del 1268, di grande interesse per la precisione con cui espone le funzioni dell'ufficio e i tipi di contratti con riferimento agli ordinamenti di Loderengo e Catalano (vedi *infra* nota 67 e testo relativo): *L'archivio dell'Ufficio dei memoriali. Inventario*, p. XVII, nota 24. Da ricordare che la *perpetua firmitas* era assicurata al documento tabellionico dall'*insinuatio apud acta*: C. 7. 52. 6. Tra le garanzie offerte ai *cives* bolognesi è ovvio il richiamo alle affrancazioni dei servi dello stesso periodo, per cui si rimanda a *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. Antonelli - M. Giansante, Venezia, Marsilio, 2008.

<sup>64</sup> La vicenda dei Memoriali è strettamente connessa all'evoluzione del documento notarile – da *charta* a *instrumentum* – e alle fasi del progredire della diplomatistica notarile del XIII secolo. È in quest'epoca che il documento acquista una struttura formale che implica l'inserimento di un certo numero di «indispensabili elementi di fatto e di diritto», le *publicationes*: G. Tamba, *Documentazione notarile e notai in Bologna. Trattati essenziali di due complesse vicende*, Bologna, Lo Scarabeo, 1996, p. 9.

<sup>65</sup> *Ibid.*, p. 11.

singoli e a tutta la compagine sociale, non esclusivamente sul piano patrimoniale. Questa finalità, che gli ordinamenti comunali perseguono attraverso varie modalità di intervento, fu realizzata a Bologna con una serie di capitoli – all’interno di una normativa già di per sé speciale – istitutivi di un ufficio *ad hoc*, quello dei Memoriali.

Un certo numero di notai di nomina pubblica doveva accogliere le denunce delle parti contraenti di quegli atti, di valore economico determinato a priori, già rogati di fronte a notai privati e trascriverle, in compendio, in registri tenuti dall’amministrazione cittadina che se ne assumeva l’onere economico e ne assicurava la conservazione. Quella dei Memoriali era una rete a maglie molto strette che tratteneva (quasi) ogni tipo di contratto, patto, convenzione, testamento, emancipazione, redatto *in civitate et burgis* (prima in due registri in seguito unificati) di un valore economico superiore a 20 lire di bolognini<sup>66</sup>. La registrazione doveva essere sintetica essendo necessarie e sufficienti alla validità della trascrizione le *publicationes* – che fornivano la data certa dalla quale i soggetti facevano iniziare gli effetti del negozio – e il *negotii tenor* denunciante, di fatto, il titolo giuridico dell’atto. Le disposizioni costitutive del nuovo ufficio fissavano come termine per l’adempimento il giorno successivo a quello in cui i soggetti avevano manifestato al notaio privato la propria volontà.

Le *sedes materiae* della disciplina, pur in una scrittura discontinua e priva di sistematicità, si individuano nei capp. 43-56 degli ordinamenti del 1265. Le funzioni del novello istituto così appaiono nella dettagliata intitolazione con cui un notaio, a poco più di una decina di anni dalla creazione dell’ufficio, apre il proprio *liber memoriale*:

In Christi nomine amen. Sancti Spiritus adsit nobis gratia.  
Anno eiusdem MCC sexagesimo octavo, indictione XI. Memoriale  
simul contrahencium et ad invicem stipulancium sive suo nomine  
sive alieno et ultimas condemptium voluntates in civitate bononie  
et burgis, venencium coram me Mathiolo quondam domini  
Attolini de Ronchore notario infrascripto et per se confidencium

---

<sup>66</sup> Una cifra inferiore rispetto a quella fissata dalla norma ricordata da Ranieri (25 lire) che pure già abbassava quella, di chiara derivazione romana, indicata dagli statuti cittadini per gli atti di donazione (prima 100 poi 50 lire). A questo proposito si veda *supra* note 34-8 e testo relativo; per il valore fissato dalle nuove disposizioni statutarie *infra* nota 68.

vel per procuratorem ad hoc legitime constitutum vel curatorem aut aliam legitimam personam que fuerit in contractu. Contractuum eciam confessionum extra iudicium, liberationum, pactorum, conventionum, excedencium summam xx librarum bononinorum et omnium aliorum contractuum, confessionum extra iudicium, liberationum, pactorum et convencionum factarum ex quacumque de causa que certam non contineat quantitatem; emancipationum et contractuum solucionum debitorum et confessionum factarum extra iudicium, debitorum factorum sive solutorum excedencium quantitatem superius nominatam, prout inferius singulariter denotatur. Et procurationum, curarum, tutelarum et actorie factarum ad omnia negocia gerenda et generaliter facienda vel ad mutuum contrahendum excedens quantitatem superius denotatam; vel ad venditionem alicuius rei faciendam excedentem dictam quantitatem xx librarum bononinorum; vel ad faciendum cancellari de banno comunis Bononie aliquem bannitum pro malleficio vel ad pacem faciendam vel recipiendam. Et instrumenta tutelarum et inventariorum valencium ultra iam dictam quantitatem xx librarum bononinorum factorum in civitate Bononie et burgis. Que omnia sunt generaliter reducenda in presenti memoriali comunis Bononie per me Mathiolum q. d. Attolini de Ronchore notarium, ellectum notarium per comune Bononie pro quarterio Porta Steri ad scribendum omnia superius memorata ad perpetuam rei memoriam et firmitatem, prout in statutis et ordinamentis facti per religiosos viros fratres Loderengum et Catellanum ordinis milicie beate Marie virginis gloriose presidentes tunc regimini civitatis Bononie et etiam reformationibus Comunis et populi continetur (...)<sup>67</sup>.

La prima parte del capitolo costitutivo stabilisce che oggetto dell'obbligo di registrazione sono i contratti, gli atti unilaterali come i testamenti, le confessioni stragiudiziali, le *liberationes* (ricevute di pagamento), tutti i patti e le convenzioni che eccedono il valore di venti

---

<sup>67</sup> Lo traiamo da *L'archivio dell'Ufficio dei memoriali. Inventario*, p. XVII, nota 24; si tratta del memoriale n. 5 del 1268. Poiché il notaio si riferisce a «que omnia sunt generaliter reducenda in presenti memoriali» tralascia naturalmente gli atti per i quali non vige obbligo di registrazione.

lire bolognesi, cifra fissata come contenuto economico di riferimento<sup>68</sup>. Rientrano tra quelli normati anche quei contratti, di qualsiasi tipo, che non indicano il valore dell'oggetto della negoziazione mentre non soggiacciono all'obbligo della registrazione le scritture notarili compilate *ratione officii* dagli ufficiali dell'amministrazione, le denunce e una tipologia peculiare di contratti di locazione<sup>69</sup>. Le dichiarazioni verbali di *omnes contrahentes* sono accolte da *tabelliones, boni et legales*, salariati dal Comune per incarichi semestrali<sup>70</sup> – nominati nel numero di uno (inizialmente, in seguito più) per quartiere *ad voluntatem* dei due *milites* o dei loro vicari, individuati nei frati degli ordini dei predicatori o dei minori – che provvedono a trascriverle nei registri del Comune. L'inosservanza dell'obbligo comporta la nullità degli atti non trascritti, con conseguente inefficacia per le parti e i terzi, oltre alle sanzioni pecuniarie per chi non si presenti alla registrazione o si avvalga, in sede processuale, di atti non insinuati. A tutela di un buon servizio ad uso della cittadinanza, lo statuto ribadisce con forza la responsabilità "professionale" dei notai che sono tenuti a rendere edotti i soggetti stipulanti degli obblighi e delle sanzioni loro riservate, e commina severe ammende a quei *tabelliones* che non abbiano verbalizzato «qua sibi dictum fuit» con correttezza e precisione<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Quella che gli ordinamenti pongono come minima vincolante per le registrazioni nei Memoriali non è una cifra di particolare entità. Essa poteva corrispondere al valore di una tornatura di terra non particolarmente pregiata nella periferia della città dove invece un terreno produttivo, specie se vineato, aveva un costo medio tra le 25 e le 30 lire di bolognesi. Con una cifra analoga si poteva locare annualmente una *statio* o una casa di modeste condizioni in città; mentre il commercio dei codici manoscritti ad uso degli studenti di diritto, fonte di grande ricchezza per l'economia cittadina, indicava tra le 50 e le 100 lire il prezzo di un volume. La cosa che invece rileva è che fissando il valore di riferimento ad una cifra non elevata, si ampliava il numero degli istrumenti che rientravano nell'obbligo della registrazione pubblica: il numero delle registrazioni contenute in un volume memoriale-tipo che riunisca gli otto registri annuali (uno per semestre per ognuno dei quattro quartieri) si aggira intorno alle ventimila unità. La verifica è effettuata anche in rapporto alle scritture conservate sui registri di imbreviature in Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, pp. 271-6.

<sup>69</sup> Se ne parlerà in seguito.

<sup>70</sup> Al *feudo* dei notai *ad memorialia*, l'istituzione fa fronte con il ricavato dall'apposizione del sigillo comunale con il quale gli ufficiali debbono *signare* la documentazione.

<sup>71</sup> A questo proposito la rubrica offre la conferma che le dichiarazioni non erano ancora supportate dalla presentazione di alcuna scrittura.

La disposizione statutaria non detta alcuna indicazione sul modo in cui i notai debbano compilare le registrazioni, parlando genericamente di *scrittura* o *memoriale* (termine che compare peraltro in questa prima rubrica solo verso la fine, in relazione agli atti di ultima volontà<sup>72</sup>). È logico tuttavia che la documentazione seriale cui davano origine le scritture di ciascun notaio – e che dovevano essere consegnate nell'archivio pubblico a fine di ogni singolo mandato notarile – fosse riunita in vari fascicoli, poi raccolti in un registro, essendo questo tipo di scritturazione quello consueto, nel pieno Duecento, per la conservazione degli atti amministrativi e giudiziari.

Perché la trascrizione abbia efficacia giuridica è necessario che contenga le *publicationes* – ovvero le «tre (anno, indizione, giorno del mese) che servivano a collocare il documento nel tempo; una (luogo) nello spazio; due (testimoni e notaio) ad individuare le persone che, oltre alle parti, dovevano necessariamente intervenire»<sup>73</sup> – oltre all'indicazione dell'oggetto e del valore del contratto (o la dichiarazione della redazione delle ultime volontà). Si stabilisce inoltre che essa sia effettuata entro il giorno seguente la rogazione dell'atto primitivo (per la registrazione degli atti rogati nei giorni di sabato o festivi il termine è esteso a tre giorni). L'importanza che le registrazioni pubbliche rivestivano per la collettività è riflessa nel vincolo imposto ai notai di trarre, al termine dell'ufficio, due *exempla* delle proprie scritture destinate ad essere conservate nelle sacrestie dei conventi dei predicatori e dei minori<sup>74</sup> mentre l'originale era consegnato e conservato presso l'*armarium communis*. La sede dell'ufficio era presso il Palazzo

---

<sup>72</sup> *Memoriale* è parola che individua una registrazione in progressione di materiali di qualsiasi genere, senza particolari preclusioni, ad *memoriam firmandum inserviens*. Nella realtà bolognese del XIII secolo è usato sia in un'accezione ampia (*libri iurium*) sia in una più specifica, di cui i nostri "libri memoriali" sono un esempio. Su questo, ma soprattutto sull'*armarium comunis*, l'archivio dello stato bolognese medievale, A. Romiti, *L'armarium comunis della Camara actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994.

<sup>73</sup> G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998, p. 62.

<sup>74</sup> Esclusivamente alla presenza dei frati era possibile consultare, presso i conventi, questi registri. Copie potevano esserne tratte solo alla loro presenza e ai frati poteva essere affidato l'incarico della copiatura su richiesta degli interessati. In caso di controversie erano gli *exempla* conservati dai religiosi a costituire il testo di riferimento.

del Comune, ma un notaio doveva esercitare sempre *in cambio* ad accogliere le contrattazioni dei mercanti e cambiatori bolognesi con i loro omologhi forestieri o con gli scolari. Il giorno di sabato un banco doveva essere attivo in *campo mercati* per provvedere alle registrazioni dei contratti conclusi dagli abitanti del contado.

La disciplina generale vale per gli atti di ultima volontà – atti giuridici con funzione patrimoniale, massima espressione genuina e primaria di autonomia privata, totalmente liberi, strettamente personali e revocabili – per cui l’obbligo di registrazione ricade sul testatore, personalmente se in salute e maschio, per il tramite di un procuratore se donna o infermo. Il legislatore dimostra sensibilità riguardo ad una tipologia di atti che tocca sfere personali e patrimoniali di particolare delicatezza e si limita ad esigere dal soggetto unicamente la dichiarazione dell’avvenuta compilazione del proprio testamento corredata dalle consuete sostanziali *publicationes*. Arricchisce, comunque, la normativa specifica con alcune disposizioni che mirano a lasciare il più possibile una traccia dell’avvenuta scrittura testamentaria. Questa è tutelata con l’obbligo per il sacerdote, garante dell’identità del testatore nell’atto privato originale, di intervenire anche alla registrazione pubblica; e, ove sia richiesta la presenza di un procuratore, imponendo al notaio, a perfezionamento della trascrizione, di informarne la comunità facendo *criolare alta voce* da un nunzio nella contrada di residenza del testatore che costui *condidit testamentum*. La grave sanzione della nullità dell’atto nel caso di inadempienza da parte del notaio comunale sottolinea non solo il ruolo sociale rivestito dalla pubblicità ma anche la volontà dell’istituzione di responsabilizzare professionalmente i propri ufficiali. L’obbligo-beneficio della registrazione dei testamenti è retroattivo e si estende anche a quelli redatti in data anteriore all’istituzione dei Memoriali purché i testatori siano ancora in vita. Restano esclusi da tale disciplina certificatrice le dichiarazioni di ultima volontà degli studenti e degli altri stranieri, *viatorum seu peregrinorum*<sup>75</sup>, per cui

---

<sup>75</sup> Di estremo interesse nella normativa di registrazione nei Memoriali, l’eccezione riservata agli atti di ultima volontà «scolarium vel aliorum forensium seu viatorum vel peregrinorum» (rub. 43). Essa pare ricollegarsi alla vasta e intricata problematica intorno alla sfera di validità dello *ius proprium* in un’epoca in cui diverse fonti del diritto – *ius romanum*, diritto consuetudinario, diritto statutario – concorrono negli ordinamenti giuridici territoriali; e forte è il richiamo alla teorica dello “statuto reale” e “statuto personale”. Sul dibattuto tema C. Storti Storchi, *Ricerche*

vige la garanzia del sigillo e del deposito presso i conventi cittadini. Lo statuto, sul finire di questo primo intenso capitolo, tratta ancora della materia testamentaria confermando la possibilità di mantenere la segretezza delle *ultimae voluntates* depositandone l'atto presso uno dei conventi cittadini (la sigillatura del priore ne avrebbe garantito la legittimità secondo la *forma iuris* consueta); e non dimenticando, nemmeno, quella forma antica di testamento *in scriptis conditum*, comunemente detto solenne, il più rigoroso tra gli atti di disposizione *mortis causa* previsti dallo *ius civile*<sup>76</sup>. A questa procedura di testare, ormai raramente praticata, era assicurata legittimità anche se non rispettosa delle *solempnitates* richieste per la sua efficacia e non insinuata nei Memoriali, purché garantita dal sigillo e dall'usuale deposito presso un convento<sup>77</sup>.

La normativa di tutela dei diritti dei singoli si evidenzia con particolare meticolosità nell'obbligo di trascrizione degli atti di emancipazione<sup>78</sup>. Lo statuto di Loderengo e Catalano dispone la lettura

*sulla condizione giuridica dello straniero in Italia. Dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano, Giuffrè, 1989.

<sup>76</sup> La peculiarità di tale atto è la segretezza del suo contenuto. La pergamena che registra le volontà testamentarie viene esposta chiusa ai sette testimoni che perfezionano l'*instrumentum* con la sottoscrizione e l'apposizione dei propri sigilli. Sopraggiunta la morte del disponente, la pubblicazione del testamento richiede il pieno rispetto delle *solemnitates* necessarie a dargli validità giuridica, a cominciare dalla presenza fattiva del giudice che provvederà a rompere i sigilli apposti sulla pergamena di fronte agli stessi testimoni intervenuti al confezionamento dell'atto.

<sup>77</sup> Il testamento *in scriptis*, comunemente definito solenne a causa delle *solempnitates* che ne caratterizzavano sia il confezionamento sia la pubblicazione, era pressoché sparito dall'uso comune ricorrendo talvolta per la redazione delle ultime volontà di persone di profonda cultura giuridica. Ne è esempio Francesco d'Accursio che non abbandona le severe e ormai desuete regole del testamento segreto, come testimonia in apertura l'atto contenente i suoi codicilli (1293) riferendo del testamento, stilato presumibilmente nel 1273: M. Sarti - M. Fattorini, *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus. A saeculo XI usque ad saeculum XIV*, II, Bononiae, ex officina regia fratrum Merlani, 1896, p. 70. Per il testamento del giurista si rinvia alla sua registrazione nel memoriale del luglio 1273: BO, AS, *Ufficio dei memoriali*, vol. 21, c. 78v. Circa l'*insinuatio* del testamento solenne si veda *Summa totius artis notariae*, ff. 266-7.

<sup>78</sup> Di grande rilievo è l'istituto dell'emancipazione con cui un soggetto esce dalla patria potestà per costituirsi *sui iuris*. In epoca comunale il padre dichiarava di liberare il figlio, dietro espressa richiesta di questi, di fronte al giudice. Si trattava quindi di un atto di giurisdizione volontaria che andava severamente disciplinato per il rispetto delle formalità essenziali che richiedeva. Molto diffusa nella pratica era la corresponsione al figlio, non necessaria ma atto di liberalità paterna, di un

dell'atto sulle scale del Palazzo pubblico e nella contrada di residenza dei soggetti se *cives*, nelle terre dove abitano se comitatini. Un notaio perfeziona l'emancipazione redigendo, in una scrittura unica, sia l'atto sia la relativa pubblicazione. Prima dell'*insinuatio* nei libri pubblici, è d'obbligo per le parti giurare che la *emancipatio* è stata fatta «legaliter et bona fide et non in fraude Communis Bononie» né di alcun altro. Data l'importanza dell'istituto, particolarmente severo – e macchinose – sono le sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi collegati alla registrazione pubblica. Emancipante ed emancipato sono citati a presentarsi separatamente al banco dei notai *ad memorialia*, uno con il titolo originale dell'emancipazione, l'altro a confermare o negare l'avvenuta emancipazione; la mancata comparsa di quest'ultimo, annotata insieme alla citazione tra gli atti, rende l'*instrumentum emancipationis* non più registrabile. Le trascrizioni delle emancipazioni debbono essere registrate in due libri, distintamente per gli atti dei cittadini e per quelli dei forensi, che sono custoditi presso il podestà. Altri due registri, nel contenuto dei quali non è ammessa alcuna difformità con i precedenti, sono conservati nelle sacrestie dei conventi dei predicatori e minori e costituiscono il solo testo valido in giudizio. Solita sanzione di nullità per gli atti non registrati.

Il medesimo dovere di trascrizione è previsto, per ogni tipo di contratto di alienazione di beni immobili, a garanzia, a fini giudiziari, dei soggetti possessori del bene (*utatur et fruatur*); e, sempre nella stessa linea processualistica, con una dettagliata disciplina, a garanzia dei titolari, o dei loro eredi, di diritti derivanti dagli atti di ultima volontà (riguardo a beni immobili e mobili aventi il valore fissato e con valore retroattivo) cui tali diritti non siano riconosciuti<sup>79</sup>.

A corollario del quadro normativo, un capitolo che affronta un tema di rilievo per la prassi degli uffici cittadini, sottoposti anch'essi a severe norme di moralizzazione dagli ordinamenti speciali del 1265 «ne fraus et deceptio de avere et rebus Communis Bononie fiat ulterius». Si

*praemium emancipationis*, motivo per cui l'*instrumentum* rientra tra quelli sottoposti alla registrazione nei Memoriali. L'emancipazione esige la massima pubblicità a garanzia dei terzi e anche dello stesso Comune riguardo ai diritti fiscali che si innescano nei confronti del soggetto a economia separata rispetto al *pater familias*.

<sup>79</sup> Ci riferiamo alla rub. 56 che amplia la normativa dettando l'obbligo per gli *instrumenta* in questione, della registrazione corredata, oltre che delle *publicationes*, di elementi nuovi come i nomi dei commissari, dei legatari e degli eredi.

tratta della procedura di consegna obbligatoria dei registri – corredati della datazione, del numero dei fascicoli e delle pagine – da parte degli ufficiali del Comune ai loro successori di cui deve rimanere traccia nei libri memoriali<sup>80</sup>.

Si è visto come la scrittura nei registri pubblici riguardi gli atti di valore economicamente determinato; tuttavia gli ordinamenti ne estendono l'obbligo anche a quegli atti *inter vivos* «factis quacumque ex causa si non contineant certam quantitatem»<sup>81</sup>. L'imposizione della scrittura pubblica anche per le transazioni che non contengano una cifra certa, rivela che la motivazione dell'amministrazione cittadina è quella di conoscere, in ogni caso, il titolo giuridico degli atti rogati – vista la pluralità di tipologie di concessioni che l'ordinamento fornisce in cui il disponente riceve un compenso non significativo sotto il profilo patrimoniale o economico, o dove addirittura nessun compenso è pattuito<sup>82</sup> – a motivo delle conseguenze che ne derivano sul piano delle azioni e a salvaguardia dei diritti dei singoli.

La disciplina dei Memoriali prevede che le procure e le cure rimangano escluse dall'obbligo della registrazione ad eccezione di quelle generali *ad gerenda et facienda vel mutuuum contrahendum* o destinate alla cancellazioni dai bandi o alla stipulazione di paci; e di quelle speciali se inerenti a beni superiori alle 20 lire, valore economico che vincolava alla registrazione anche gli inventari e tutti gli atti di volontaria giurisdizione.

Pochi gli atti esenti dall'obbligo della trascrizione. Ne sono svincolati gli *instrumenta* delle denunce e quelli relativi a tre specifiche tipologie di locazioni: la *locatio possessionum datarum ad laborandum*, la *locatio scutiferorum sive servientium*, la *locatio discipulorum positorum ad artes*. Si tratta di tre tipi di contratto – o convenzione, come li definisce la *Summa* di Rolandino – che il diritto e la giurisprudenza romana, e poi quella medievale, definiscono innominati<sup>83</sup>. Pur gravitanti

---

<sup>80</sup> Si tratta della rub. 50; dal che parrebbe che l'istituto dei Memoriali esercitasse, in qualche modo, una forma di controllo sui registri e sull'operato degli ufficiali del Comune e dei loro notai.

<sup>81</sup> Rub. 43.

<sup>82</sup> Il compenso è indice di una *locatio*: gratuiti sono il comodato con specificazione dell'uso e il precario, senza specificazione d'uso, che può essere revocato in qualunque momento.

<sup>83</sup> Essi rispondono alla formula *do ut des, facio ut facias, do ut facias, facio ut des*. Si definiscono nominati quei contratti il cui nome «proprie et stricte attributum

nell'ambito dei modelli contrattuali "nominati"<sup>84</sup>, le tre tipologie di patti rimangono negli ordinamenti del 1265 estranee alla disciplina di tutela degli atti negoziali dei privati.

Il primo, la *locatio possessionum datarum ad laborandum*, è un contratto che si caratterizza generalmente con la *partiaria*, che prevede la dazione annuale al *domino possessionis* della metà dei frutti della terra che il parziario ha avuto in concessione. I giuristi avvertono che diversi sono i contratti, a seconda delle differenti convenzioni pattuite tra le parti<sup>85</sup>, e mettono in guardia soprattutto per gli effetti differenti che ne potrebbero derivare sul piano della difesa dei diritti ad essi

est», come «emptio, venditio, locatio, conductio, commodatum, depositum, mandatum, societas, pignus» che «nominati dicuntur eo quod unumquodque dictorum vocabulorum alteri significationem suam attribuire non potest» afferma la *Summa* di Rolandino, *Tractatus notularum, De nominato contractu*, f. 409v. Innominati vengono detti quelli i cui nomi sono così «vaga quod non uni negotio tantum specialiter attributis sed possunt attribui multis nominatis et innominatis et ideo quia nomina multum vaga habent innominati dicuntur»: *Ibidem*, nel commento di Pietro d'Anzola a *De contractibus innominatis* f. 410vb. In origine si trattava di convenzioni tra privati che producevano effetti obbligatori tutelati da un'azione che rispondeva alla pretesa dell'attore, ma che esulava da quelle previste dall'ordinamento romano per i contratti tipici; in seguito la materia venne elaborata dalla giurisprudenza romana. Anche la dottrina dei glossatori era solita cimentarsi con questo tipo di convenzioni assimilato ai contratti nominati; l'*ars notaria* ne conosce bene il ruolo e ne trattano ampiamente tutti i suoi maestri: si veda il recente G.P. Massetto, *Osservazioni in materia di contratti nella Summa totius artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, pp. 249-327.

<sup>84</sup> Più frequentemente ricondotti al modello della conduzione-locazione (il più praticato nel XIII secolo che si estende dalle concessioni di terre a quelle di manodopera) o talvolta a quelli della vendita, del mandato o della permuta, *Ibid.*, p. 262. Un caso del tutto peculiare di *locatio operarum* – nell'interesse dello Studio bolognese e, indirettamente, della città – è quello del contratto di scrittura stipulato con i copisti *ad opus scripturae faciendae* che rientra pienamente tra quelli sottoposti alla disciplina comunale del 1265: sul punto fondamentale G. Orlandelli, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti. Con uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna, Zanichelli, 1959, pp. 9-37 e Id., *I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1967, pp. 193-205.

<sup>85</sup> Tanto da potersi configurare addirittura la *societas* se i due soggetti interagiscono mettendo a disposizione vicendevolmente le proprie disponibilità: *l'uti et frui* della terra l'uno, l'*opera* e l'*industria*, l'altro. *Summa totius artis notariae*, f. 134va, che richiama il pensiero soprattutto di Azzone e di Accursio. Rolandino la considera un contratto innominato *do ut des* poiché non c'è *pecunia* come mercede (nel caso si configurerebbe la *locatio*).

connessa. Anche la *locatio scutiferorum sive serviendum*, nel formulario rolandiniano è collocata tra i contratti innominati. Si tratta di una *conventio ad serviendum* con cui un soggetto si vincola *corporaliter* con il giuramento ad osservare *fideliter* le promesse fatte nei confronti di chi, a sua volta, promette di fornirgli il necessario per la sopravvivenza e una modesta somma di denaro annuale<sup>86</sup>. E infine la *locatio discipulorum positorum ad artes*. Il contratto in questione rientra nel formulario di Rolandino tra quelli innominati attratti nell'ambito della locazione-conduzione «de quibus personarum et rerum concessionis fiunt ad usum», mentre Pietro d'Anzola amplia il concetto nella *Aurora novissima* affermando trattarsi di un *instrumentum* «de concessione opere personalis facta ex contractu innominato»<sup>87</sup>.

Al di là del vivace dibattito che queste figure contrattuali, comunemente riscontrabili nella prassi del pieno Duecento, accendevano nelle sedi scientifiche e nelle aule didattiche, il legislatore del 1265 non riteneva necessario che gli *instrumenta* dei contratti innominati fossero da riportare nelle registrazioni dei Memoriali a garanzia delle relative negoziazioni, probabilmente a motivo dell'assenza di una *pecunia*, o per l'esiguità della stessa, che rendeva quegli atti privati non economicamente rilevanti per gli interessi della collettività<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> È classificato tra i contratti innominati *facio ut des* nei quali i *famuli* locano *operae ad serviendum* ricevendo in compenso *mercedem operae locatae*. *Ibid.*, f. 121v.

<sup>87</sup> *Ibid.*, f. 115ra, per la citazione rolandiniana; f. 125va, per il commento di Pietro. L'esegesi dell'allievo di Rolandino è assai articolata e arriva ad assimilare il contratto in questione anche con la vendita o con il mandato a seconda che lo si identifichi come convenzione *do ut des* o piuttosto *facio ut facias*: si veda Massetto, *Osservazioni in materia di contratti nella Summa totius artis notariae di Rolandino*, p. 262.

<sup>88</sup> A queste brevi disposizioni di eccezione dalla disciplina dell'*insinuatio*, fanno seguito alcune specifiche norme riguardo modalità e soggetti responsabili della denuncia ai notai dei Memoriali degli atti di procura di assenti, atti di sindacato, *instrumenta* fatti rogare da frati o da suore dei conventi bolognesi, atti di debito da cui risultano una pluralità di creditori, scritture di alienazione dei beni immobili.



Diana Tura

*L'Ufficio dei memoriali fra Comune e notariato: origine e finalità di un'istituzione bolognese*

Per comprendere completamente il significato dell'istituzione dell'Ufficio dei memoriali non è possibile prescindere dall'intreccio che l'origine di tale ufficio ebbe con la vicenda del Comune bolognese e con lo sviluppo del notariato<sup>1</sup>. Le cronache cittadine e i documenti danno conto in quegli anni, cioè nel secondo quarto del secolo XIII, di parecchie tensioni fra famiglie, che a differenza di quello che avveniva in altre città, dove portarono a formazioni di *partes* aristocratiche, a Bologna non produssero, se non dopo alquanto tempo, soluzioni di questo tipo.

Forse ciò fu dovuto alla fedeltà dei bolognesi allo schieramento contro Federico II, concretizzatosi poi nella cattura e nella lunga prigionia del figlio Enzo e al fatto che, mancando a Bologna stirpi signorili potenti nel ceto dirigente, le tensioni interne si concentrarono soprattutto fra il Popolo e i *milites*, cioè i nobili. Tali tensioni furono combattute in vari modi: riforme nei consigli cittadini, in cui veniva ampliato il numero dei partecipanti, creazioni di nuove istituzioni, come il Consiglio maggiore del Popolo, quello minore degli Anziani, istituzione nel 1255 del Capitano del Popolo<sup>2</sup>, nel 1261 del Consiglio

---

<sup>1</sup> G. Tamba *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, in *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998, pp. 199-257, in particolare pp. 224-5.

<sup>2</sup> Sulla figura e le competenze del Capitano del Popolo a Bologna la bibliografia fino a poco tempo fa abbastanza scarsa, a parte il lavoro di G. Milani, *I comuni italiani. Secoli XII-XIV*, Roma-Bari, Laterza, 2005, è stata arricchita dal nuovo studio di S.R. Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo medioevo*, Roma, Viella, 2016, trad. e cura di M. Giansante (ed. or. Leiden-Boston, Brill, 2010, in particolare l'appendice *The jurisdiction of the courts of the Capitano del Popolo*). Si

dei duemila con il compito di eleggere i numerosissimi ufficiali comunali e scritture di redazioni statutarie, cioè di sistematiche raccolte di leggi cittadine.

In quegli anni il Comune bolognese viveva un momento di grande espansione: controllava un territorio che era stato diviso in quattro quartieri<sup>3</sup>, ricorreva regolarmente all'imposta diretta mediante applicazione dell'estimo sui patrimoni e aveva allargato il numero dei contribuenti anche nel contado con la liberazione, dietro pagamento, di 5.855 servi nel 1256, atto importantissimo e di cui rimangono varie testimonianze documentarie, di cui la più importante è sicuramente quella del *Liber Paradisus*<sup>4</sup>, ed infine aveva conquistato il controllo di molte città romagnole e del loro contado.

E fu proprio uno scontro interno fra famiglie scoppiato ad Imola fra il 1260 e il 1263 a riaccendere i contrasti fra le famiglie aristocratiche bolognesi, che in quell'occasione si divisero nelle due fazioni che presero il nome dalle famiglie che in qualche modo le capeggiavano: i Lambertazzi, filoimperiali, e i Geremei, filopapali. Le lotte divennero

rimanda perciò all'analisi di questo lavoro per un quadro preciso sulla figura, le competenze, le funzioni ed il ruolo politico rivestito dal Capitano del Popolo e sull'organigramma degli uffici che ne componevano la curia. Sia il Podestà che il Capitano del Popolo erano a capo di una *familia* di giudici e notai attraverso cui amministravano la giustizia; il loro ambito giurisdizionale non era ben definito dagli statuti che lasciavano al Consiglio del Popolo il potere di pronunciarsi in caso di contrasto. Le due istituzioni seguirono percorsi diversi: il Capitano, di più evidente matrice politica, in quanto rappresentante del Popolo, scompariva in periodi di governo signorile e ricompariva in clima di ripristino di antiche forme comunali; il Podestà perse le competenze in campo militare e di rappresentanza del governo cittadino, per rimanere come organo al vertice della struttura giudiziaria ordinaria.

<sup>3</sup> A.I. Pini, *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale. Quartiere, contrada, borgo, morello e quartiolo*, in «Quaderni culturali bolognesi», 1 (1977), pp. 7-18.

<sup>4</sup> Si tratta del codice ufficiale fatto preparare dal Comune nel primo semestre del 1257 per conservare la registrazione dei nomi dei servi, *ancille* e uomini di masnada riscattati ai loro proprietari dal Comune ed affrancati dopo averli acquistati dai rispettivi padroni al prezzo di 10 lire per i maggiorenni e 8 per i minorenni. È formato da quattro Memoriali scritti da quattro notai, uno per quartiere; tre Memoriali sono preceduti da un prologo in cui sono espresse le motivazioni ideali del provvedimento, a cui segue l'elenco dei servi liberati, raccolti per nuclei familiari e con i nomi dei proprietari. Per ulteriori notizie cfr. *Il Liber Paradisus. Con un'antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304)*, a cura di A. Antonelli, Venezia, Marsilio, 2007.

così violente che il podestà dovette inviare in città lontane in soggiorno obbligato gli elementi più pericolosi. D'altro canto, mentre gli scontri in città si facevano sempre più intensi, il Popolo entrava sempre di più a far parte della vita politica, inserendosi nei consigli comunali e costituendo consigli autonomi, come il Consiglio degli Anziani, e ponendo divieti ai membri delle società di popolo di aderire in qualsiasi forma alle fazioni aristocratiche dei Geremei e dei Lambertazzi. Verso la fine del sec. XIII, nel clima dei profondi rivolgimenti prodotti dalla cacciata dei Lambertazzi del 1274, dal passaggio dall'Impero al Papato della sovranità su Bologna e sulla Romagna e dal consolidamento del potere delle corporazioni popolari, si organizzava a Bologna il nuovo sistema di governo del Comune popolare.

A questa fase della storia cittadina, così complicata e ricca di contrasti, non solo tra le antiche e le nuove strutture, ma fra le stesse forze emergenti, la società dei notai e l'intero ceto notarile parteciparono intensamente e alla fine, negli ultimi decenni del secolo, giunsero ad esercitare un netto predominio sulla nuova organizzazione cittadina, ma persero proprio verso il 1265 l'appoggio dei giudici, che si riconoscevano di più nella precedente organizzazione del Comune podestarile.

Non è dunque un caso che in questo agitato clima cittadino, che in qualche modo metteva a rischio i diritti dei privati, nel 1265 venisse istituito un ufficio come quello dei Memoriali<sup>5</sup>, tra le cui valenze, oltre a quella di garantire i diritti dei privati, vi era indubbiamente anche quella di creare uno strumento di controllo dell'attività dei notai<sup>6</sup>.

L'istituto dei Memoriali fu quindi espressione di un particolare momento della vicenda bolognese: «Esso apparve in una fase di trapasso da un'organizzazione cittadina in cui il potere era gestito da gruppi ristretti ad una organizzazione molto più ampia, che avvicinava al potere larghe fasce di cittadini»<sup>7</sup>, e che sfociò nel coinvolgimento

---

<sup>5</sup> «1265. Officium memorialium comunis Bononie inventum fuit die primo mensis maii (...) quod fuit valde utile Bononiensibus»: M. Griffoni, *Memoriale historicum de rebus Bononiensium. Aa. 4448 a.C.-1472 d.C.*, a cura di L. Frati - A. Sorbelli, Città di Castello, Lapi, 1902, pp.16-7 (*Rerum Italicarum Scriptores*, 18/2).

<sup>6</sup> La massiccia presenza dei notai era un problema non solo bolognese; a Bologna era già stato arginato dal 1219 con l'istituzione dell'esame di notariato; nonostante ciò negli anni in cui fu istituito l'Ufficio dei memoriali i notai attivi erano circa 600 e il controllo sulla loro attività non era semplice.

<sup>7</sup> Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, p. 225.

sempre più ampio della cittadinanza negli scontri fra le due fazioni. Per porre freno a questi scontri sempre più violenti, nel 1265 fu messo in atto una sorta di compromesso tra le diverse componenti sociali mediante l'affidamento di poteri di governo eccezionali a due frati dell'ordine della Beata Gloriosa Vergine Maria, detti anche frati gaudenti, Catalano di Guido d'Ostia e Loderingo degli Andalò. L'ordine a cui appartenevano, fondato a Bologna nel 1260 dallo stesso Loderingo degli Andalò, era costituito da chierici e laici che avevano il compito di contrastare le eresie e di pacificare le avverse fazioni cittadine e che per questo motivo avevano il permesso di portare armi. Oltre che a Bologna, ebbero il compito di pacieri anche in altre città italiane, fra cui Firenze, dove li conobbe Dante che li collocò, nel canto XXIII dell'*Inferno* («frati gaudenti fummo e bolognesi»), nella sesta bolgia dell'ottavo cerchio, in cui sono puniti gli ipocriti, costretti a vagare per l'eternità coperti da pesantissime cappe di piombo, ricoperte d'oro zecchino<sup>8</sup>.

I due frati gaudenti il 26 aprile del 1265 emanarono una serie di decreti, *Ordinamenta*, contenuti negli statuti cittadini, con l'obiettivo di ristabilire la pace cittadina; il capitolo XLI di questi ordinamenti<sup>9</sup> stabiliva che tutti i contratti, le confessioni extragiudiziali, i patti, gli atti di ultima volontà, le convenzioni, gli atti di emancipazione aventi un oggetto di valore superiore a venti lire di bolognini<sup>10</sup>, rogati in città e nei borghi circostanti, cioè nel contado, venissero riportati per estratto, in appositi registri, detti "Memoriali", affidati a notai di nomina pubblica. Il numero dei notai addetti inizialmente fu di quattro<sup>11</sup>, cioè uno per quartiere, ma aumentò negli anni successivi,

---

<sup>8</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla figura di Loderingo degli Andalò e di Catalano di Guido, si vedano le note 2-3 del saggio di G. Morelli in questo stesso volume.

<sup>9</sup> Le norme erano comprese nella rub. XLIII degli statuti del 1265 («Qualiter contractus et ultime voluntates per notarios in memoriabilibus reducantur et qualiter ipsi notarii elligantur et qualiter ipsa memorialia fiant»), in *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, III, Bologna, Regia tipografia, 1877, pp. 625 e ss.

<sup>10</sup> In quel periodo tale cifra aveva notevole valore, corrispondeva all'incirca al valore di una coppia di buoi da lavoro o di una tornatura di terra, cioè un quinto di ettaro.

<sup>11</sup> «Ad que scribenda eligatur unus tabelio pro quarterio vel plures», rub. XLIII degli statuti del Comune del 1265, cfr. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, pp. 625 e ss.

fino a diventare nel 1376 di otto, e addirittura di venti nel 1335. I notai avevano i propri banchi in punti precisi della città, nel Palazzo del Comune, cioè il Palazzo del Podestà, il *palatium vetus*, ossia il centro della maggior parte degli affari o nelle cui vicinanze avevano la propria *statio* la maggior parte dei notai, nel Cambio, vicino a porta Ravegnana, dove si svolgevano le contrattazioni tra mercanti e cambiatori bolognesi e mercanti e cambiatori forestieri o scolari, e al sabato, giorno di mercato, in *campo Merchati*, dove si concludeva la maggior parte dei contratti degli abitanti del contado. I notai dei Memoriali ricevevano il salario dal Comune che faceva fronte alla spesa con i proventi riscossi per l'apposizione del sigillo del Comune, a loro affidato in base alle norme statutarie; le disposizioni degli *Ordinamenta* indicavano anche le penalità previste per i trasgressori e stabilivano la nullità dell'atto in caso di mancata registrazione<sup>12</sup>.

Secondo una norma che fu in seguito abolita, al termine del loro mandato, della durata di sei mesi, i notai addetti all'ufficio erano tenuti a fare due copie dei loro registri e a depositarle rispettivamente nelle sacrestie dei frati predicatori e dei frati minori, mentre l'originale veniva depositato per la conservazione presso la Camera degli atti, l'antico archivio cittadino che dal 1390 ebbe sede nell'attuale Palazzo re Enzo<sup>13</sup>.

Le disposizioni furono subito operanti ai primi di maggio e così i notai addetti all'ufficio iniziarono a registrare le parti fondamentali

---

<sup>12</sup> I successivi statuti del 1288 per lo più confermarono, perfezionandole, le disposizioni del 1265; le differenze più notevoli riguardavano la corresponsione ai notai dei Memoriali, da parte dei richiedenti, di un importo proporzionale, stabilito dallo statuto, anziché del salario a carico del Comune come previsto in precedenza, e la presenza, al momento della denuncia all'ufficio, oltre che delle parti contraenti, anche del notaio rogatario. Altra differenza, rispetto al 1265, riguardava il numero fissato a cinque e l'elezione dei notai addetti all'ufficio, che avveniva nel Consiglio dei duemila. In un'addizione del 1291 venivano aggiunti altri tre notai, quindi in tutto i notai dei Memoriali diventavano otto, due per quartiere: tre stavano presso la *Scarania*, a *latere sero palatii* e tre a *latere mane* a presso la *Gabella*, due rimanevano invece *ad Cambium*. Per tutte le riforme indicate cfr. *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli - P. Sella, I-II, Città del Vaticano, Biblioteca apostolica vaticana, 1937-1939 (in particolare I, pp. 45, 47, 50; lib. II, rubr. III, *De generali electione officialium*).

<sup>13</sup> *Camera actorum. L'archivio del Comune di Bologna dal XIII al XVIII secolo*, a cura di M. Giansante - G. Tamba - D. Tura, Bologna, Deputazione di storia patria, 2006.

degli atti notarili indicati dalla disposizione, riportando, per gli atti tra i vivi, la data, il luogo, il nome del notaio che aveva redatto l'atto e dei testimoni, le parti che tecnicamente si definiscono *publicationes*, e nel modo più sintetico possibile l'oggetto della contrattazione ed i nomi delle parti, in pratica il *negocii tenor*; per gli atti *mortis causa*, oltre alla data, al luogo, al nome del notaio e dei testimoni, veniva annotata solo l'avvenuta redazione dell'atto<sup>14</sup>. Già alla fine dello stesso anno cominciarono ad arrivare alla Camera degli atti i registri compilati dai notai, più o meno consistenti a seconda ovviamente della quantità di atti di cui avevano preso nota. Questa documentazione, per lo più scritta su fogli della stessa grandezza, rilegati in quaderni, era curata con la stessa attenzione che il Comune bolognese, con l'affermarsi delle istituzioni di matrice popolare all'inizio del XIII secolo, aveva cominciato ad avere per l'aspetto formale della propria memoria scritta, e che si era già evidenziata in vari documenti, come il Registro Grosso, il già citato *Liber Paradisus* e le redazioni statutarie<sup>15</sup>.

Le disposizioni relative all'attività, alla scelta dei notai addetti all'ufficio, al loro compenso, alla modalità di registrazione degli atti e alla loro conservazione furono sempre confermate, perfezionate o modificate all'interno degli statuti comunali degli anni successivi. L'attività dell'Ufficio dei memoriali, sia pure con modificazioni ed adattamenti dettati appunto dagli statuti, si protrasse per circa due secoli, fino al 1452, quando, ad opera del cardinale Bessarione, legato pontificio di Niccolò V a Bologna, l'ufficio fu soppresso ed i suoi compiti passarono al nuovo ufficio del registro. L'attività di registrazione dei Memoriali, durata ininterrottamente dal 1265

---

<sup>14</sup> Tale obbligo era esteso anche agli atti di ultima volontà fatti anteriormente all'istituzione dell'ufficio, qualora i loro autori fossero ancora viventi; per tali atti dovevano altresì essere osservate particolari formalità nei casi, previsti dallo statuto, in cui la dichiarazione ai notai dei Memoriali fosse fatta non dal testatore personalmente ma da un procuratore; in tali casi, dell'atto compiuto doveva essere dato annuncio, *criida* da parte di un nunzio del Comune, a ciò incaricato dal notaio dei Memoriali che aveva effettuato la registrazione e che era tenuto anche alla registrazione della stessa *criida*.

<sup>15</sup> Cfr. D. Tura, *Miniature nei documenti d'archivio: potere delle immagini e immagini del potere*, in *La memoria ornata: miniature nei documenti bolognesi dal XIV al XVIII secolo. Catalogo della mostra (Bologna, Archivio di Stato, 16 settembre-30 ottobre 2004)*, a cura di F. Boris - M. Giansante - D. Tura, Bologna, Trident, 2004, pp. 7-12, in particolare pp. 7-8.

al 1436, si sedimentò negli oltre 2.400 registri originali in carta o pergamena che successivamente, fra la fine del sec. XVII e la metà del XVIII secolo, quando ancora erano conservati nell'Archivio pubblico, furono rilegati, riuniti per semestre, nei 322 grossi volumi, in assi di legno con dorso in pelle, che contengono circa 5.000 registrazioni per volume, così come furono versati all'Archivio di Stato in cui ancora si conservano e si possono ammirare, tutti raccolti in una piccola stanza, forse una delle più suggestive fra quelle dell'Istituto bolognese<sup>16</sup>. Costituiscono sicuramente uno dei fondi più interessanti di tutta la documentazione bolognese e sono noti non solo per studi specifici sull'ufficio stesso e sulla sua attività, ma per studi sul notariato, sulla storia sociale, economica, sullo studio, oltre a contenere antiche testimonianze della prima poesia italiana<sup>17</sup>.

Come già detto, ogni volume, così come lo vediamo oggi, è il risultato della rilegatura di un numero variabile di quaderni, corrispondenti alle registrazioni che ogni singolo notaio addetto all'ufficio aveva fatto nei suoi sei mesi di attività. I singoli registri ripetono la struttura dei contemporanei e similari registri dell'amministrazione cittadina: iniziano tutti con una formula di intitolazione, contenente elementi diversi, ma in cui è sempre costante l'*invocatio*, secondo

---

<sup>16</sup> Per la storia archivistica e conservativa dei Memoriali dalla Camera degli atti all'Archivio di Stato cfr. *L'Archivio dell'Ufficio dei memoriali. Inventario*, a cura di L. Continelli, I, *I Memoriali, 1265-1436*, 1, 1265-1333, Bologna, Istituto per la storia dell'Università, 1988, pp. XIII-XVI. Nella stessa stanza ed in quella successiva, ai volumi dei Memoriali sono affiancati altri 1.200 tra registri e volumi detti *Provisori* e contenenti un breve regesto dell'atto soggetto a registrazione: infatti gli statuti del 1335 che contenevano alcune modifiche relative all'Ufficio dei memoriali, avevano sanzionato l'introduzione di una nuova serie di registrazioni, già esistente dal 1333 e che aveva soprattutto uno scopo fiscale, cioè di stabilire la tassa dovuta ai notai dei Memoriali per la registrazione (cfr. *Ibid.*, pp. XXVIII-XXVI).

<sup>17</sup> Il primo studioso di letteratura italiana che se ne occupò fu Giosue Carducci; dopo di lui altri studiosi se ne sono occupati formulando varie ipotesi sul fenomeno; per una bibliografia aggiornata si rinvia, oltre che alle edizioni di A. Caboni e di S. Orlando per le liriche, a vari scritti di M. Giansante, in particolare *Archivi e memoria poetica: le rime dei Memoriali bolognesi*, in *Storia, archivi, amministrazione. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, Archivio di Stato, 16-17 novembre 2000)*, a cura di C. Binchi - T. Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 295-309.

gli usi del tempo, il titolo del registro in diverse varianti<sup>18</sup>, i tipi di strumenti ed atti di ultima volontà che vengono registrati, l'anno, talora il semestre, il nome del notaio registratore e l'autorità cittadina *pro tempore*; talora si trovano intitolazioni più solenni, introdotte con formule di riverenza a Dio, alla Madonna, ai santi, al papa, talora intitolazioni che contengono informazioni specifiche sull'istituzione o rivelatrici delle convinzioni politiche dei rispettivi notai, l'indicazione esatta del quartiere e dei tre luoghi dove gli addetti tenevano i loro banchi, indicazioni di sostituzioni, e così via<sup>19</sup>.

Le registrazioni iniziano subito dopo l'intitolazione e si susseguono poi giorno per giorno in ordine cronologico, secondo le denunce ricevute dal notaio dell'ufficio. Le carte che compongono i registri sono numerate, a questa numerazione si affianca spesso quella dei singoli quaderni notarili: due sistemi di numerazione, il primo tipico dei documenti pubblici, il secondo dei protocolli di abbreviature dei notai: accortezza che evidenzia la preoccupazione dei notai di garantire l'integrità dell'unità documentaria. A questo motivo e soprattutto ad impedire successivi inserimenti di atti, risale forse l'artificio solitamente applicato di annullare parti del registro rimaste bianche con tratti di penna. Secondo alcuni studiosi anzi, proprio a questa esigenza di riempire gli spazi vuoti per evitare frodi, si deve l'iniziativa di trascrivere nelle pagine dei Memoriali anche poesie e disegni; secondo altri invece si tratterebbe di un inserimento intenzionale finalizzato a garantire la conservazione dei testi poetici<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Le denominazioni più frequenti sono «Hoc est memoriale contractum», «Liber memorialium», «Liber memorialis» e simili.

<sup>19</sup> Ad esempio nel vol. 5, c. 125, nell'intitolazione del *memoriale* di *Mathiolus q. Attolini de Ronchore*, di estrema importanza in quanto espone dettagliatamente le funzioni dell'ufficio a cui è addetto, viene indicato anche l'ambito territoriale, i tipi di contratti con richiami agli ordinamenti di Loderingo e Catalano; oppure nel vol. 124, c. 395, nell'intitolazione del *memoriale* del notaio *Bonvixinus Mathei Bonvixini*, si legge: «Quia ad rem publicam spectat solepniter providere ut subditorum negocia que ab eis fiunt dum contrahunt vel testantur diligentius pertratentur ne, propter vite deffecutum aut memorie defluentis, veritas immutetur, memoriale extitit disposizione publica officium introductum (...) ut ipso memoriali officio contractus, pacta et voluntates ultime defunctorum inscripte publicis a personis publice permanendo sine suspensionis anxietate perpetuo conserventur».

<sup>20</sup> Secondo gli ultimi studi di M. Giansante fra i registri dei Memoriali ci sono 115 attestazioni poetiche di mano dei notai addetti all'ufficio, tutti bolognesi, mentre le altre attestazioni liriche, circa 240 sulle copertine dei registri giudiziari,

Si trovano talvolta, fra una registrazione e l'altra o alla fine di una carta, poesie in volgare, preghiere, versi in latino, litanie o brani di vangeli, o ancora decorazioni e tanti altri disegni a penna di genere diverso: ritratti di persone, animali, stemmi araldici, castelli, decorazioni, ecc.<sup>21</sup>.

In genere i singoli registri sono chiusi nella loro parte finale, cioè nell'escatocollo, dalla *completio* del notaio, cioè dalla sottoscrizione del notaio registratore, preceduta dal segno di tabelloniato, il *signum*, quell'apposito disegno, diverso per ogni notaio, che contraddistingueva le sottoscrizioni dei notai. Anche queste parti finali erano talora arricchite da altre informazioni, come ad esempio la *summa cartarum*, cioè il numero complessivo delle carte del quaderno, che comprendeva carte scritte e carte bianche, il numero dei quaderni, a volte anche il numero degli atti registrati<sup>22</sup>.

Descrivere la tipologia della documentazione è abbastanza semplice, perché nell'insieme ha una sua omogeneità, ma addentrarsi nel contenuto costituisce una vera e propria impresa; nei 322 volumi sono annotati tutti i tipi di contratti previsti dagli statuti, nella grandissima maggioranza riguardanti rapporti privati, testimonianza delle azioni dei singoli contraenti che rispecchiano anche l'evolversi del diritto e delle istituzioni, delle condizioni della società e del costume, e che uniscono, nell'operare di tutti i giorni, come autori o testimoni di qualche contrattazione, gente comune a personaggi ragguardevoli. È il caso della registrazione del testamento di re Enzo<sup>23</sup>, della presenza di

sono di mano di notai forestieri, della curia podestarile, quindi per lo più, per la fine del XIII secolo, di area lombarda o dell'Italia centrale.

<sup>21</sup> Per questo aspetto si rinvia a G. Milani - M. Vallerani, *Esperienza grafica e cultura notarile a Bologna tra Due e Trecento*, in *Storia, archivi, amministrazione*, pp. 311-36.

<sup>22</sup> «S.T. Ego Nicolaus Jacobini Mathey, imperiali auctoritate et nunc per comuni Bononie officio memorialium contractuum et ultimum voluntarum notarium, predicta omnia suprascripta auctoritate dicti officii publice scripsi sub anno millesimo trecentesimo quartodecimo et quintodecimo, et ex hiis unum librum confeci quatuor quaternorum et dimidii contractuum triginta sex cartas scriptas» (Bologna, Archivio di Stato, *Ufficio dei memoriali*, vol. 129, c. 330). «Laus tibi, Christe, quondam liber explicit iste, explicit explicet, ludere scriptor eat. Ego Ugolinus domini Henrigipti de Querciis, notarius imperiali auctoritate et nunc notarius officio memorialium, predicta in hoc libro (...) nichel addens vel minuens quod sensum mutet vel intellectum (...) Ave Maria gratia plena» (*Ibid.*, vol. 129, cc. 331-61).

<sup>23</sup> Nel memoriale del notaio Ugucione Bambaglioli del 1272 (*Ibid.*, vol. 18, c. 110r) è contenuto il regesto del testamento di re Enzo e due codicilli: re Enzo dettò

Oderisi da Gubbio come testimone in un contratto fra studenti<sup>24</sup>, del testamento di Accursino, figlio di Accursio, di una vendita fatta dallo stesso Rolandino, senza poi contare i riferimenti ai maestri, ai dottori e agli scolari dello Studio di Bologna. Insomma la documentazione dei Memoriali è la testimonianza di un istituto che fu definito da Gianfranco Orlandelli come «uno dei più luminosi prodotti della Scuola bolognese di notariato allora nel massimo splendore».

Si è già accennato all'inizio come la nascita dell'Ufficio dei memoriali vada inserita in una particolare fase del Comune bolognese, ma è necessario sottolineare che si tratta di un fenomeno strettamente legato allo sviluppo del notariato, anzi come dice Giorgio Tamba «costituì un'espressione caratteristica dell'intrecciarsi dei rapporti di queste due grandi istituzioni»<sup>25</sup>.

All'inizio del XIII secolo le scritture prodotte dal notaio nel corso della sua attività, su richiesta e nell'interesse dei privati, si presentavano come fasi di un processo che si concludeva con la stesura del documento finale, l'istrumento, che veniva consegnato ai contraenti. I notai infatti facevano precedere la redazione dell'istrumento ad essi richiesto da un'annotazione in compendio del contenuto dell'atto, variamente definita nelle diverse zone. A Bologna era detta *rogatio* ed aveva assunto con il tempo non più solo il ruolo di annotazione della richiesta fatta al notaio di redigere l'atto, ma di una vera e propria *imbreviatura*, in pratica l'intero documento, anche se privo dell'apparato delle formule, ricorrente nelle varie tipologie dei contratti.

La trasformazione della *rogatio*, cioè la semplice annotazione della richiesta orale da parte dei contraenti, in *imbreviatura*, una vera e propria minuta, portò progressivamente ad una minore richiesta, da

il 6 marzo 1272 le ultime volontà al notaio Tommasino di Petrizolo Armanini, in presenza delle autorità comunali, Podestà, Capitano del Popolo e loro collaboratori, di alcuni frati domenicani e degli amici più intimi. Egli nominò quali eredi Alfonso X, re di Castiglia, e Federico III, langravio di Turingia, suoi parenti, nonché i nipoti Enrico e Ugolino della Gherardesca e Corrado di Antiochia, perdonando in atto di umiltà il Comune e chiedendo funerali dignitosi, non possedendo quasi più nulla.

<sup>24</sup> Il miniatore è fra i testimoni di un'obbligazione solidale su una somma in valuta straniera per cambio a Parigi, con un pegno di un codice, un digesto, un volume, un inforziato, un digesto nuovo e la *Lectura* d'Odofredo, a carico di Giovanni de Buyaco, scolaro in Bologna, verso i Chiarenti, assumendosi questi il trasporto dei libri a proprio rischio a Parigi (*Ibid.*, vol. 7, c. 156r).

<sup>25</sup> Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, p. 204.

parte dei privati, della stesura del documento definitivo da conservare a prova del diritto acquisito. Proprio per questo le scritture preparatorie dei notai avevano conquistato nel XIII secolo una propria importanza: su queste le legislazioni cittadine fecero leva per far rientrare nell'ambito pubblico la tutela dei diritti dei privati.

Ma mentre in altre città le normative statutarie del XIII secolo, prevedero la conservazione delle scritture preparatorie dei singoli notai in archivi pubblici, a Bologna i notai continuarono a disporre liberamente della documentazione prodotta durante la loro attività professionale per i privati. La mancata conservazione dei protocolli dei notai, non regolata da nessuna disposizione statutaria, non assicurava però ai cittadini, che per motivi economici (costi del materiale scrittorio e della prestazione professionale del notaio) non avevano richiesto la stesura definitiva dell'atto al momento della contrattazione, la garanzia di poter avere in qualsiasi momento quell'atto, da esibire in caso di controversie o di giudizi. Dunque la nascita dell'Ufficio dei memoriali, che mirava a conferire un fondamento giuridico alla registrazione degli atti notarili e a scongiurare la minaccia di falsificazioni e dispersioni, segna anche il momento in cui la protezione dei diritti originati dalle contrattazioni private assunse, nelle città ad ordinamento autonomo, rilevanza pubblica e si configurò il diretto intervento delle autorità cittadine per la conservazione degli atti scritti dai notai.

Proprio a Bologna il provvedimento si era rivelato in quegli anni indispensabile per la tutela dei diritti dei privati cittadini, perché se da un lato vari trattati d'arte notarile dedicavano particolare attenzione alla struttura, al contenuto e alle formule utilizzate nella stesura dei contratti, dall'altra non vi era particolare attenzione da parte del legislatore per il problema della conservazione dei protocolli, in cui il notaio registrava l'annotazione del contratto.

La fortuna dell'Ufficio dei memoriali, la cui attività durò per tanto tempo, fu dovuta a vari fattori: l'aver costituito responsabili della registrazione i soli autori degli atti notarili, cioè i contraenti, i testatori o i procuratori per testatori che fossero minori o donne; la struttura della registrazione, essenziale, per evitare che sostituisse completamente la documentazione notarile, in quanto ciò avrebbe accentuato i contrasti fra la società dei notai e le istituzioni comunali; il costo della registrazione a carico della collettività, in quanto i notai addetti erano ufficiali pagati dal Comune; la garanzia che gli elementi

essenziali delle negoziazioni private sarebbero stati conservati come “memoria perenne” ad opera della stessa organizzazione pubblica; l’aver previsto delle eccezioni, quella che evitava la registrazione degli atti rogati dai notai in qualità di ufficiali dell’amministrazione cittadina, quella di tutti gli atti aventi un valore inferiore a venti lire di bolognini ed infine quella relativa a tre contratti di locazione: d’opere, d’apprendistato e di terre *ad laborandum*.

A differenza delle soluzioni di altre città, che avevano scelto la conservazione pubblica dei registri notarili, a Bologna la scelta fu diversa: coinvolse direttamente le strutture dell’organizzazione cittadina e predeterminò altresì la scelta degli atti giudicati meritevoli di tutela.

L’attività dell’Ufficio dei memoriali iniziata nel maggio 1265, cioè la registrazione degli atti, divenne l’elemento costante dell’iter delle negoziazioni tra privati, e il suo archivio, caso non unico, ma neanche tanto frequente, si è mantenuto pressoché completo fino ai nostri giorni, a parte qualche lacuna nei primi registri. La quantità di atti registrati nei volumi è indubbiamente rilevante, anche se rispetto agli atti effettivamente rogati dai notai rappresentano, come ha dimostrato Giorgio Tamba, soltanto 1/4 o 1/3: gli atti che sfuggivano alla registrazione erano dunque molto più numerosi di quelli registrati, ma d’altra parte è indubbio che, se non fosse stato istituito questo ufficio, le fonti notarili per quel periodo ora sarebbero molto scarse, non essendosi conservati gli atti originali dei notai bolognesi più antichi<sup>26</sup>.

Ma soprattutto il successo di questa istituzione, e forse anche la sua durata nel tempo, è dovuta alla circostanza che essa si rivelò perfettamente rispondente ad alcune esigenze di quell’organizzazione popolare che nella seconda metà del XIII secolo stava entrando prepotentemente nella gestione politica ed amministrativa della città.

---

<sup>26</sup> Nel fondo degli *Atti dei notai del distretto di Bologna* dell’Archivio di Stato di Bologna, il più antico registro notarile di abbreviature conservato è quello del 1252 del notaio *Manfredus de Sala*, a cui seguono altri due registri duecenteschi; per il periodo 1301-1308 se ne conservano altri 8, per la seconda metà del ‘300 ne sono rimasti 52. E proprio dal registro di abbreviature del notaio Manfredo da Sala relativo agli anni 1264-70, quindi contemporaneo al periodo iniziale dell’attività dell’Ufficio dei memoriali, che sono stati condotti gli studi di Tamba pubblicati in *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, pp. 237-44.

Rossella Rinaldi

*I libri memoriali di Bologna e la storia economico-sociale.  
Spunti di riflessione*

Non c'è dubbio che i libri memoriali costituiscano una "miniera" eccellente ed eccezionale di dati per chi intende accostarsi allo studio di economie cittadine lungo il '200 e il '300, soprattutto, e con l'attenzione centrata sulla società e le sue dinamiche<sup>1</sup>.

Ed è altrettanto fuor di dubbio, su di un altro piano, il timore suscitato nello studioso dalla mole gigantesca di queste testimonianze notarili, un fenomeno che riguarda particolarmente Bologna dove il debutto medioduecentesco dell'Ufficio dei memoriali e della sua produzione scritta avrebbe costituito modello e impulso per l'attivazione in altre realtà cittadine di istituti analoghi<sup>2</sup>. Una produzione scritta, quella bolognese, che fu continuativa anche se non sempre regolare sino alla quarta decade del Quattrocento, particolarmente abbondante in

---

<sup>1</sup> Per diverse e note ragioni, il primo riferimento va riservato a G. Tamba *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, in *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998, pp. 199-257; in particolare pp. 204-27, ampiamente per il compiuto inquadramento storico-istituzionale; pp. 227-50 per l'ufficio, le sue competenze e la sua produzione documentaria lungo il '200 soprattutto. Id., *Un archivio notarile? No, tuttavia...*, in «Archivi per la storia», 3 (1990), 1, pp. 41-96.

<sup>2</sup> Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, pp. 251-7 ("I Memoriali fuori Bologna"). Per una rapida ma efficace osservazione quantitativa: A.I. Pini, *Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale*, Firenze, Le Lettere, 1993, p. 40, dove la reazione dello studioso, al cospetto delle registrazioni dei Memoriali, viene definita «disarmante». G. Fasoli si era già espressa in tal senso con la consueta, arguta "leggerezza" presentando a metà anni Settanta l'edizione italiana della *Geschichte der Stadt Bologna vom 1116 bis 1280*. A. Hessel, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, a cura di G. Fasoli, Bologna, Alfa, 1975, p. XVI (ed. or. Berlin, Ebering, 1910).

certi periodi, quando per un solo anno si contano parecchi “quaderni” di registrazioni legati successivamente in 3 o 4 volumi, realisticamente ponderosi per le centinaia e centinaia di carte che li compongono<sup>3</sup>.

Si è inteso porre l’accento su qualche aspetto di carattere generale e quantitativo che sembra avere frenato, in certo modo, lo svolgersi di ricerche e studi, riducendo per dir così l’evidenza delle potenzialità straordinarie della fonte. Non che i Memoriali non siano conosciuti. Tutt’altro, ch  la loro importanza a giusta ragione   ben salda, interessando ambiti strutturali della societ  e della cultura, percorsi dagli incontri di questa settimana. Ma lo spoglio dei Memoriali risulta ancora modesto per quanto riguarda temi e aspetti propri delle dinamiche economico-sociali<sup>4</sup>.

Vicende pi  felici in tal senso si segnalano per i registri dei notai provvisori, appartenenti al medesimo Ufficio dei memoriali e attivi dalla quarta decade del ‘300 in avanti<sup>5</sup>. L’agilit  della consultazione, dovuta sostanzialmente a una riproposizione in forma sintetica dei singoli atti – dei quali, si badi, vengono forniti gli elementi formali e contenutistici fondamentali – ha senza dubbio suggerito l’accostarsi talora sistematico, comunque frequente ai testi, e la raccolta di dati seriali, basi salde per approfondimenti mirati tra le registrazioni compiute dei libri memoriali. Si ricordano le numerose indagini di Antonio Ivan Pini, particolarmente quelle focalizzate sullo stanziamento medio e tardo trecentesco, in citt  e nelle campagne, di gruppi familiari ebraici e, per lo stesso periodo, le ricerche sul mondo produttivo e i rapporti di lavoro<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> I volumi superano globalmente le 320 unit . *L’archivio dell’Ufficio dei memoriali. Inventario*, a cura di L. Continelli, I, *I memoriali, 1265-1436*, 1, 1265-1333, Bologna, Istituto per la storia dell’Universit , 1988, in particolare pp. IX-XXVIII, XXXVI-XXXVII. Ha recentemente visto la luce il completamento dell’inventario: *L’archivio dell’Ufficio dei memoriali. Inventario*, a cura di L. Continelli, I, *I memoriali, 1265-1436*, 2, 1334-1436, con la collaborazione di L. Scaccabarozzi - D. Tura, Bologna, Bononia University Press, 2008.

<sup>4</sup> Assenza d’interesse per queste fonti anche in ambito modenese; si veda quantomeno: A. Spaggiari, *Cenni storici sugli archivi notarili degli Stati dei duchi di Modena e Reggio*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi», s. II, 2 (1980), pp. 207-26.

<sup>5</sup> Per un’analisi puntuale e circostanziata dell’attivit  dei provvisori per lo pi  nel Trecento: *L’archivio dell’Ufficio dei memoriali. Inventario*, I, 1, pp. XXVIII-XXXVI.

<sup>6</sup> A.I. Pini, *Famiglie, insediamenti e banchi ebraici a Bologna e nel bolognese nella seconda met  del Trecento*, in «Quaderni storici», 18 (1983), 54, pp. 783-814, poi

È bene però ritornare ai Memoriali. Sino a qualche decennio fa, le piste storiografiche attraverso queste fonti risultavano ben definite dagli orientamenti storiografici della remota scuola economico-giuridica, ispirata al positivismo. Ne emergeva quale snodo focale, comunque e sempre, lo *Studium* e la variegata umanità orbitante intorno a esso. Attraverso indagini rigorosamente aderenti al documento scritto vennero tra l'altro messi a fuoco aspetti strutturali dell'economia cittadina, segnatamente il traffico di denaro. Basti ricordare Guido Zaccagnini, una figura esemplare di studioso per temi indagati e scelte metodologiche su rigorose basi documentarie. Nel 1920 dava alle stampe il volume che riuniva studi su mercanti e banchieri pistoiesi<sup>7</sup>; contemporaneamente attendeva all'edizione di una serie molto corposa di registrazioni memoriali degli anni '60 del Duecento, selezionate, come noto, in base alla presenza di giuristi e membri dello *Studium*. Nella terza e quarta decade del '900 vedevano così la luce sei volumi del *Chartularium Studii Bononiensis* per iniziativa del Comitato per la storia dell'Università, dedicati agli atti notarili dei *libri memoriali* del periodo 1265-1269 e dell'anno 1286. Cinque volumi erano a cura, appunto, di Guido Zaccagnini<sup>8</sup>.

raccolto in Id., *Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna, Italia (secc. XIII-XV)*, Bologna, CLUEB, 1996, pp. 179-206. Id., *Società artigianali e locazioni d'opera a Bologna prima e dopo la peste del 1348*, in *Aspetti della vita economica medievale. Atti del convegno di studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis (Firenze-Pisa-Prato, 10-14 marzo 1984)*, Firenze, Ariani-Arte della stampa, 1985, pp. 785-802, in particolare pp. 791-3. Vedasi anche le indagini basate sulla documentazione dei provvisori di C. Muntaner y Alsina, *Topografia del crédito en la ciudad de Bolonia y su condado (1387)*, in corso di stampa.

<sup>7</sup> G. Zaccagnini, *I banchieri pistoiesi a Bologna e altrove nel secolo XIII. Contributo alla storia del commercio nel medioevo*, Pistoia, Pacinotti, 1920. Come non ricordare ancora che nel 1910 a Berlino aveva visto la luce la ponderosa storia di Bologna di Alfred Hessel: indagini che si fondarono anche sullo spoglio accurato dei Memoriali, perlopiù degli anni '70 del Duecento, inseguendo piste e protagonisti della politica istituzionale (vedi *supra* nota 2).

<sup>8</sup> *Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al secolo XV*, pubblicati per opera dell'Istituto per la storia dell'Università di Bologna; V, VII, VIII, X, XI, *Memoriali del Comune bolognese*, a cura di G. Zaccagnini, usciti in ordine negli anni 1921, 1923, 1927, 1936, 1937, e dedicati rispettivamente ai Memoriali degli anni 1265-1266, 1267-1268, 1268, 1269, 1269. Inoltre: IX, *Memoriali del Comune bolognese*, a cura di L. Colini Baldeschi, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1931, dedicato all'anno 1286. In anni più recenti: XV, *Memoriali del Comune di Bologna. Anno 1270, memoriale 12*; XVbis, *Memoriali del Comune di Bologna. Anno 1270*,

Nel secondo dopoguerra il mondo dello *Studium* e le tracce lasciate da allievi e dottori d'Oltralpe, prevalentemente di *natio elvetica*, erano messi a fuoco dalle ricerche di Sven e Suzanne Stelling-Michaud, indagatori energici di questa particolare documentazione notarile, catturati tra l'altro da un vivo e ragionato interesse per gli aspetti anche minuti del vivere quotidiano. Nel 1955 usciva il volume in tema di Università di Bologna e diffusione del diritto, per così dire classico, in Svizzera; gli studenti soprattutto sono riconosciuti come principali vettori del sapere giuridico in area transalpina<sup>9</sup>. Due capitoli centrali vengono dedicati al traffico di denaro coinvolgente studenti, dottori e comunque immigrati franco-elvetici – interessanti le figure di *hospitatores* –, a consumi, consuetudini e comportamenti rintracciati nei volumi memoriali degli anni '80 e '90 del '200<sup>10</sup>. Lo spoglio si rivelò determinante per i dati raccolti, realisticamente imponenti, riguardo a contratti di mutuo, a *obligationes* e *promissiones* di pagamento, operazioni che svelavano una circolazione vivacissima di liquidità e di differenti divise monetarie, nei luoghi dell'altrettanto animato Cambio felsineo.

Il percorso aperto dagli studiosi svizzeri non ebbe continuatori, almeno nell'immediato. Mentre un saggio noto di Gianfranco Orlandelli penetrava nel mondo «del libro, dell'arte libraria e delle persone aventi con essi diretta attinenza» attraverso un corposo scavo documentario: oltre una settantina di volumi di Memoriali che abbracciano il primo trentennio del secolo XIV<sup>11</sup>.

*memoriale 12. Indici*, entrambi a cura di R. Ferrara - G. Tamba - M. Zaghini, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1987-1988 (regesti in latino e a corredo indici analitici). Su cui si veda anche: G. Tamba, *In margine all'edizione del XIV volume del Chartularium Studii Bononiensis*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 33 (1982), pp. 151-68.

<sup>9</sup> S. Stelling-Michaud, *L'Université de Bologne et la pénétration des droits romain et canonique en Suisse aux XIII e XIV siècles*, Genève, Droz, 1955. A cui va affiancato Id., *Les juristes suisses à Bologne (1255-1330). Notices biographiques et registes des actes bolonais*, Genève, Droz, 1960.

<sup>10</sup> Id., *L'Université de Bologne*, pp. 76-99, per la circolazione di denaro, segnatamente pp. 88-101.

<sup>11</sup> G. Orlandelli, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti. Con uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna, Zanichelli, 1959; la breve citazione è in corrispondenza di p. 41, a introdurre la fitta raccolta di regesti documentari (367) tratti dai Memoriali (pp. 98-170).

In quegli stessi anni '50 Luigi Dal Pane si accostava quale storico dell'economia alla realtà produttiva bolognese del lungo Medioevo, focalizzando particolarmente l'età comunale sino al Trecento come momenti in certo modo esemplari di slancio e poi di forte criticità di attività produttive e commerciali<sup>12</sup>. Lo studioso affrontava a tutto tondo i diversi settori della produzione e del mercato, senza trascurare meccanismi e risorse di agricoltura e allevamento, impostando la ricostruzione del sistema economico di Bologna e del suo contado e ponendo ripetutamente all'attenzione il nodo dei rapporti tra città e campagne. In questo panorama complessivo non esitava a sollecitare uno spoglio sistematico e circostanziato delle registrazioni dei Memoriali, nella fattispecie in relazione al commercio e ai circuiti creditizi<sup>13</sup>.

Si deve a un'allieva del Dal Pane, Luisa Cuomo, l'esplorazione puntuale e compiuta del mercato dei panni per l'anno 1270, attraverso un'indagine campione sul volume 11 dei Memoriali; da questo estrapolava alcune centinaia di patti relativi più che altro al mercato di tessuti e manufatti di lana, in misura inferiore alla lana quale materia prima al greggio<sup>14</sup>. La quantità davvero notevolissima dei dati consentì alla Cuomo di accostarsi a personaggi e *societates* commerciali, indigeni e forestieri, nonché a dinamiche proprie di questo traffico, cogliendone ad esempio la stagionalità, sino ad abbozzare, nel bilancio conclusivo, una visione di città «provinciale» tutto sommato marginale a livello manifatturiero, ma al tempo stesso «centro di affari nazionali e internazionali» e polo di smistamento al servizio del proprio contado e di altri centri non lontani<sup>15</sup>. È evidente nella ricerca, mai più ripresa, l'insegnamento del Maestro, a rivelare un approccio maturo alla storia

---

<sup>12</sup> L. Dal Pane, *L'economia bolognese del secolo XIII e l'affrancazione dei servi*, in «Giornale degli economisti e Annali di economia», n.s., 18 (1959), pp. 552-69, ora raccolto in *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. Antonelli - M. Giansante, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 61-74; Id., *Lo "Studio" e l'economia della città*, in *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani (Bologna, 21-26 ottobre 1963)*, a cura di Guido Rossi, I, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 41-53.

<sup>13</sup> Id., *La vita economica a Bologna nel periodo comunale*, Bologna, Tinarelli, 1957, in part. pp. 88, 106-7, 184-6.

<sup>14</sup> L. Cuomo, *Sul commercio dei panni a Bologna nel 1270*, in «Archivio Storico Italiano», 135 (1977), pp. 333-71.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 371.

economica della città, superando “silenti” raccolte di dati e note impressionistiche della storiografia passata.

Un contributo importante, ben orientato alla valorizzazione della nostra fonte per la conoscenza della società, ci è offerto ancora da Gianfranco Orlandelli. Alla fine degli anni '60 del Novecento, in occasione delle celebrazioni dantesche, definiva i libri memoriali «massima fonte per la storia civile bolognese del secolo XIII-XIV»<sup>16</sup>, e proponeva un tracciato di ricostruzione della cornice del «documento dantesco» in senso stretto sulla base di questi testi notarili, «documentazione multicolore e preziosissima, tutto un mondo, il vero mondo dei tempi di Dante»<sup>17</sup>. La messa a fuoco è dunque puntata sulla società nelle sue espressioni polifoniche, che oscillano tra la cultura giuridica più solida, al servizio tra l'altro del centralissimo settore economico-finanziario, e la pratica codificata dei rapporti di lavoro<sup>18</sup>.

Temi e metodologie d'approfondimento delineati in quegli anni '50-'60 segnano un vero spartiacque, prefigurando tra l'altro la possibilità di accostarsi con profitto alla sequenza replicata delle testimonianze per una storia quantitativa nodo centrale, di lì a pochi anni, del dibattito scientifico<sup>19</sup>.

Forse più incisive e meno scontate, le riflessioni di Orlandelli mostrano la determinazione dello studioso nel realizzare una frattura netta con le proposte operative del passato e le idee che le avevano generate. Considerazioni, in altri termini, che focalizzavano la coesione ineludibile tra la cultura consolidata ed elitaria di giuristi, notai e professionisti della politica e la vitalità di gruppi sociali e di

---

<sup>16</sup> G. Orlandelli, *I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1967, pp. 193-205, qui a p. 193.

<sup>17</sup> L'A. osserva con esperto occhio critico l'esperienza delle passate celebrazioni dantesche: *Ibid.*, pp. 200-3.

<sup>18</sup> *Ibid.*, pp. 193-4, 199-200, 205 (per le riflessioni conclusive). Va ricordata la perizia dello studioso nell'analisi e riordino del materiale prodotto fra '200 e '500 dalle magistrature economico-finanziarie del Comune felsineo: *Gli uffici economici e finanziari del Comune dal XII al XV secolo*, I, *Procuratori del comune, difensori dell'avere, tesoreria e contraltatore di tesoreria. Inventario*, a cura di G. Orlandelli, Roma, Ministero dell'interno, 1954.

<sup>19</sup> R. Ferrara, *Ricerca storica e nuove tecnologie. I Memoriali del Comune di Bologna: ipotesi e prime prospettive per il trattamento informatico di una fonte per la storia dello Studio*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 33 (1982), pp. 170-83, segnatamente pp. 174-6, 180-3.

patrimoni che quella cultura giuridica improntavano e alimentavano incessantemente, per vendere, acquistare, cedere e permutare beni immobili e mobili, per conferire alle figlie apporti dotali adeguati e sicuri, per disporre donazioni e lasciti testamentari, per ottenere denaro in prestito e impegnarsi formalmente a restituirlo entro un certo termine e con il dovuto *meritum*, per investire o depositare liquidità presso banchieri, mercanti, soci di imprese artigiane che necessitavano di incentivi per decollare oppure, già ben avviate – s'intende le imprese –, garantivano nel breve tempo occasioni di guadagni.

È sul terreno di questo ventaglio copioso di circostanze e di calcoli, latamente intesi, che si possono suggerire tracciati d'approfondimento. Si accennava ora alla velocità degli affari fissata dalle scadenze di un certo mercato di denaro. In effetti, il ritmo stesso delle operazioni di registrazione appare incalzante, riproponendo, tra l'altro, i tempi serrati del ricambio politico-istituzionale e, più in generale, della burocrazia. Anche sul piano contrattuale e nei rapporti di lavoro dovunque in pieno Duecento le scadenze si accorciano, non di rado in forma marcata, riflettendo principi e regole del mercato. I tempi sono strettissimi per l'acquisizione/registrazione degli atti cittadini e del primo suburbio da parte dei notai ai Memoriali: un solo giorno. Tre giorni vengono fissati nel caso si tratti di un sabato oppure della vigilia di un'importante festività religiosa<sup>20</sup>. Mentre, come noto, gli atti di ultima volontà godono di una regolamentazione speciale, con procedure complicate che rimandano alla delicatezza delle circostanze<sup>21</sup>.

I luoghi delle registrazioni. Si tratta di contesti veramente rappresentativi, quasi emblemi della città, della sua economia, dei suoi abitanti. Coincidono con i punti nevralgici della città-mercato. E i giuristi chiamati a formulare le regole, che svolgono la professione al servizio di una città prosperosa – anzi, per aumentarne la prosperità – lo fanno bene. Ogni giorno uno o più notai addetti

---

<sup>20</sup> Circoscrivo i rinvii a qualche passaggio centrale della normativa medioduecentesca, molto conosciuta: *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, III, Bologna, Regia tipografia, 1877, pp. 625-6, 630-1.

<sup>21</sup> *Ibid.*, pp. 627-30. Va segnalato che già il titolo della norma istitutiva dell'ufficio (1265) distingue espressamente *contractus* e *ultime voluntates*. Si veda con puntualità d'analisi: Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, pp. 230-2.

ai Memoriali dovranno esercitare presso il Palazzo del Comune, sede di un attivissimo mercato giornaliero, alimentare e non (il *forum de medio*), riservato essenzialmente alla vendita al minuto. Di sabato uno o più notai dovranno stazionare nel *campum mercati*, presidiando in certo modo affari e negozi, conclusi perlopiù tra operatori cittadini e produttori o sensali giunti dal contado. Il *campum* è il luogo privilegiato d'incontro e di scambio tra città e campagna, coinvolgendo anche centri del Ferrarese e della vicina Romagna<sup>22</sup>. La presenza dei notai dei Memoriali è quotidiana anche presso il Cambio, dove preferibilmente vengono registrati gli atti di mercanti e di cambiatori, indigeni, toscani e forestieri, e i mutui concessi agli scolari. Il Cambio è adiacente all'altro centralissimo polo commerciale, il mercato *de Porta* (Porta Ravegnana)<sup>23</sup>. Il controllo delle magistrature cittadine è così compiuto, ben posizionato nei punti vitali dei circuiti economici.

Un contratto di mutuo dell'autunno 1280, rogato dal notaio *Sucus Rovisii* in Bologna, *in domo gabelle* (un altro luogo cruciale del mercato, affacciato sulla piazza del Comune), accenna ad aspetti procedurali. Così, le parti si incontrano alla presenza di cinque testimoni: l'elenco è aperto da Gerardino notaio «ad memorialia, qui hoc instrumentum debet ponere in memorialia», seguito da un altro notaio e da Ugolino nunzio del Comune. In calce alla pergamena, a seguire la sottoscrizione dell'estensore, una breve nota segnala che Gerardino notaio ha effettivamente trascritto nel memoriale (*posuit in memorialis*) il contratto di prestito<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Conosciuto anche come *campum fori* o *forum Bononie* occupava un'area coincidente a una parte dell'odierna piazza VIII agosto. È noto che questo mercato, pur trovandosi decentrato, godeva di una postazione strategica di tutto rispetto, prossimo al naviglio e al tracciato d'acqua e stradale che raggiungeva il Ferrarese, un tracciato cardine dei commerci, collegato al Po e dunque all'Adriatico. Istituito nella seconda decade del '200 ed espressamente riservato ad animali, legname e comunque merci e materiali ingombranti, il *campum fori* doveva alleggerire il carico del polo urbano di porta Ravennate, dove oltretutto la presenza di bestiame, carri e derrate agricoli minacciava il decoro urbanistico. *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, II, pp. 220-4. *Atlante storico delle città italiane*, diretto da F. Bocchi - E. Guidoni, *Emilia-Romagna*, II, *Bologna*, 2, *Il Duecento*, a cura di F. Bocchi, Bologna, Grafis, 1995, pp. 25-6.

<sup>23</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, p. 628.

<sup>24</sup> Bologna, Archivio di Stato [d'ora in avanti BO, AS], *Lambertini*, b. 3, n. 14. Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, pp. 220-4.

Altre piste sono suggerite da qualche emergenza lessicale. Esistono nel testo statutario parole-chiave che conducono, più e meglio di altre locuzioni, nel cuore delle nostre testimonianze.

«Ut falsitibus que circa instrumenta fiebant, omnimodo obviare»<sup>25</sup>: si tratta della sezione incipitaria del provvedimento in questione, che accenna qui a una delle principali finalità delle registrazioni dei Memoriali, ovvero garantire la regolarità e «la certezza dei diritti nascenti dai negozi tra privati, [esigenza] così ampiamente diffusa ed avvertita nel secolo XIII»<sup>26</sup>.

«Illud instrumentum sit cassum et nullius valoris»: l'espressione, con tono deciso, ricorre alcune volte nel testo normativo, e sottolinea ancora una volta la centralità della garanzia dei diritti assicurata dai Memoriali, a proposito di inadempienze e trasgressioni da parte dei contraenti oppure del notaio estensore: circostanze nelle quali erano applicate sanzioni elevate, sino a un massimo di 100 lire<sup>27</sup>.

Un terzo punto di riflessione ci è offerto da “presenze” e “assenze” nei Memoriali. Ovvero da quei criteri di esclusione degli atti da acquisire e registrare che rimarcano la volontà di discernere e selezionare operazioni economico-finanziarie, patti e convenzioni. A iniziare, come noto, da quelle con valore di 20 lire e oltre le 20 lire, al di sotto delle quali non si ravvisò l'opportunità di controlli e registrazioni. Il che equivale a dire, per esempio, che nessuna casa, anche modesta per qualità dei materiali e dimensioni, sita in città poteva sfuggire in caso di vendita o locazione all'intervento del nostro ufficio<sup>28</sup>; così come un piccolo lotto di terra edificata oppure arativa, con o senza filari di viti, sino a una superficie massima di mezzo ettaro<sup>29</sup>. Anche le compravendite di tessuti non potevano facilmente eludere l'inserimento nei Memoriali, se una pezza di lana *bixella*, di scarsa qualità, con vello di pecora era valutata all'incirca 50 lire. Stime ben più contenute si rintracciano

---

<sup>25</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, p. 625.

<sup>26</sup> Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, p. 218; il nodo della salvaguardia dei diritti sulla base delle scritture dei notai va però correttamente allargato alle principali città del centro-nord: *Ibid.*, pp. 204-18.

<sup>27</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, p. 626.

<sup>28</sup> La documentazione del secondo Duecento segnala per le case in città valutazioni che partono da 30 lire sino a più centinaia per grandi *domus* dei gruppi consortili. Nel contado, i costi si aggirano sulle 20 lire.

<sup>29</sup> Una tornatura (2080 mq.) di arativo e di terreno edificato o edificabile costava 8-10 lire, una tornatura di vigna 15-20 lire.

per abbigliamento e biancheria; è probabile che si tratti di capi usati. L'acquisto di una veste probabilmente maschile con bottoni d'argento comportava una spesa di 10 lire, giustificata in massima parte dalla presenza di ornamenti preziosi; indumenti più semplici e ordinari, come camicie e pelliccioni potevano costare, rispettivamente, 5 e 35 soldi. I prezzi di una coperta di pignolato (fustagno) e di un lenzuolo erano, in ordine, 30 soldi e 10 soldi<sup>30</sup>.

Le "presenze", ovvero l'obbligo della registrazione. Il testo così recita: «E ciò si applichi a tutti i contratti, le dichiarazioni (*confessionibus*) extragiudiziali, le estinzioni di obbligazioni e debiti (*liberationibus*), i patti e le convenzioni tutti superiori alla cifra di 20 lire»<sup>31</sup>. La categoria più folta e variegata è certamente quella dei contratti (*contractibus*), dove si riuniscono le diverse transazioni fondiarie, comprese le permutate e le donazioni, i mutui e gli investimenti di denaro in genere, i conferimenti dotali – sono le tipologie più frequenti. A parte, come detto, stava la regolamentazione degli atti testamentari<sup>32</sup>.

Le "assenze", ovvero le tipologie di scritture non tenute all'obbligo della registrazione: «Fatta eccezione per...» – così, ancora, il testo. La disposizione statutaria si fa ripetitiva, insistendo su quel particolare monetario – *quantitatem*, le 20 lire – nel quale si riconosceva e col quale si fissava una sorta di *discrimen* socio-economico, una spaccatura, insomma, funzionale per gli obiettivi che la politica comunale, nel suo complesso, intendeva raggiungere dando vita all'ufficio e alla sua attività. Si elencavano atti di procura e di tutela, inventari esclusi dalle registrazioni perché di valore giudicato modesto, proseguendo con notazioni dettagliate a segnalare, come non soggetti al controllo dei Memoriali, contratti di lavoro con coltivatori (*locationes possessionum datarum ad laborandum*) e patti, ugualmente di lavoro, siglati con discepoli e apprendisti in artigianato oppure in attività rurali (*et*

---

<sup>30</sup> Per prezzi e stime elencati, tutti relativi agli anni '50 e '60 del Duecento: BO, AS, *Atti dei notai del distretto di Bologna, Archivio del notaio Manfredo di Enrichetto Sala*, regg. 1.1 e 1.2.

<sup>31</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, p. 626.

<sup>32</sup> Accenno solo all'esclusione dai Memoriali di testamenti di studenti, forestieri, viaggiatori e pellegrini, che, se presenti, dovevano comunque essere depositati presso gli enti religiosi a ciò deputati. Riferimenti ai Memoriali in S. Giuliodori, *Le bolognesi e le loro famiglie*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo. Atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008)*, a cura di M.C. Rossi, Verona, Cierre, 2010, pp. 239-56, in particolare pp. 243-5.

[locationes] scutiferorum sive servientum et discipulorum positorum ad artes)<sup>33</sup>.

Alla luce della centralità della circolazione del denaro, cui corrisponde a livello testimoniale una quantità consistente di mutui *promissiones* e *absolutiones*<sup>34</sup>, mi pare meriti attenzione tra i capitoli statutari del 1265 la norma che restringe a uno soltanto il numero dei creditori tenuti a presenziare alla registrazione di una soluzione di debito. Mentre per gli atti di compravendita e le alienazioni di beni fondiari e immobili si stabilisce che solo l'attore del negozio partecipi all'incontro con il notaio, escludendo così *consentientes et renunciantes* – di solito familiari con ruoli patrimoniali decisivi<sup>35</sup>.

A questa sequenza impressionistica di rilevanze e spunti, ammiccanti a nodi importanti quali, tra gli altri, la snellezza burocratica e l'esistenza di categorie privilegiate, affianco per concludere qualche riflessione sulle tendenze degli studi dei decenni più recenti. Mi sembra di potere rimarcare un'adesione criticamente matura, attraverso lo spoglio dei Memoriali, a temi economico-sociali tradizionali – e sempre stringenti – osservati alla luce di una sicura attenzione all'antropologia e alla sociologia. Una segnalazione particolare va per gli imponenti lavori di ricerca e studio sui testamenti due-trecenteschi condotti da Martin Bertram a partire dagli anni '90<sup>36</sup> e, più recentemente, dalla compianta Shona Kelly Wray<sup>37</sup>. Si tratta di indagini diverse per

---

<sup>33</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, p. 629.

<sup>34</sup> Calcoli, esemplificazioni, osservazioni in G. Albertani, *Città, cittadini, denaro. Il prestito cristiano a Bologna tra Due e Trecento*, Bologna, CLUEB, 2011, pp. 72-89.

<sup>35</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, III, p. 629.

<sup>36</sup> Tra i numerosi saggi in tema, vedi segnatamente: M. Bertram, *Bologneser Testamente. Erster Teil: die urkundliche Überlieferung*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 70 (1990), pp. 153-223; Id., *Bologneser Testamente. Zweiter Teil: sondierungen in den Libri Memoriali*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 71 (1991), pp. 195-240.

<sup>37</sup> S.K. Wray, *Communities and crisis. Bologna during the Black Death*, Leiden-Boston, Brill, 2009, in particolare pp. 11-56. Inoltre: Ead., *Boccaccio and the doctors: medicine and compassion in the face of plague*, in «Journal of Medieval History», 30 (2004), 3, pp. 301-22, (trad. it. *Boccaccio e i dottori: medicina e compassione di fronte alla peste*, a cura di M. Giansante, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 64 (2014), pp. 65-103).

obiettivi e metodologie. Scandagliando i Memoriali medietrecenteschi nello scenario eminentemente cittadino e calandosi nel cuore sociale del contagio, la studiosa americana poteva osservare la forza del tessuto sociale stesso, la sua coesione, incardinata su saldi, quotidiani rapporti di vicinato: una vitalità radicata che scontrandosi col messaggio di morte propagato dall'epidemia finì per salvaguardare le strutture portanti della società medesima<sup>38</sup>.

Indagini consistenti, dirette alla ricostruzione del mercato di denaro principalmente in città – e comunque partendo, giocoforza, dalla città e dal suburbio –, hanno promosso nell'ultimo quindicennio sondaggi mirati tra gli atti dei Memoriali. Il traffico di denaro costituisce snodo focale nell'economia delle città tra pieno e tardo Medioevo e lungo l'Età moderna. Per i meccanismi complessi dell'accumulo, dell'impiego e dello scambio di ricchezza, qui concentrati ed espressi in movimento incessante di liquidità per prestiti o mutui prevalentemente di media portata<sup>39</sup>, si è focalizzato anzitutto il credito esercitato dalle grandi famiglie di cambiatori, gruppi politicamente emergenti, iscritti all'Arte e perfettamente inquadrati nelle istituzioni pubbliche<sup>40</sup>. In parallelo, è stato investigato il mondo vitalissimo del credito praticato al di fuori degli organismi istituzionali con modalità non codificate, dunque informali, da operatori e consorzi domestici: gruppi nei quali rintracciamo mercanti, artigiani, osti e rivenditori, grandi e piccoli,

---

<sup>38</sup> Per la risposta della cittadinanza al contagio vedi soprattutto: Wray, *Communities and crisis*, pp. 99-146 ("Social reactions of the populace during the Black Death"); nel bilancio conclusivo (pp. 261-4) la proposta interpretativa si definisce meglio nell'intreccio tra la quotidianità attestata dalla pratica minuta, incessante dei notai e certi tempi lunghi delle registrazioni dei testamenti nei Memoriali, che suggeriscono uno sguardo più "disteso" sulla popolazione: «The shock of the Black Death in Bologna is clear. Daily life was radically changed as more and more people fell ill, were unable to carry on their usual commercial transactions (...). But the notaries did not give up and abandon their work (...). The story of how this remarkable primary source endured the Black Death mirrors that of the townspeople. People persevered at what they had always done: their work, their family, and their civic duties. They were supported in their efforts by the strong communities of the parish, neighbourhood, and the family».

<sup>39</sup> Tra gli altri, molto recentemente: M.G. Muzzarelli, «Per ussire de affanno». *Il credito informale, improprio, nascosto*, in *Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX)*, a cura di M. Carboni - M.G. Muzzarelli, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 11-26.

<sup>40</sup> M. Giansante, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna, Il Mulino, 2008.

uomini e donne, piccoli e medi proprietari fondiari – nel contesto informale domina certamente il prestito minuto e a consumo<sup>41</sup>.

Ma è giunto il tempo di guardare avanti, per abbozzare ancora qualche percorso di ricerca e studio. Sul piano del metodo si dovrà necessariamente combinare la raccolta complessiva di dati, “impersonale” e meccanica, con un’attenzione minuta alle identità di uomini, donne e famiglie, ai contenuti del singolo atto documentario, alla specificità delle circostanze giuridiche e patrimoniali affrontate, appunto, dal documento singolo. Così per il duplice, distinto circuito del credito cui s’accennava, in merito al quale l’esuberanza quantitativa delle nostre fonti consente di monitorare e conteggiare, su basi cronologiche determinate, la portata realistica del movimento di denaro, e favorisce nel contempo le ricostruzioni identitarie – singoli e famiglie – di cui s’è detto. Un approfondimento in tal senso porterebbe a superare una certa rigidità, in termini di gruppi sociali, propria degli orientamenti storiografici di fine ‘800 e prima metà ‘900, quando oltretutto l’esistenza di una circolazione creditizia esterna al mondo delle istituzioni veniva del tutto trascurata. Al contrario, oggi si è assodata la centralità del credito cosiddetto informale quale tassello strutturale del sistema economico, e per questo molto dobbiamo alle indagini sulle registrazioni dei Memoriali.

Una pista poco o punto esplorata, partendo dalla serialità delle testimonianze, riguarda i conferimenti dotali: ricchezze che siglano accordi politici, che regolamentano dissidi e discordie, che solitamente rappresentano investimenti ben ponderati, sia per i mariti sia soprattutto per le mogli vedove che ottengono la *restitutio dotis*. Anche in questo caso, nel quadro d’insieme offerto dai dati quantitativi s’innestano dinamiche familiari non di rado parti vive della politica istituzionale.

In chiusura, resta da segnalare il nodo del commercio, in particolare per quanto concerne la fornitura di materie prime, riservate come cuoio e pellame perlopiù alle manifatture locali, oppure destinate a proseguire verso altri centri di lavoro e produzione. Indagini sistematiche, praticabili attraverso i Memoriali, su qualità, consistenza e geografia dei traffici potranno chiarire i connotati genuini di un polo di mercato decisamente strategico e per più aspetti multifunzionale.

---

<sup>41</sup> Albertani, *Città, cittadini, denaro*.



Massimo Giansante

*La memoria poetica del Comune di Bologna fra XIII e XIV secolo*

*A Luca Gentilini  
amico carissimo  
nel suo sessantesimo  
12 novembre 2016  
(wish you were here)*

I. DESCRIZIONE DEL FENOMENO

La presenza di testi poetici italiani all'interno dei registri notarili del Comune di Bologna parrebbe, a prima vista, rientrare nel più ampio fenomeno della cosiddetta tradizione eccentrica dell'antica poesia italiana<sup>1</sup>. Gran parte delle testimonianze che ci tramandano le liriche della scuola siciliana, dei poeti toscani, emiliani, veneti, dunque della più antica poesia italiana, non proviene da codici di contenuto letterario, da canzonieri allestiti specificamente per tramandare rime; si tratta invece di presenze variamente definite (allogre, clandestine, avventizie, occasionali, stravaganti, persino parassitarie), ma comunque considerate estranee rispetto ai manoscritti che le accolgono e che erano stati prodotti per altre finalità: amministrative, giudiziarie, contrattuali, in sintesi per finalità giuridiche. Una considerazione

---

<sup>1</sup> Per una sintesi di questo denso nucleo tematico e per i riferimenti alla più aggiornata bibliografia, rinvio a A. Antonelli, *Dalle rime alle tracce*, in *Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi. Atti della Giornata Carducciana (Bologna, Archivio di Stato, 14 dicembre 2008)*, a cura di M. Giansante, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2011, pp. 107-98, in particolare pp. 159-62.

preliminare si impone immediata: si tratta di testimonianze eccentriche solo rispetto ad una mentalità moderna, portata a distinguere schematicamente testi e contesti di contenuto letterario da quelli pratici, giuridici, amministrativi. In realtà quel fenomeno si rivela diffusissimo fra le scritture dei secoli XIII e XIV. Per alcuni autori, per tutti i poeti italiani pre-danteschi, si può dire anzi che le testimonianze “eccentriche” che ce li tramandano siano decisamente maggioritarie rispetto a quelle che diremmo normali. D’altra parte, fra i manoscritti superstiti, quelli nati con una specifica vocazione letteraria sono, fra Due e Trecento, davvero rarissimi; tre in tutto quelli noti fino ad oggi: due fiorentini (Biblioteca Nazionale Centrale, Rari, 217, già Palatino 418; Biblioteca Medicea Laurenziana, Medicei Laurenziani Rediani, 9) ed uno vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticani Latini, 3793)<sup>2</sup>. È possibile, probabile anzi, che altri siano andati perduti, ma certo si trattava di strumenti di scarsissima diffusione; al contrario, la pratica che continuiamo a chiamare eccentrica era frequentissima e ne abbiamo numerose testimonianze. I cultori di poesia italiana di quei decenni, spesso attivi in ambienti notarili e cancellereschi, erano soliti affidare le rime che andavano raccogliendo a contesti documentari destinati a tramandare scritture latine di contenuto giuridico. Si può dire dunque che la poesia italiana delle origini trovi abitualmente spazi di ospitalità in contesti documentari latini. Vorrei ribadire questo concetto di ospitalità, con il corollario di significati ad esso accostabili nell’area semantica dell’affinità, per respingere, subito e con decisione, quello di preteso “parassitismo” delle rime rispetto ai documenti giuridici che li accolgono; al termine di queste riflessioni si potrà, come vedremo, andare anche oltre, spingendoci a superare anche il concetto di estraneità fra poesie e atti notarili, che, quantomeno nello specifico caso dei *libri memorialium* bolognesi, potranno in ultima analisi apparirci perfettamente solidali.

Iniziamo con qualche dato quantitativo, atto a rendere ragione dello spessore del fenomeno e della sua importanza negli ambiti della filologia e della critica del testo, ma anche in quelli della storia della cultura e dei ceti intellettuali. Il censimento recentemente pubblicato

---

<sup>2</sup> Su questi primi canzonieri della lirica italiana, si veda la sintesi di L. Leonardi, *La poesia delle origini e del Duecento*, in *Storia della letteratura italiana*, X, *La tradizione dei testi*, Roma, Salerno, 2001, pp. 5-89, in particolare pp. 23-34.

da Armando Antonelli ha segnalato la presenza nell'Archivio di Stato di Bologna di circa 240 tracce in lingua volgare (non solo poesie, ma anche filastrocche, aforismi, amenità varie), affiorate dall'esame di circa 6.600 registri di atti giudiziari datati 1280-1451<sup>3</sup>. Il nostro campo di ricerca è più specifico e limitato rispetto a quello di Antonelli, riguardando esclusivamente i testi poetici, integrali o più spesso frammentari, conservati nella serie dei *Memoriali* del Comune, cioè nei 322 volumi, datati 1265-1436, in cui venivano per legge trascritti i contratti eccedenti le 20 lire e i testamenti rogati a Bologna<sup>4</sup>. In realtà, all'interno della serie, le poesie sono state individuate unicamente nei volumi compresi fra il 1279 e il 1333. Il fenomeno dura dunque poco più di un cinquantennio e le ragioni stesse della sua origine e della sua scomparsa costituiscono un elemento non secondario di interesse. Nei 144 volumi compresi in questi estremi cronologici, volumi di estensione assai varia, dalle 400 alle 700 carte circa, le ricerche condotte negli ultimi 150 anni hanno consentito di individuare un *corpus* di 115 poesie, pubblicato integralmente da Sandro Orlando nel 2005<sup>5</sup>.

Fra gli autori rappresentati in questo repertorio, sono presenti alcuni esponenti della tradizione siculo-toscana e provenzale, come Jacopo da Lentini, l'Abate di Tivoli, Bonagiunta Orbicciani, Onesto da Bologna, Arnaut Daniel, Rigaut de Berbezilh, e poi i grandi protagonisti della stagione stilnovista: Guido Guinizelli, Dante, Cavalcanti, Cino. Ma da un certo punto di vista è ancora più importante la presenza nei Memoriali di una corposa silloge di poesie popolari e giullaresche, amatissime da Carducci, loro primo lettore. Assai rilevanti, quelle trascrizioni, perché quasi sempre si tratta di attestazioni uniche di autori anonimi: poesie, dunque, che conosciamo solo grazie ai notai dei Memoriali, che in questo caso hanno salvato dal naufragio e ci hanno tramandato una serie di «preziosi quadretti di vita popolare», come ebbe a definirli Santorre Debenedetti<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Antonelli, *Dalle rime alle tracce*, pp. 122-3, 166-8.

<sup>4</sup> Sull'Ufficio dei memoriali, sulla sua istituzione e sulle sue competenze e finalità, si possono vedere ora i saggi di G. Morelli e D. Tura pubblicati nel presente volume.

<sup>5</sup> *Rime due e trecentesche tratte dall'Archivio di Stato di Bologna*, a cura di S. Orlando, con la consulenza archivistica di G. Marcon, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 2005.

<sup>6</sup> S. Debenedetti, *Osservazioni sulle poesie dei Memoriali bolognesi*, in «Giornale storico della letteratura italiana», 125 (1948), pp. 1-41, poi in Id., *Studi filologici*, Milano, Angeli, 1986, pp. 77-107, in particolare p. 98.

## II. LA FORTUNA CRITICA DELLE *RIME* DEI MEMORIALI

Per circa sei secoli le poesie dei Memoriali sono rimaste nascoste, mimetizzate fra i contratti dei registri, senza che i pochi che avevano occasione di percorrere quelle pagine vi dessero alcuna importanza. D'altra parte, finché la storiografia positivista non raggiunse piena maturità, sviluppando un concreto e strutturato interesse per fonti di quel genere, la documentazione di tipo notarile risultava poco attraente anche per studiosi attenti e vivaci, come potevano essere a Bologna, fra Sette e Ottocento, Lodovico Savioli, che pure i Memoriali li andava percorrendo non occasionalmente, ma per puri interessi genealogici, oppure Ottavio Mazzoni Toselli, attivissimo ricercatore ma prevalentemente attratto dalla documentazione giudiziaria<sup>7</sup>. I primi a prendere in esame in modo sistematico i *libri memorialium* del Comune, e a notare quindi alcune delle poesie che vi si annidavano, furono, alla fine degli anni Cinquanta del XIX secolo, due eruditi bolognesi, Angelo Gualandi e Giovanni Gozzadini. Quest'ultimo in particolare, presidente della Deputazione di storia patria e a lungo impegnato in una poderosa e pionieristica ricerca sulle torri gentilizie di Bologna, percorse a tappeto quella serie, dai primi volumi del 1265 a tutto il 1300, ed ebbe modo quindi di schedare numerose trascrizioni poetiche, segnalandole a Carducci, all'epoca giovane segretario della Deputazione<sup>8</sup>.

Iniziava così, nei primi anni Sessanta, la fortuna critica delle *Rime* dei Memoriali bolognesi ed iniziava ai livelli più alti della tradizione

---

<sup>7</sup> Su Savioli e il suo metodo di ricerca, vedi G. Fasoli, *Sugli "Annali bolognesi" di Ludovico Savioli*, in Ead., *Scritti di storia medievale*, Bologna, La Fotocromo Emiliana, 1974, pp. 733-41; M. Giansante, *I falsi nella storia di Bologna. Dal Privilegio Teodosiano a Lodovico Savioli*, in *Documenti, archivi, storie della città. Quattro digressioni bolognesi fra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M. Giansante, Bologna, Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna, 2015, pp. 95-112. Su Mazzoni Toselli e le sue ricerche, qualche osservazione in M. Giansante - S.R. Blanshei, *Dai Bastardini ai Celestini. Documenti e studi sulla giustizia in Età comunale*, in *"Il passato davanti a noi". 140 anni dell'Archivio di Stato di Bologna (1874-2014). Atti del convegno di studi (Archivio di Stato di Bologna, 20-21 novembre 2014)*, a cura di E. Ariotti - S. Alongi, Bologna, Il Chiostro dei Celestini. Amici dell'Archivio di Stato di Bologna, 2016, pp. 57-81, in particolare pp. 57-61.

<sup>8</sup> La vicenda è stata di recente rievocata da D. Tura, *Carducci e il mondo degli archivi*, in *Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi*, pp. 45-65.

filologica. Carducci infatti era giunto a Bologna nel 1860, primo professore di letteratura italiana dell'Università post-unitaria, appena venticinquenne ma solidamente avviato, fin dagli anni fiorentini, allo studio della poesia italiana delle origini: già nel 1865 dunque, poteva pubblicare sulla *Rivista italiana di scienze, lettere e arti* la prima scelta di poesie dei Memoriali, seguita nel 1876 da un nuovo nucleo di rime, pubblicato negli *Atti e memorie* della Deputazione<sup>9</sup>. La silloge comprendeva ovviamente Guinizelli e Dante, anche se le sue attenzioni critiche più vive si concentrarono immediatamente, più che sui grandi autori dello Stilnovo, su alcune poesie popolari e giullaresche: le ballate a contrasto “delle comari” e “delle cognate”, quella fra madre e figlia *Mamma, lo temp'è venuto*, la filastrocca *Fòr de la bella bella cayba*, l'alba *Pàrtite amore adeo* e così via. Le ragioni del privilegio accordato alle rime popolari rispetto a quelle dotte sono piuttosto interessanti e possono essere ricondotte a due argomentazioni: la prima inerente i generi letterari delle composizioni, i loro caratteri e i rispettivi modi di trasmissione, la seconda più specificamente ideologica. Da un lato, Carducci era portato a considerare le attestazioni dei grandi autori, Dante in primo luogo, importanti dal punto di vista della diffusione e del culto di quelle opere (e i meriti di Bologna in questo ambito erano all'epoca già acclarati), ma non molto affidabili dal punto di vista testuale, per ragioni che esamineremo tra breve. Al contrario, per le poesie popolari si trattava quasi sempre di attestazioni uniche, e pertanto di importanza assoluta. Ma altre ragioni rendono ancor più interessante quell'attenzione privilegiata. Come ha mostrato egregiamente Giorgio Marcon in un saggio del 2011<sup>10</sup>, Carducci fu anche un precursore delle tematiche etno-antropologiche, cioè dello studio scientifico della cultura popolare che all'epoca muoveva i primi passi in Germania, in Italia e in Francia, e per questo trovò fra le poesie

---

<sup>9</sup> G. Carducci, *Della lirica popolare italiana del secolo XIII e XIV e di alcuni suoi monumenti inediti o trovati ultimamente*, in «Rivista italiana di scienze, lettere ed arti», 232 (6 marzo 1865), 233, (13 marzo 1865), poi in Id., *Opere di Giosue Carducci*, XVIII, *Archeologia poetica*, Bologna, Zanichelli, 1908, pp. 63-89; Id., *Intorno ad alcune rime dei secoli XIII e XIV ritrovate nei Memoriali dell'Archivio Notarile di Bologna*, in «Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. 2, 11 (1876), pp. 105-220, poi in Id., *Opere di Giosue Carducci*, XVIII, pp. 107-282.

<sup>10</sup> G. Marcon, *Carducci e la poesia popolareggiante nella tradizione dei Memoriali*, in *Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi*, pp. 67-106.

popolari dei Memoriali una fonte preziosissima per le sue ricerche. Ed infine, ma non ultima ragione di interesse, possiamo anche delineare per sommi capi un suggestivo scenario ideologico di questo approccio carducciano alle rime popolari bolognesi.

Negli anni Sessanta, il poeta e professore era apertamente, polemicamente schierato con i democratici repubblicani, che criticavano aspramente la politica del nuovo governo unitario, soprattutto in campo fiscale. Carducci in particolare riteneva che lo spirito del Risorgimento come movimento di popolo – a Bologna era molto viva allora la memoria del 1848 – fosse stato tradito dai governi Ricasoli, Rattazzi e Menabrea, che, con il comodo ed iniquo espediente della tassa sul macinato, scaricavano sui meno abbienti i costi maggiori delle guerre d'indipendenza. Era dunque, all'epoca, su posizioni garibaldine o mazziniane, e come tale fu ancor meglio riconosciuto dopo la pubblicazione, in forma di manifesto, dell'ode che nel 1868 celebrava il *Vigesimo anniversario dell'Otto Agosto 1848*<sup>11</sup>. Poesia potenzialmente eversiva agli occhi delle autorità, perché vi si adombrava una ideale continuità fra il popolo bolognese che nel 1848 aveva cacciato gli austriaci, salvando l'onore della città, e i manifestanti che vent'anni dopo protestavano contro la politica fiscale dei Savoia. Il prefetto provvide dunque a far rimuovere dai muri cittadini quel manifesto e a far sequestrare le copie dell'*Amico del popolo*, che ripubblicava l'ode carducciana. Il poeta era quindi oggetto di sorveglianza da parte degli organi di polizia, anche se godeva della stima e della solidarietà degli ambienti culturali e accademici, manifestate perfino da esponenti dell'area liberale e filo-governativa, come lo stesso Gozzadini. In seguito a quelle e ad altre vicende, tuttavia, il professor Carducci fu indagato e infine sospeso dall'insegnamento per tre mesi, in quanto «divulgatore di idee pericolose per la sicurezza dello Stato»: anche in questo caso affrontò la situazione con l'aperto, cordiale sostegno di colleghi e studenti universitari<sup>12</sup>. In effetti Carducci non era propriamente mazziniano: il suo vero riferimento politico era e

---

<sup>11</sup> Sul tema, recentemente: M. Giansante, *Il Sessantotto a Bologna. Carducci e la memoria dell'Otto Agosto 1848*, in «Strenna storica bolognese», 62 (2012), pp. 219-37.

<sup>12</sup> Sono vicende ben note e documentate dagli atti della Prefettura, conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna; per una recente sintesi: M. Giansante, *Carducci e il Medioevo. Poesia e ideologia*, in *Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi*, pp. 7-24.

rimase Francesco Crispi, cioè quella sinistra risorgimentale che finì poi per accettare la monarchia sabauda come elemento necessario all'unità nazionale e come unica via percorribile per una soluzione istituzionale della questione romana<sup>13</sup>. In questo contesto ideologico va dunque inquadrata anche la successiva conversione monarchica di Carducci, al di là delle polemiche meschine dei conservatori e dei clericali. In ogni caso, mentre viveva con tormento le delusioni politiche e le contraddizioni ideologiche dei suoi tempi, il poeta coglieva grandi soddisfazioni dal versante letterario di quella esperienza di vita. Proprio in quel periodo, infatti, osservava categoricamente che «ogni autorità procede primitivamente e legittimamente dal popolo, anche in poesia. I letterati ritoccano, ripuliscono, riordinano: quando sono grandi, ricreano la creazion popolare; quando son piccoli la scimiotteggiano; quando son nati d'una generazion decaduta che ha smarrito il sentimento e la norma della lingua dello stile e dell'arte l'aborriscono e la fuggono»<sup>14</sup>. Questa sua convinzione, che lo aveva accompagnato dalla Toscana a Bologna, Carducci la trovò splendidamente inverata nelle poesie dei Memoriali, che si disvelavano ai suoi occhi fra il 1860 e il 1865. Tanto che, in una lettera ad Alessandro D'Ancona del 1864, segnalava con entusiasmo all'amico il ritrovamento «in certi contratti notarili bolognesi del 1295 e del 1305 (...) di certe ballate che son numero uno. Perché son proprio burlesche, popolari»<sup>15</sup>.

Avviata dunque sotto l'altissima autorità culturale carducciana, la fortuna critica dei Memoriali come fonti per la storia della poesia italiana delle origini può essere schematizzata in due grandi periodi: il primo va dal 1865 al 1941, il secondo dal 1948 al 2005; fra i due periodi gli anni della seconda guerra mondiale e del dopoguerra. Il primo periodo prende l'avvio con l'edizione pionieristica del 1865 e si conclude con il volumetto di Adriana Caboni, che nel 1941 pubblicò tutte le rime fino ad allora affiorate. Furono decenni caratterizzati da alcuni momenti di intenso spoglio dei volumi notarili: così gli anni che

---

<sup>13</sup> Sulla complessa questione dell'ideologia politica carducciana, vedi U. Carpi, *Ideologia e politica di Carducci*, in *Carducci nel suo e nel nostro tempo. Atti del convegno (Bologna, 23-26 maggio 2007)*, a cura di E. Pasquini - V. Roda, Bologna, Bononia University Press, 2009, pp. 15-37.

<sup>14</sup> La citazione è puntualmente commentata da Marcon, *Carducci e la poesia popolareggiante nella tradizione dei Memoriali*, pp. 75-7.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 75.

precedettero il centenario dantesco del 1921, che videro i Memoriali percorsi da prestigiose figure di filologi e storici della letteratura, come Flaminio Pellegrini, Tommaso Casini, Francesco Novati, Giovanni Livi. L'edizione di Adriana Caboni coronò degnamente quel movimento di studi e rimase l'unico lavoro sistematico sui Memoriali bolognesi, fino alle recenti ricerche di Sandro Orlando. Dal punto di vista filologico, questo primo ottantennio di fortuna critica dei Memoriali fu potentemente condizionato dall'originale impronta carducciana, in base alla quale i registri notarili erano considerati una meravigliosa testimonianza della cultura e della sensibilità letteraria dei bolognesi, soprattutto dei notai bolognesi di età comunale, dell'alto livello di quella civiltà e della diffusa attitudine poetica dei ceti medi e popolari di quella città, ma dal punto di vista testuale si attribuiva loro una modesta affidabilità. Erano considerati cioè scarsamente utili per la critica del testo, per l'elaborazione di buone edizioni dei grandi autori, soprattutto perché, e qui sta il punto decisivo della questione, secondo tutta quella tradizione storiografica, sulla scia di Carducci, i notai dei Memoriali copiavano a memoria testi "che correivano" in quegli anni e in quegli ambienti, testi divulgatissimi e, per questo, spesso recitati pubblicamente. In altre parole, quelle testimonianze erano tanto preziose per la storia della cultura quanto irricevibili sul piano testuale. Questa, che era in buona sostanza l'opinione carducciana sulle tecniche di trascrizione e sul valore filologico delle rime dei Memoriali, venne sostenuta quasi unanimemente fino agli anni della seconda guerra mondiale. Quanto all'origine del fenomeno, Carducci riteneva che a motivare i notai bolognesi a vergare poesie fra i contratti fosse l'insostenibile tedio del lavoro amministrativo; una lettura che, se oggi può far sorridere, ha però il grande merito di tenere in debito conto alcune realtà importanti: i notai di quel periodo si formavano nell'ambito della facoltà d'arti e non di quella giuridica; avevano una spiccata sensibilità letteraria e spesso una vera vocazione poetica, per cui non era poi inverosimile che finissero per essere prostrati dalla trascrizione ininterrotta di contratti e testamenti. Non sarà un caso che a correggere in parte questa interpretazione sia stato, nei primi anni del Novecento, proprio un archivist, Giovanni Livi, direttore dell'Archivio di Stato e appassionato cultore di Dante, che affacciò una diversa ipotesi in merito alla genesi del fenomeno, sostenendo che a indurre i notai a trascrivere poesie non fosse la noia per il lavoro d'ufficio, ma al contrario l'intento

di adempiervi con maggiore efficacia ed eleganza. Con quei versi infatti essi avrebbero provveduto a riempire gli spazi bianchi fra i contratti, ad impedire inserti e falsificazioni: poesie come materiali connettivi dunque, al posto degli abituali fregi o tratti di penna<sup>16</sup>.

Queste interpretazioni, ma soprattutto la natura sostanzialmente “orale” delle trascrizioni, furono oggetto di una radicale revisione da parte di Santorre Debenedetti nel 1948<sup>17</sup>. Inizia con quel saggio la seconda fase della storia critica dei Memoriali, fase che dura tuttora ed è stata coronata dall’edizione integrale delle *Rime*, curata nel 2005 da Sandro Orlando, dopo che lo stesso Orlando ne aveva pubblicato una scelta in una fortunata edizione tascabile nel 1981<sup>18</sup>. La novità più rilevante in questa nuova stagione critica è che in essa veniva radicalmente contraddetta l’opinione che le poesie dei Memoriali fossero trascritte “a memoria”. Da Debenedetti a Orlando i filologi hanno invece perlopiù sposato l’idea che i notai di quell’ufficio, non solo trascrivessero da antigrifi e non a memoria, ma trascrivessero da esemplari spesso eccellenti e lo facessero con grande cura. Al contrario di quanto pensava Carducci, le trascrizioni dei Memoriali andavano pertanto inserite a pieno titolo negli stemmi e considerate con attenzione, perché portatrici di lezioni molto antiche e molto fedeli.

Era un cambiamento di non poco conto nel campo degli studi filologici e tuttavia, sebbene questa sia ancora oggi l’opinione più accreditata, l’intera questione è stata ripresa e discussa nel 2003 da Dorothea Kullmann, recuperando e aggiornando alcune osservazioni già proposte negli anni Cinquanta del secolo scorso da Maria Aurora Anzalone<sup>19</sup>. Il punto di osservazione ne risulta sensibilmente spostato rispetto a quello finora prevalente: in sostanza, afferma la Kullmann, distinguere in modo troppo rigido e schematico l’atteggiamento di

---

<sup>16</sup> G. Livi, *Dante, suoi primi cultori, sua gente in Bologna. Con documenti inediti facsimili e illustrazioni figurate*, Bologna, Cappelli, 1918, ipotesi subito ripresa da P. Rajna, *In prossimità di un grande centenario (Dante Alighieri, 1321-1921)*, in «Nuova antologia», 54 (16 gennaio 1919), 1128, pp. 125-38.

<sup>17</sup> Debenedetti, *Osservazioni sulle poesie dei Memoriali bolognesi*.

<sup>18</sup> *Rime dei Memoriali bolognesi (1279-1300)*, a cura di S. Orlando, Torino, Einaudi, 1981.

<sup>19</sup> D. Kullmann, *Osservazioni sui Memoriali bolognesi (con un frammento di lauda inedito)*, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 119 (2003), pp. 256-80; M.A. Anzalone, *Osservazioni sulle antiche rime italiane tratte dai Memoriali bolognesi*, in «Filologia romanza», 1 (1954), 3, pp. 95-110.

un copista da quello di un trascrittore “a memoria” risulta fuorviante. In primo luogo, perché non si può identificare, come avviene comunemente, la trascrizione a memoria con la tradizione orale: chi trascrive a memoria, infatti, non necessariamente lo fa sulla base di una tradizione orale; è possibile invece, ed anzi per le poesie dei Memoriali è questo il caso più probabile, che il copista possedesse o comunque avesse avuto fra le mani un manoscritto, memorizzandolo per interesse e passione personale e poi, all’occasione, mettendolo sulla pergamena. In questo caso, la trascrizione sarà più o meno vicina all’originale, a seconda della memoria più o meno acuta del copista, ma d’altra parte un passaggio dall’antigrafo alla memoria del copista è implicito in ogni attività di trascrizione e non sempre, sia pure in presenza dell’originale, il copista è diligente nel controllo e revisione della propria opera. In altri termini, più che considerare a priori affidabili le copie da antigrافي e sospette quelle “a memoria”, a parte l’accennata e dubbia distinzione fra le due categorie, occorrerà valutare caso per caso la correttezza del copista e i criteri del suo operare, nel caso dei Memoriali come negli altri. Quanto poi alla questione se i nostri notai avessero davanti a sé l’antigrafo, o l’avessero avuto in precedenza, oppure avessero memorizzato quel testo assistendo a recite o letture, anch’essa non potrà essere risolta in modo categorico, ma andrà analizzata caso per caso.

### III. LE *RIME* DEI MEMORIALI: TECNICHE E FINALITÀ DELLE TRASCRIZIONI

Come trascrivevano, dunque, le loro poesie i notai dei Memoriali, e perché lo facevano? Cercherò risposte a queste domande attraverso lo studio di un campione limitato ma significativo di rime del XIII secolo, con l’occhio attento più agli aspetti formali che a quelli testuali delle trascrizioni, ed in particolare analizzando: 1) la topografia delle trascrizioni poetiche, cioè l’azzonamento di quelle presenze nello spazio grafico dei registri; 2) le forme grafiche e diplomatistiche delle trascrizioni; 3) la consapevolezza metrica e “di genere” che i notai manifestano all’atto di trascrivere poesie<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Indicherò nelle note seguenti le rime esaminate, riferendomi agli originali (Bologna, Archivio di Stato, *Ufficio dei memoriali* [d’ora in avanti *Memoriali*]),

Rispetto agli spazi grafici che occupano nei registri, potremmo classificare le trascrizioni poetiche in due grandi gruppi: rime che troviamo in area vestibolare, nei fogli di guardia o comunque in zone che precedono l'intitolazione del registro; rime che si alternano ai contratti all'interno del registro, gruppo quest'ultimo di gran lunga più numeroso. La più celebre delle trascrizioni *in limine* è certamente quella che ci ha tramandato nel 1287 il sonetto dantesco “della Garisenda”, che campeggia in grande rilievo grafico a fronte dell'intitolazione del registro di Enrichetto delle Querce<sup>21</sup>. Trascrizione decisamente calligrafica, come del resto tutto il registro di questo notaio, che qui mette in campo però anche un'estrema accuratezza ortografica e testuale e una notevole sensibilità metrica. Inutile dire che le più recenti osservazioni sulla coloritura bolognese che il testo avrebbe avuto fin dall'origine, per scelta dell'autore dunque e non, come si è sempre ritenuto, ad effetto della cultura del copista, non fanno che avvalorare ulteriormente questa interpretazione, accentuando l'importanza della trascrizione<sup>22</sup>. Colpisce inoltre l'omaggio profetico che la più antica attestazione dantesca ha ricevuto dal suo copista, che ha voluto concederle il privilegio raro di uno splendido isolamento nello spazio, per il resto totalmente bianco, della pagina. In altri casi infatti, le trascrizioni poetiche si addensano nelle aree vestibolari, come nel registro di Antonio di Guido d'Argile del 1282, dove quattro ballate di tono popolare occupano completamente *recto* e *verso* del foglio che precede l'intitolazione<sup>23</sup>, o in quelli di Biagio Olivieri<sup>24</sup> e Bonaccorso Rombolini, nei cui fogli di guardia le rime si alternano agli appunti

citati con il numero del memoriale e l'anno, e richiamando di ogni poesia l'edizione nelle *Rime due e trecentesche tratte dall'Archivio di Stato di Bologna*, a cura di S. Orlando [d'ora in avanti *Orlando*].

<sup>21</sup> *Memoriali*, vol. 69 (1287), c. 203v; *Orlando*, pp. 48-9. Per la bibliografia sul memoriale di Enrichetto delle Querce, si veda la successiva nota 29.

<sup>22</sup> In verità, il più recente e autorevole editore e commentatore delle *Rime* di Dante, pur inclinando, sembra di capire, per l'idea tradizionale, non prende posizione in modo deciso fra le due interpretazioni, ed anzi sceglie di pubblicare il sonetto sia nell'edizione Barbi (*Le opere di Dante*, a cura di M. Barbi, Firenze, Bemporad, 1921), e quindi nella lingua toscana, sia nell'edizione De Robertis (*Le opere di Dante Alighieri*, II, *Rime*, a cura di D. De Robertis, Firenze, Le Lettere, 2002), e quindi secondo la lezione dei Memoriali bolognesi: D. Alighieri, *Rime*, a cura di C. Giunta, Milano, Mondadori, 2014, pp. 80-8.

<sup>23</sup> *Memoriali*, vol. 47 (1282), cc. 1r-v; *Orlando*, pp. 6-15.

<sup>24</sup> *Memoriali*, vol. 47 (1282), c. 120r; *Orlando*, pp. 15-7.

contrattuali, in trascrizioni a volte frammentarie, pure testualmente e metricamente corrette<sup>25</sup>.

Ma la grande maggioranza delle rime dei Memoriali è accolta nel corpo stesso dei registri e si alterna nelle pagine alle trascrizioni contrattuali. Senza preferenze molto evidenti, le poesie occupano varie zone dello spazio di scrittura. Alcune compaiono come prima posta della pagina, e possono talvolta estendersi anche su tutta la pagina, come nel caso dei registri di Niccolò Filippi e di Bonaccorso Rombolini<sup>26</sup>; altre sono ospitate in zone centrali della pagina, oppure occupano l'ultima o le ultime poste, come accade frequentemente nei registri di Niccolò Manelli<sup>27</sup>. È proprio quest'ultima localizzazione in fine di pagina ad aver alimentato l'idea che le trascrizioni poetiche dovessero occupare gli spazi lasciati in bianco in coda ai contratti. L'interpretazione "riempitiva" infatti sarebbe evidentemente in contrasto sia con la presenza di rime in area vestibolare, sia con la localizzazione all'inizio o nel corpo della pagina. A ben vedere però, neppure tutte le poesie trascritte in fine di pagina sembrano adattarsi a questa spiegazione, ma solo quelle che occupano poche righe o comunque uno spazio limitatissimo dello specchio di scrittura. In caso contrario, nulla avrebbe impedito al notaio di riempire lo spazio rimanente della pagina, non con una poesia ma iniziando la trascrizione di un nuovo contratto, da continuare poi, come accade di frequente, nella pagina successiva. In conclusione, fra tutti i casi esaminati, solo una trascrizione di Niccolò Filippi del 1286, che tramanda in modo frammentario una ballata di Albertuccio della Viola, e quattro o cinque trascrizioni di Niccolò Manelli di qualche anno più tarde manifestano una chiara funzione riempitiva. Qualora

<sup>25</sup> *Memoriali*, vol. 74 (1288), cc. 238r-v, 241r-v; *Orlando*, pp. 50-63.

<sup>26</sup> Di Niccolò Filippi si veda *Memoriali*, vol. 64 (1286), c. 100v-101r (trascrizione di due ballate che occupano tutta la c. 100v e parte della 101r); *Orlando*, pp. 27-9; *Memoriali*, vol. 64 (1286), c. 113r, 121v (trascrizioni che aprono le pagine, per il resto occupate da contratti); *Orlando*, pp. 29-31. Di Bonaccorso Rombolini, *Memoriali*, vol. 74 (1288), c. 281v (trascrizione di tre sonetti, fra cui *Omo ch'è sazo* di Guido Guinizzelli, che occupano l'intera pagina); *Orlando*, pp. 64-8.

<sup>27</sup> *Memoriali*, vol. 67 (1287), c. 10r: una stanza di ballata, trascritta da Niccolò Manelli come terza di quattro poste; *Orlando*, p. 36. Stessa situazione grafica nel registro di Biagio Olivieri, *Memoriali*, vol. 63 (1286), c. 247v; *Orlando*, pp. 17-8. Per le trascrizioni in fine di pagina di Niccolò Manelli, vedi *Memoriali*, vol. 67 (1287), cc. 16v, 28r, 34v, 80r, 117r, 121v, 200v; *Orlando*, pp. 36-46.

tali risultati fossero confermati dall'analisi topografica di tutte le poesie dei Memoriali, dovremmo concludere che neppure un 20% delle trascrizioni ha in realtà quello scopo strumentale, quella finalità invero piuttosto mortificante che la tradizione erudita attribuiva loro.

Passiamo ad esaminare le forme grafiche e gli aspetti diplomatici delle trascrizioni poetiche. A parte le ovvie differenze linguistiche, la scrittura impiegata dai notai nel trascrivere le rime non si distingue né per forme grafiche né per sistema abbreviativo da quella dei contratti. Là dove è particolarmente calligrafica e accurata, nei casi di Biagio Olivieri<sup>28</sup> ed Enrichetto delle Querce<sup>29</sup>, lo è nelle une come negli altri. A volte però interviene a segnalare la presenza poetica il diverso colore dell'inchiostro o, più spesso, una spazieggiatura più ampia delle lettere, o ancora le loro dimensioni più grandi o, raramente, più piccole rispetto a quelle degli atti notarili. Spesso poi l'allineamento dei versi nella trascrizione rispetta la struttura metrica dei componimenti, e questo li individua graficamente nel corpo della pagina, come appare nei registri di Biagio Olivieri e di Niccolò Manelli<sup>30</sup>. Non mancano tuttavia, allestiti dagli stessi notai, casi opposti di ricercato mimetismo grafico delle rime tra i contratti<sup>31</sup>.

Note di vario genere accompagnano e chiudono talvolta le poesie dei Memoriali. Rarissime, e comunque sempre piuttosto enigmatiche, le indicazioni d'autore<sup>32</sup>; molto frequenti al contrario le note marginali

<sup>28</sup> *Memoriali*, vol. 47 (1282), cc. 119-254; *Ibid.*, vol. 63 (1286), cc. 221-396.

<sup>29</sup> *Ibid.*, vol. 69 (1287), cc. 203-407. Sulla perizia grafica di Enrichetto, qualche interessante osservazione già in Livi, *Dante, suoi primi cultori, sua gente in Bologna*, pp. 5-7, ma si veda soprattutto A. Antonelli, *Rime stravaganti di Dante provenienti dall'Archivio di Stato di Bologna (con un approfondimento di ricerca sul sonetto della Garisenda di Enrichetto delle Querce)*, in *Le Rime di Dante (Garguano del Garda, 25-27 settembre 2008)*, a cura di C. Berra - P. Borsa, Milano, Cisalpino, 2010, pp. 83-115, ed ora in particolare il contributo di Vincenzo Cassì nel presente volume.

<sup>30</sup> *Memoriali*, vol. 63 (1286), c. 247; *Orlando*, pp. 17-8. *Memoriali*, vol. 67 (1287), cc. 28r, 34v, 117r, 121v; *Orlando*, pp. 38-43.

<sup>31</sup> *Memoriali*, vol. 63 (1286), c. 335v; *Orlando*, pp. 23-5. *Memoriali*, vol. 78 (1290), c.169r; *Orlando*, pp. 76-8.

<sup>32</sup> Potrebbe esserlo la nota *Blaxius* che introduce *Donna vostr'adorneze* nel registro di Niccolò Filippi, *Memoriali*, vol. 64 (1286), c. 100v; *Orlando*, pp. 27-9: ce ne occuperemo tra breve. Ancora più enigmatica la *G*, che secondo L. Continelli dovrebbe leggersi come iniziale di Guido Guinizelli, nel registro di Niccolò Manelli, *Memoriali*, vol. 67 (1287), c. 28r; *Orlando*, p. 38: cfr. *L'archivio dell'Ufficio dei memoriali. Inventario*, a cura di L. Continelli, I, *I Memoriali, 1265-1436*, I, 1265-1333, Bologna, Istituto per la storia dell'Università, 1988, p. 43.

riferite al genere metrico, in tutto simili a quelle che indicano le varie tipologie contrattuali. Si hanno così nei margini notazioni come *ballata*, o *sonetto*, o *cantinela*, che, soprattutto nei registri di Niccolò Manelli, si alternano a *mutuum*, o *venditio*, o *testamentum*, etc.<sup>33</sup>, mentre la nota marginale *v (volta?)* evidenzia frequentemente le terzine dei sonetti<sup>34</sup>. L'uso del segno paragrafale C, che all'inizio delle registrazioni notarili individua sempre il nome dei contraenti, nelle trascrizioni poetiche interviene costantemente a contrassegnare l'inizio del componimento e, quasi sempre, l'inizio delle strofe, nel caso di ballate, o, nel caso dei sonetti, la fronte (le due quartine) e la sirima (le terzine). Un altro elemento che allinea strettamente le trascrizioni poetiche a quelle contrattuali compare nel loro escatocollo, con l'impiego di clausole comuni, elaborate dalla pratica notarile a garantire la credibilità delle registrazioni. Così Biagio Olivieri nel 1286 chiude la trascrizione di tre ballate di tono cortese-guittoniano con la nota «et sic dicte partes venerunt et scribi fecerunt», con cui è solito chiudere i contratti<sup>35</sup>. Il suo collega Niccolò Filippi, negli stessi giorni, fa seguire la trascrizione di una prima ballata, di ispirazione siculo-toscana (*Perché murir me fati*), dalla *datatio* topica, «Bononie, in domo minorum» (probabilmente i *domini bladi*), e dalla *publicatio testium*: «presente me Nicholao Philippi teste», e infine dalla clausola consueta: «et sic dicti contrahentes presentes dicto notario dixerunt et scribi fecerunt»<sup>36</sup>. La stessa nota chiude la trascrizione, immediatamente consecutiva, di una seconda ballata (*Donna vostr'adorneze*), mentre l'ultimo di questo gruppo di tre componimenti, o secondo altri l'ultima strofa della ballata precedente, ma certamente trascritta dal notaio come unità autonoma, esibisce una clausola più articolata e interessante per noi: «facte heri sub portico pallacii veteris, a latere mane, presentibus me Nicholao notario et aliis pluribus et cetera, cum aliis predictis et cum dictis in instrumento contemptis. Et sic dicti contrahentes presentes dicto notario dixerunt et scribi fecerunt»<sup>37</sup>. Compagno dunque, puntualmente riportate dal notaio a chiudere una trascrizione poetica, le tradizionali *publicationes*

<sup>33</sup> *Memoriali*, vol. 67 (1287), cc. 16v, 80r, 117r, 121v; *Orlando*, pp. 36-46.

<sup>34</sup> *Memoriali*, vol. 63 (1286), c. 247v; *Orlando*, pp. 17-8. *Memoriali*, vol. 74 (1288), c. 241v; *Orlando*, pp. 56-8. *Memoriali*, vol. 78 (1290), c. 131r; *Orlando*, pp. 73-5.

<sup>35</sup> *Memoriali*, vol. 63 (1286), c. 297v; *Orlando*, pp. 19-20.

<sup>36</sup> *Memoriali*, vol. 64 (1286), c. 100v; *Orlando*, pp. 25-6.

<sup>37</sup> *Memoriali*, vol. 64 (1286), c. 101r; *Orlando*, pp. 27-9.

dell'atto notarile: la *datatio cronica*, riferita al giorno precedente, il che manifesta il rispetto dei tempi stabiliti di norma per la registrazione nei Memoriali; la *datatio topica*, con una precisissima localizzazione dell'atto di scrittura; la pubblicazione dei testimoni e le altre previste formalità<sup>38</sup>. Un analogo approccio tecnico alla trascrizione poetica manifesta Niccolò Manelli, forse il più prolifico fra questi notai-copisti.

Come interpretare dunque queste cornici formali delle trascrizioni poetiche? Potremmo pensare che i notai intendessero così mimetizzare le poesie fra i contratti, e talvolta ci riescono perfettamente, per dissimulare agli occhi dei superiori gerarchici queste loro divagazioni extra-istituzionali. La spiegazione invero si attaglierebbe bene, più che agli anni presi in esame, all'ultima fase del fenomeno, di cui tratta Giovanni Livi, che ipotizza un intervento "repressivo", attuato negli anni Venti del Trecento proprio da Ugolino delle Querce (ironia della sorte!), figlio di Enrichetto e all'epoca soprastante all'Ufficio dei memoriali<sup>39</sup>. Neppure sarebbe impossibile vedere in questi allestimenti grafici e giuridici una sorta di "parodia poetica" dei contratti, operata da notai letterati e annoiati: ipotesi accettabili entrambe e in fondo in linea con l'antica idea che quei copisti fossero oppressi, data la loro vocazione letteraria, dai doveri d'ufficio.

Ipotesi, tuttavia, che per il momento vorrei accantonare, per approfondire un poco questo tema dell'attitudine letteraria dei nostri copisti. Sia le trascrizioni vestibolari che quelle nel corpo dei registri dimostrano la sensibilità metrica piuttosto raffinata dei notai. In quelle del primo gruppo, cui possiamo accomunare le trascrizioni "a tutta pagina" di Bonaccorso Rombolini, l'allineamento della scrittura rispetta rigorosamente la struttura metrica dei componimenti: nelle ballate una riga per la ripresa e due righe per ogni strofa; nei sonetti una riga per ogni coppia di versi delle quartine e una riga e mezza per ogni terzina<sup>40</sup>. Questo allineamento dei versi è frequente anche nelle poesie

<sup>38</sup> Sui criteri adottati dai notai dei Memoriali nelle loro registrazioni contrattuali, si veda *L'archivio dell'Ufficio dei memoriali. Inventario*, pp. XVI e ss.

<sup>39</sup> G. Livi, *Dante e Bologna. Nuovi studi e documenti*, Bologna, Zanichelli, 1921, p. 22.

<sup>40</sup> Esempi di ballata nel reg. di Biagio Olivieri: *Memoriali*, vol. 47 (1282), c. 120r; *Orlando*, pp. 15-7, e in quello di Bonaccorso Rombolini: *Memoriali*, vol. 74 (1288), c. 238v; *Orlando*, pp. 55-6. Esempi di sonetto in quest'ultimo registro alle cc. 241r, 241v, 281v; *Orlando*, pp. 56-67, senza dimenticare, ovviamente, il caso eclatante di Enrichetto delle Querce.

che si alternano ai contratti<sup>41</sup>; nel caso invece delle trascrizioni in forma di prosa, pure frequenti, l'inizio delle strofe viene evidenziato dal segno paragrafale, mentre la separazione fra i versi è quasi costantemente segnalata dal punto<sup>42</sup>. Un caso splendidamente emblematico di questo tipo è la ballata *Doglio d'amor sovente* trascritta da Biagio Olivieri fra i contratti del 10 maggio 1286, che la precedono e la seguono nel corpo della pagina. La rinuncia al criterio grafico della poesia fa sì che il testo letterario, racchiuso fra una vendita e un'obbligazione, risulti ad esse perfettamente assimilabile e di fatto mimetico nello specchio di scrittura, peraltro di accurata eleganza e arricchito da un pregevole fregio zoomorfo nel margine superiore<sup>43</sup>. La struttura della ballata, tuttavia, anche se non evidenziata visivamente, è perfettamente delineata dal notaio attraverso i segni paragrafali, che individuano l'inizio della ripresa e delle tre strofe, e i punti, che separano spesso i settenari e, costantemente, i due piedi e la volta di ogni strofa. In entrambe le forme grafiche, quella in poesia e quella in prosa, i notai dimostrano di muoversi agevolmente fra strutture metriche a volte estremamente complesse: riprese, piedi e volte delle ballate, quartine e terzine dei sonetti sono unità sempre ben distinte; la durata dei versi, endecasillabi e settenari, ma talvolta anche alessandrini, ottonari e novenari, è quasi sempre rispettata, con rare ipermetrie<sup>44</sup>. Anche l'ortografia è generalmente corretta e i rari errori di copista, un salto di riga in una trascrizione di Biagio Olivieri che genera una ripetizione di verso<sup>45</sup>, dimostrerebbero, se ce ne fosse bisogno, che i notai copiavano da antigrafì. Varianti di natura diversa si producono poi in questa come in qualunque altra opera di copista del genere medio-colto, che interviene cioè consapevolmente a correggere qua e là il testo.

Soprattutto le aree vestibolari si prestano ad accogliere piccoli canzonieri, che dimostrano una sorprendente coerenza interna. Antonio di Guido d'Argile riempie il foglio di guardia del suo

<sup>41</sup> Nel reg. di Biagio Olivieri, *Memoriali*, vol. 63 (1286), c. 247v; *Orlando*, pp. 17-8, ed in quello di Niccolò Manelli, *Memoriali*, vol. 67 (1287), cc. 28r, 34v, 117r, 121v; *Orlando*, pp. 38-46.

<sup>42</sup> *Memoriali*, vol. 63 (1286), cc. 297v, 335v; *Orlando*, pp. 19-25. *Memoriali*, vol. 64 (1286), cc. 100v, 101r, 113r, 121v; *Orlando*, pp. 26-31.

<sup>43</sup> *Memoriali*, vol. 63 (1286), c. 335v.

<sup>44</sup> Tutte puntualmente segnalate da Orlando.

<sup>45</sup> Il v. 34 di *Doglio d'amor sovente* viene trascritto due volte in *Memoriali*, vol. 63 (1286), c. 335v; *Orlando*, p. 24.

memoriale con tre ballate popolari, affini per struttura metrica e per registro linguistico<sup>46</sup>. Si tratta di variazioni sul genere della tenzone, non prive di contenuti sarcastici e di invettive volgari, trascritte con grande diligenza e rispetto metrico per versi della più varia durata: alessandrini, endecasillabi, novenari, ottonari, settenari. Biagio Olivieri tramanda tre ballate di stile guittoniano fra i contratti di domenica 24 marzo 1286<sup>47</sup>. I componimenti sono talmente affini per tono, che il notaio può tranquillamente iterare la seconda strofa della prima ballata a completamento della terza ballata, di cui aveva trascritto una sola strofa, ottenendo un effetto di accettabile coerenza stilistica e strutturale, che denota la padronanza con cui egli maneggia i propri materiali linguistici<sup>48</sup>. Il giorno successivo, lunedì 25 marzo, Niccolò Filippi trascrive tre ballate, una delle quali (*Donna vostr'adorneze*), già trascritta il giorno prima da Biagio Olivieri, è preceduta nel registro di Niccolò da un enigmatico e suggestivo *Blaxius*<sup>49</sup>. Bonaccorso Rombolini infine affolla le carte preliminari del registro con la canzone di Giacomo da Lentini, *Madonna dir ve voio*, e con cinque sonetti e una ballata di coerente impronta siculo-toscana, mentre un intero foglio, fra i

<sup>46</sup> *Memoriali*, vol. 47 (1282), c. 1r-v; *Orlando*, pp. 6-14.

<sup>47</sup> *Memoriali*, vol. 63 (1286), c. 297v.

<sup>48</sup> La prima ballata, *D'un' amorosa voglia*, è un tipico “contrasto degli amanti” e la sua seconda strofa, replica della donna al lamento dell'amante, si prestava bene ad essere inserita, come una tessera modulare, a completamento della terza ballata, *Doglio d'amor sovente*, che pure ha gli accenti del lamento del “servo d'amore”, e di cui il notaio aveva trascritto solo la ripresa e la prima strofa. La scelta, apparentemente gratuita, si spiega bene osservando come *Doglio d'amor sovente* venga nuovamente trascritta da Biagio Olivieri due mesi più tardi nello stesso registro (*Ibid.*, c. 335v), ma questa volta nella forma integrale, che prevede 44 versi ed occupa, nella zona centrale della pagina, ben 12 righe di scrittura, estensione che non le era consentita per ragioni di spazio nella precedente c. 297v. Da qui probabilmente il ricorso al sapiente assemblaggio, che serve sì a completare alla perfezione lo specchio di scrittura della pagina, ma denota soprattutto da parte del notaio una precisa e libera volontà “editoriale” nella trasmissione dei testi poetici. Alcune interessanti osservazioni in proposito in H.W. Storey, *Transcription and visual poetics in the early Italian lyric*, New York, Garland, 1993, p. 138.

<sup>49</sup> *Memoriali*, vol. 64 (1286), cc. 100v, 101r. Potrebbe trattarsi, si diceva, di una rarissima indicazione d'autore, nel qual caso dovremmo attribuire a Biagio Olivieri *Donna vostr'adorneze*, o della segnalazione, altrettanto rara, del possessore dell'originale da cui Niccolò Filippi trae la sua copia. È certo comunque che i due notai condividevano strettamente i gusti letterari, come dimostra il ricorrere in entrambi i registri di un'altra ballata (*D'un' amorosa voglia*): *Ibid.*, vol. 63 (1286), c. 297v; *Ibid.*, vol. 64 (1286), cc. 113r, 157r.

contratti del 2 settembre 1288, è occupato da tre sonetti di argomento etico, fra cui il celeberrimo *Omo ch'è sazo* di Guido Guinizzelli<sup>50</sup>. Tutto ciò manifesta dunque una sensibile tendenza a raggruppare le trascrizioni, o almeno quelle più ampie, in nuclei omogenei<sup>51</sup>.

#### IV. QUALCHE RIFLESSIONE CONCLUSIVA

Secondo il giudizio critico ormai unanime, le rime dei Memoriali sono buone copie di esemplari molto antichi. Eppure quasi tutti continuano ad accreditare la loro natura preterintenzionale<sup>52</sup>. Si tratterebbe in conclusione di preziosi reperti impigliatisi per caso nella rete di quei registri notarili: grazie alla funzione che svolgerebbero, di completare lo specchio di scrittura, o, peggio, per una svagata attitudine poetica di personale dalla formazione umanistica e crudelmente prostrato dal lavoro amministrativo. Mi pare sia giunto il momento di rendere giustizia a quei notai, copisti consapevoli e spesso eccellenti di testi poetici, coi quali entravano in contatto durante il periodo non breve dei loro studi grammaticali e retorici e negli stessi ambienti che vedevano, in quegli anni cruciali, la circolazione delle più inebrianti novità letterarie, linguistiche, filosofiche<sup>53</sup>. Riassumiamo rapidamente i dati: in primo luogo, si è detto più volte, si tratta di copie accurate di antigrafì, e non di improvvisazioni mnemoniche sul genere delle prove di penna che troviamo in tante copertine notarili; non hanno, se non in minima parte, funzione di riempimento, come si è visto studiando la loro localizzazione; sono accolte con piena dignità grafica in registri pubblici, dei quali i notai erano titolari assoluti fino al momento del

<sup>50</sup> *Ibid.*, vol. 74 (1288), cc. 238r-v, 241r-v, 281v. Notevole in particolare la coerenza tematica fra i tre sonetti della c. 241v, tutti ispirati alla sofferenza amorosa, e quella che accomuna i tre della c. 281v, fra cui *Dev'om* di Bonagiunta Orbicciani e *Omo ch'è sazo* di Guido Guinizzelli, che presentano variazioni sul tema delle virtù dell'uomo assennato: tenacia, ponderatezza, riserbo.

<sup>51</sup> Così *Orlando*, pp. XI-XII; Marcon, *Carducci e la poesia popolareggiante nella tradizione dei Memoriali*, p. 240.

<sup>52</sup> Da ultimo G. Tamba *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, in *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998, pp. 199-257, in particolare p. 206.

<sup>53</sup> Marcon, *Carducci e la poesia popolareggiante nella tradizione dei Memoriali*, pp. 229-33.

loro deposito nella *Camera actorum* del Comune, il che è come dire fino al momento della loro consegna alla memoria ufficiale della città<sup>54</sup>. Dobbiamo dedurne, mi pare, che se le rime si trovano in quelle pagine, ciò avviene in conseguenza di un atto intenzionale e consapevole del notaio, che, con l'altissima coscienza di sé che caratterizza i notai di quest'epoca e di questa città, decide di tramandare quelle testimonianze scritte, garantendo così la loro "pubblicazione", non diversamente da quanto avveniva per le altre scritte.

Può essere utile recuperare in proposito alcune interessanti considerazioni sulla figura e sul ruolo culturale del notaio comunale, proposte anni fa da Massimo Vallerani e da Marino Zabbia<sup>55</sup>. L'articolarsi estremo della vita amministrativa del Comune e il rapido diffondersi dell'uso di pratiche seriali in forma di registro, l'esplosione dell'uso del registro di cui parla Maire Vigueur, provocò una rivoluzione nella figura pubblica e nelle competenze del notaio comunale<sup>56</sup>. Fra le prime conseguenze vi fu l'instaurarsi di uno strettissimo rapporto, quasi un'appropriazione da parte del notaio nei confronti dei registri pubblici che gli erano affidati e che egli compilava, autenticava con la sua sottoscrizione e infine consegnava all'archivio pubblico, che ne curava la conservazione. Su questi registri il notaio riversava, soprattutto a Bologna, i contenuti di una cultura tecnica e letteraria estremamente composita, ed anzi onnicomprensiva, in cui convivevano grammatica, retorica, diritto, perizia grafica<sup>57</sup>. Il tutto coerentemente improntato all'esercizio di un ruolo civile e politico di primissimo piano e nel contesto di una forte autocoscienza sociale di quel gruppo professionale. In questo denso nucleo tematico, siamo ormai da tempo abituati a considerare il ruolo di custodi della memoria documentaria e contrattuale che i notai svolgevano, come redattori e

---

<sup>54</sup> Tamba, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, pp. 227-37. Ma si veda anche A. Romiti, *L'armarium comunis della Camara actorum di Bologna. L'inventariazione archivistica nel XIII secolo*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994.

<sup>55</sup> M. Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina italiana del Trecento*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1999; M. Vallerani, *I disegni dei notai*, in *Duecento. Forme e colori del Medioevo a Bologna. Catalogo della mostra (Bologna, 15 aprile-16 luglio 2000)*, a cura di M. Medica, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 75-83.

<sup>56</sup> J.-C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 153 (1995), pp. 177-85.

<sup>57</sup> Vallerani, *I disegni dei notai*, p. 76.

garanti della congruenza giuridica delle varie transazioni tra privati e della documentazione pubblica, in una gamma infinita di scritture che vanno dalla più modesta compravendita al più solenne *Chartularium* comunale<sup>58</sup>. Più di recente gli studi di Girolamo Arnaldi e dei suoi allievi hanno reso familiare il ruolo dei notai nell'accreditare la memoria storica cittadina, attraverso l'autenticazione di cronache ufficiali, o anche private ma di interesse collettivo<sup>59</sup>. Le poesie dei Memoriali bolognesi ci suggeriscono ora di estendere questo ruolo, almeno nell'intenzione e nella coscienza di un certo numero di notai, all'autenticazione e alla conservazione della memoria poetica della città. Una memoria alla cui elaborazione i notai talvolta partecipavano direttamente come autori, e che comunque era coerente al loro modello culturale. Appare del tutto naturale dunque che alcuni di essi si impegnino nel pubblicare e nel trasmettere ai contemporanei e ai posteri testi poetici, garantendone la fedele corrispondenza all'originale, che le clausole spesso definiscono, per assimilazione, *instrumentum*.

Uno squarcio di grande suggestione è quello che ci offre in proposito nel suo registro Niccolò Filippi, il quale trascrivendo tre ballate, lunedì 25 marzo 1286, ci attesta che quelle rime erano state composte, in parte forse dal collega ed amico Biagio Olivieri, il giorno prima, domenica dunque, e recitate alla presenza sua e di molti altri, sotto il portico del Palazzo pubblico *et cetera*<sup>60</sup>. Più frequentemente si tratterà invece della trascrizione da un originale, volume o pergamena sciolta, presentato al notaio o da lui acquisito, memorizzato forse, ma comunque inserito, nella forma adespota dell'antigrafo, nella memoria pubblica del Comune.

Quest'uso "gentile e tipicamente bolognese", come si diceva un secolo fa, si estingue senza lasciare tracce negli anni Venti del XIV secolo<sup>61</sup>. Enigmatico nella sua scomparsa più ancora che nella sua

---

<sup>58</sup> Tamba, *Una corporazione per il potere*, pp. 13-41.

<sup>59</sup> G. Arnaldi, *Cronache con documenti, cronache "autentiche" e pubblica storiografia*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto storico italiano (1883-1973) (Roma, 22-27 ottobre 1973)*, I, *Relazioni*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1976, pp. 351-74; Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina italiana del Trecento*.

<sup>60</sup> *Memoriali*, vol. 64 (1286), c. 101r.

<sup>61</sup> Livi, *Dante e Bologna*, pp. 21-3. L'ultima attestazione, isolatissima, è in realtà del 1333: *Memoriali*, vol. 179, c. 547v; *Orlando*, p. 158.

floritura, salvo, appunto, l'ipotizzato intervento di qualche zelante funzionario amministrativo, pronto a ricondurre gli impiegati ad una più stretta osservanza dei doveri d'ufficio<sup>62</sup>. E certo quei compiti dovevano essere ben mutati, restringendosi ormai rigidamente alla materia contrattuale, come erano cambiati radicalmente in pochi decenni lo statuto professionale e la cultura del notaio e, più in generale, la fisionomia dei gruppi dirigenti bolognesi<sup>63</sup>. Per una serie di ragioni, fra cui in primo luogo la perdita dell'autonomia cittadina e l'affermazione del centralismo pontificio, i limiti dell'iniziativa politica del ceto notarile si erano drasticamente ristretti, i contenuti dell'agire pubblico dei notai si andavano rigorosamente tecnicizzando. La centralità politica, sociale e culturale di quel gruppo professionale si avviava rapidamente al tramonto: Bologna non era più, ormai, una "repubblica di notai" e la poesia doveva cercare altrove i suoi spazi di espressione.

---

<sup>62</sup> Livi, *Dante e Bologna*, p. 22.

<sup>63</sup> Sugli aspetti politico-istituzionali e culturali di questo processo, vedi M. Giansante, *Linguaggi politici e orizzonti d'attesa a Bologna fra XIII e XIV secolo*, in «Quaderni storici», 102 (1999), 3, pp. 659-76.



## Giorgio Marcon

### *Memoria dei nomi nella poesia medievale: dalla tradizione dei Memoriali bolognesi al nome dell'autore e dei destinatari nelle Rime di Matteo Griffoni*

Matteo Griffoni, notaio, cronista e poeta, nacque a Bologna il 23 giugno del 1351 e qui morì il 3 luglio del 1426, all'età di 75 anni. Avviato agli studi giuridici, conseguì precocemente il titolo di notaio ed esercitò le sue funzioni presso l'Ufficio dei memoriali, dove sono conservati atti rogati negli anni 1369, 1377, 1393, cui si affiancano due registri di imbreviature della sua libera professione per gli anni 1370-1371 e 1378, depositari delle prime tracce, confinate nell'ultima carta del primo registro, della sua attività poetica, che annovera perlopiù ballate, due madrigali, un sonetto e una ballata-lauda alla Vergine.

Il fatto assolutamente rilevante di tale attività è costituito dalle plurime stesure autografe dell'intero *corpus* poetico che, per certi aspetti, si connette alle sue scritture latine convogliate nel *Memoriale historicum* e nel *Liber-Registro* di famiglia, anch'esse autografe.

La prima segnalazione di un nucleo di testi manoscritti (oggi dispersi) del notaio-poeta – in cui il suo nome figurava in calce a una sequenza che comprendeva sei ballate (*Non sa che ben se sia chi mal non prova, Da picol can spesso se ten cinglaro, Non tema 'l spino chi vol cogler f[i]ore*], *O tu che sedi in cima de la rota, Amor i' me lamento de 'sta dea, Nessun se fidi troppo*) e il madrigale *Non te fidar in stato né richeça*) –, proviene da Giovanni Fantuzzi che, nel 1784, così annunciava questo primo rinvenimento: «Nel nostro Archivio havvi una Vacchetta, cioè un Libriciuol Mss. legato in pergamena, nel quale sono descritti i Notarj all'Ufficio de' Memoriali, cominciando dall'anno 1265. Ne' primi fogli di questo Mss. oltre varie notizie

Istoriche di que' tempi, leggonsi alquante Ballate, o Madrigali del Griffoni»<sup>1</sup>.

L'incartamento poetico disperso era qua e là punteggiato, nella sede versale di alcune parole in rima, da spazi vuoti in margine alla prima lettera; e proprio a partire da questo dato il Fantuzzi, con notevole intuizione, inferiva che i testi fossero «di pugno dell'Autore, il quale riserbavasi di poi correggerli e migliorarli», e suffragava il suo procedimento "indiziario" alla luce dell'esame critico, talvolta acuto, delle varianti<sup>2</sup>, come nel caso della ballata *Non tema l' spino chi vol cogler fiore*, laddove al v. 7 una *s* puntata, che troncava la parola in rima col verbo *sia* al v. 5, doveva, a suo giudizio, necessariamente escludere la grossolana iterazione di un rimante isomorfo, e suggeriva pertanto di colmare il vuoto con la voce verbale *stia* «che non sovvenne» al Griffoni.

Nel caso della ballata *O tu che sedi in cima de la rota*, il Fantuzzi percepiva inoltre il fenomeno, in questo caso pluriattestato, delle oscillazioni grafiche che qui inerivano alla duplice forma della congiunzione (*donquel doncha*), mentre nella ballata *Amor, i' me lamento de 'sta dea* intuiva facilmente che la *r* puntata, col vuoto scavato sempre in chiusura rimica fra il primo verso della ripresa e l'ultimo della volta, celasse la concatenazione (*dealrea*).

Quanto alla cronologia dei plurimi autografi sopravvissuti, che accorpano i nuclei testuali più organici, dunque ad eccezione delle microsequenze dislocate in altri registri di differente datazione, essa spazia dal 1374 al 1385; per quanto invece attiene alla ballata-lauda alla Vergine (*Rayna preciosa*) che sigilla l'esperienza lirica del Griffoni, la cronologia, riconducibile agli anni 1411-1412, si fonda sulla testimonianza del manoscritto 12839 della Biblioteca Nazionale

---

<sup>1</sup> G. Fantuzzi, *Notizie degli scrittori bolognesi*, IV, Bologna, San Tommaso D'Aquino, 1784, p. 299.

<sup>2</sup> La sussistenza di varianti autografe è il presupposto fondamentale della filologia d'autore, che «si distingue dalla filologia della copia perché prende in esame le varianti introdotte dall'autore stesso sul manoscritto o su una stampa: varianti che testimoniano dunque una sua diversa volontà, un cambiamento di prospettiva, più o meno ingente, rispetto a un determinato testo. L'oggetto di studio della filologia d'autore, quindi, è costituito da un lato dallo studio dell'elaborazione di un testo di cui ci è giunto l'autografo e che reca in sé tracce di correzioni e revisioni d'autore (...), dall'altro dall'esame delle diverse redazioni, manoscritte o a stampa, di un'opera» (P. Italia - G. Raboni, *Che cos'è la filologia d'autore*, Roma, Carocci, 2010, p. 9).

di Madrid, in cui una sottoscrizione del Griffoni ci comunica, accanto all'autografia della lauda, la parallela "vestizione" musicale della stessa.

Le testimonianze autografe griffoniane – oltre ad attestare quella «diretta ed estesa (...) operazione di autoscrittura e di riscrittura (e di revisione correttiva)», inaugurata nei *Documenti d'Amore* di Francesco da Barberino, in cui «l'autoscrittura (...) si formalizza, l'autore scrive, sul piano strettamente tecnico, come uno scriba»<sup>3</sup> –, condividono anche le procedure adottate dall'opera autografa di Franco Sacchetti là dove essa corredata il testo di un «titolo/didascalia che ne indica il genere, l'autore (...) e perfino, in alcuni casi, data e/o occasione»<sup>4</sup>.

Lungo queste direttrici tipologiche, i testi autografi del poliedrico notaio bolognese – pur non costituendo un canzoniere nel senso del paradigma petrarchesco, che presuppone «la riflessione del poeta sulla propria opera e la volontà di ricomporla secondo un nuovo senso, non previsto al momento della composizione dei singoli pezzi»<sup>5</sup> – configurano un progetto compositivo progressivamente articolato, dove si manifesta l'«intenzione pura e semplice di proporre nella sua totalità il *corpus* letterario» che si riflette in una «particolare tipologia del libro medievale (...) quella del cosiddetto "libro d'autore"»<sup>6</sup>.

Nel caso specifico, la formazione notarile del Griffoni mirava inoltre a conferire alla stesura dei testi poetici una «autonoma capacità di dar fede ai documenti redatti» e a istituire un preciso «parallelismo tra la prassi scrittoria notarile e le coeve prassi di scrittura autografa del mondo della cultura "letteraria"»<sup>7</sup>.

Il «testo poetico in volgare» si uniformava così alla tipologia del «libro-archivio d'autore», la cui stessa «articolazione (...) in più fasi

---

<sup>3</sup> A. Petrucci, *La scrittura del testo*, in *Letteratura Italiana*, diretta da A. Asor Rosa, IV, *L'interpretazione*, Torino, Einaudi, 1985, pp. 283-308, in particolare p. 290.

<sup>4</sup> F. Brugnolo, *La poesia del Trecento*, in *Storia della letteratura italiana*, diretta da E. Malato, X, *La tradizione dei testi*, coordinato da C. Ciociola, Roma, Salerno, 2001, pp. 223-70, in particolare p. 235.

<sup>5</sup> R. Antonelli, *Perché un Libro - (Canzoniere)*, in «Critica del testo», 6 (2003), 1, pp. 49-65, qui a p. 50.

<sup>6</sup> L. Pagnotta, *Sulle tracce di un libro d'autore. Il manoscritto Marciano It. IX 175 e la tradizione delle opere di Tommaso di Giunta*, in «Studi medievali», 36 (1995), 1, pp. 169-97, qui a pp. 169-70.

<sup>7</sup> A. Petrucci, *Minuta, autografo, libro d'autore*, in *Il libro e il testo. Atti del convegno internazionale (Urbino, 20-23 settembre 1982)*, a cura di C. Questa - R. Raffaelli, Urbino, Università degli Studi di Urbino, 1984, pp. 397-414, qui a pp. 405-6.

di scrittura» scaturiva direttamente dal paradigma culturale «offerto dai notai e dalle loro pratiche professionali (e tutte autografe) di elaborazione, di registrazione e di conservazione dei testi documentari»<sup>8</sup>.

Sotto questo profilo nelle sue stesse scritture latine (cronachistiche e familiari), Griffoni ha instaurato quel «rapporto d'autore» che, come ha chiarito Armando Petrucci, implica una «partecipazione diretta, propriamente materiale e grafica, dell'autore stesso del testo a una qualsiasi fase della sua elaborazione» e costituisce il nesso unificante delle diverse procedure dello «scrivere per comporre, dello scrivere per registrare e dello scrivere per riprodurre e diffondere»<sup>9</sup>. Da qui deriva anche il senso di un'operazione finalizzata alla conservazione della «memoria scritta volontaria, frutto di scelte consapevoli e continuo oggetto di selezione, di riqualificazione e di uso sociale», cui si commisurano i testi «in prima istanza "memorativi"»<sup>10</sup>.

Accanto ai documenti pubblici di natura legislativa e amministrativa, emanati da pubbliche istituzioni centrali e locali, obbediscono a tale istanza – detentrici di «prerogative di autenticità» e «aspettative di durata» – sia il *Memoriale historicum*, opera storiografica di carattere ideologico-culturale, ma costellata di fatti autobiografici, sia il *Liber-Registro* di famiglia, ascrivibile a una tipologia testuale «anfibia» e «bipolare»<sup>11</sup>, fondata su un ordine rigorosamente cronologico e innervata dai ricordi del nucleo familiare, dei beni patrimoniali, delle nascite e delle morti. Il progetto storiografico di Griffoni s'intreccia dunque con il suo autobiografismo e il suo protagonismo e ciò gli conferisce un forte carattere memorialistico. Questa miscela di informazione oggettiva e di esperienza soggettiva costituisce la finalità del suo stesso *Memoriale*: in questa sede, allorché l'esperienza personale dell'autore (si ricordi che Griffoni figurava sovente come testimone autoptico di complesse trame politiche) rischiava di prevaricare, inclinando verso il tono memorialistico, sottentrava il contrappeso storiografico cui il cronista affidava funzioni di "neutralità" oggettiva.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 413.

<sup>9</sup> A. Petrucci, *Prima lezione di paleografia*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 102-3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, pp. 118-9.

<sup>11</sup> Cfr. R. Rinaldi, *Scritture di Matteo Griffoni. Tra cronaca cittadina, memorie di sé e della famiglia*, in *Matteo Griffoni nello scenario politico-culturale della città, secoli XIV-XV*, Bologna, Deputazione di storia patria, 2004, pp. 41-97, qui a p. 44.

La tonalità biografica, che scaturisce da ciò che l'autore vede con i propri occhi o che apprende da testimoni diretti, pervade invece sia le carte del *Liber-Registro*, sia la struttura complessiva delle *Rime* griffoniane, dove s'instaura, anche in chiave mitologica, quel «diritto alla biografia», così finemente illustrato da Lotman:

Non è casuale che la vita dell'autore diventi un fatto culturale cosciente proprio in quelle epoche in cui il concetto di attività creativa s'identifica con la lirica. In questo periodo la leggenda pseudobiografica passa al polo del narratore e tende a sostituirsi alla biografia reale. Questa legge di complementarità fra l'intreccio della narrazione e la capacità di mitologizzazione della biografia reale dell'autore del testo può essere illustrata da numerosi esempi, dal Petrarca a Byron<sup>12</sup>.

La cifra ermeneutica del semiologo russo centrata sulla doppia articolazione del discorso biografico (reale e fittizio) sottende l'istanza "memorativa" della poliedrica attività culturale del notaio-poeta e cronista bolognese, anche laddove essa si estende all'ambito lirico della poesia per musica.

Già si è accennato alla "vestizione" musicale della ballata-lauda alla Vergine confezionata dallo stesso Griffoni, e dunque non appare affatto casuale che lo stesso trattamento abbia coinvolto altre due ballate (*Amor i' me lamento de 'sta dea* e *Chi temp'à e tempo per viltade aspecta*), ad opera di musicisti impegnati nella complessa sperimentazione polifonica trecentesca dell'*Ars Nova*. La prima fu intonata da Andrea dei Servi di Firenze, il quale visse a Bologna negli anni '80 del Trecento, dove molto probabilmente conobbe il Griffoni che forse gli commissionò la composizione musicale del testo in questione. La seconda ballata, d'impronta etico-politica, fu "vestita" dal musicista Bartolino da Padova, con il quale il Griffoni potrebbe essersi incontrato nella stessa città veneta, dove, nel 1391, fu inviato dal Comune di Bologna come ambasciatore<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> J.M. Lotman, *La semiosfera. L'asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti*, a cura di S. Salvestroni, Venezia, Marsilio, 1985, pp. 185-6.

<sup>13</sup> Come è stato recentemente osservato, tra le strutture metriche e musicali delle due composizioni sussiste una distanza formale – peraltro intrinseca ai moduli stilistici geneticamente differenziati delle rispettive intonazioni polifoniche (l'una di tradizione toscana, l'altra di tipo settentrionale) – che, tuttavia, si colma nella

In questo quadro così variegato la filologia d'autore – che sottentra alla filologia della copia esperita dai notai bolognesi, in veste di copisti e latori di trascrizioni adespote di testi poetici fra le carte dei Memoriali – inaugura, dalla specola del notaio-poeta Matteo Griffoni e in un senso più ampio nell'orizzonte della poesia medievale bolognese, l'atto di nomina come presupposto primo di un'identità che spazia dall'autore agli stessi destinatari, menzionati sia nel corpo dei testi, sia in sede paratestuale.

Questo tipo di esperienza poetica autoriale costituisce una novità assoluta nella tradizione manoscritta di testi poetici due e trecenteschi che costellano le carte d'archivio bolognesi, al di là dei *Memoriali* e delle tracce disorganiche e anonime deversate in plurime tipologie documentarie<sup>14</sup>. Su quest'ultimo versante, come ha precisato Paul Zumthor,

il predominio dell'anonimato (...) costituisce un indizio, certo in parte accidentale, ma non privo di senso. Il ruolo dell'individuo nella genesi dell'opera ci appare male, e senza dubbio i contemporanei vi attribuiscono scarso valore. Resta solo assicurato il legame intimo che intercorre tra l'autore e il suo ambiente sociologico<sup>15</sup>,

oppure, per quanto attiene al contesto bolognese, fra l'autore cronista e poeta, anonimo (perlomeno allo stato attuale della ricerca

sperimentazione *in re*, sulla scia delle modalità espressive degli stessi esemplari ballattistici del nostro Matteo Griffoni che, in questo frangente, fungerebbero da punti di sutura delle due diverse vestizioni musicali: «Guardandole [le due ballate] da vicino, al di là delle ovvie somiglianze macrostrutturali, emergono due mondi diversi: da una parte il mondo borghese e intellettuale che viveva quella sorta di primavera culturale fiorentina di fine Trecento (...) testimoniato dalle eleganti ed equilibrate linee musicali di Andrea dei Servi; dall'altra il mondo di Bartolino (...) rappresentato dal suo stile gallico così ritmicamente raffinato e al contempo così frammentato e “duro” (...). Il Griffoni sembra dunque essere uno dei tanti fili attraverso il quale comunicano questi due mondi, diversi eppure armonicamente coesistenti» (S. Piana, *Il Griffoni in musica. Alcune considerazioni su due ballate polifoniche del secondo Trecento di Andrea dei Servi e Bartolino da Padova*, in *Matteo Griffoni nello scenario politico-culturale della città*, pp. 141-60, qui a pp. 158-9).

<sup>14</sup> Cfr. il corpus sondaggio di A. Antonelli, *Dalle rime alle tracce*, in *Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi. Atti della Giornata Carducciana (Bologna, Archivio di Stato, 14 dicembre 2008)*, a cura di M. Giansante, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2011, pp. 107-98.

<sup>15</sup> P. Zumthor, *Semiologia e poetica medievale*, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 69.

storico-filologica) e il contesto storico-ideologico quale si squaderna tra le lasse del *Serventese dei Lambertazzi e dei Geremei*, testo esemplare di un evento chiave della storia di Bologna e brulicante di dati onomastici cittadini, diversamente orientati in chiave politica (guelfi e ghibellini) e tratti da plurime fonti archivistiche e cronachistiche. Agli antipodi dell'anonimato si accampa dunque l'autocoscienza dell'identità autoriale su cui s'impenna l'esperienza poetica di Matteo Griffoni: analizziamo allora le molteplici strategie onomastiche che nelle *Rime* griffoniane rimbalzano dal nome dell'autore a quello dei suoi destinatari maschili e femminili.

Un uomo politico di assoluto rilievo nella Bologna del XV secolo è il destinatario di un madrigale inviatogli dal Griffoni in occasione della sua investitura signorile: si tratta di un personaggio storico, espressamente nominato nella rubrica paratestuale che incornicia il testo, di cui il notaio-poeta traccia, sulla scorta di un modello culturale codificato, «un profilo che finisce per porre in evidenza (...) la fisionomia (...) morale, i valori che compongono la sua personalità»<sup>16</sup>.

Nel personaggio in questione, tutti questi tratti identitari soggiacciono a un travestimento dei dati anagrafici che si presta a una scherzosa scomposizione etimologica:

*Madrigale factus per Matheum de  
Griffonibus quando Iohannes de Bentevoglis  
fuit factus dominus Bononie .1401.*

Per tôr le septe e conservar çascuno  
in pace con iustitia e in amore,  
dela mia patria fu factò signore.

Correndo gli anni del bon Criatore,  
milli quatrocentun tra lune e marti,  
era de março quatordecì parti.

Però più non te zoa né BEN TE VOGLO,  
se d'altra septa che la mia ti coglo.

<sup>16</sup> L. Sasso, *Il nome nella letteratura. L'interpretazione dei nomi negli scrittori italiani del Medioevo*, Genova, Marietti, 1990, p. 33.

Nei due versi finali risuona una tonalità sentenziosa, coagulata da un significante che incorpora sia il dato onomastico della famiglia signorile, sia una cifra affettiva che sancisce un coinvolgimento ideologico subordinato a una visione, per l'appunto, settaria dell'azione politica: «Però più non te zoa né BEN TE VOGLO / se d'altra septa che la mia ti coglo». Quanto all'origine onomastica dei Bentivoglio, essa deriverebbe da una leggenda, confluita «in una cronaca bolognese del sec. XV», certamente nota a Griffoni, che s'incentrava su una contadina di Viadagola, di nome Lucia, coinvolta in un rapporto amoroso con Re Enzo, che così apostrofava «la più bella giovine che si potesse vedere (...): *anima mia, ben ti voglio*». Lucia «se ingravidò e partorì un putto maschio et poseli nome Bentivoglio. Del quale ne discese la nobil casa di Bentivoglio»<sup>17</sup>.

Una ulteriore tipologia onomastica frequentemente dispiegata da Griffoni s'incentra sull'autonominazione autoriale trapiantata nell'*explicit* di questa ballata-lauda alla Vergine:

Rayna preciosa,  
madre de Yesú cristo onnipotente,  
col cor e con la mente  
a ti me do vergene gloriosa.

Anni più de cinquanta  
ch'al mondo venni som çà trapassati,  
e mio cor non se vanta  
aver tenuti alcun modi lodati,  
ma tutti maculati,  
e pin de vici e de cose mondane,  
inamorate e vane,  
in balli e canti e in vita danosa.

In peccati mortali,  
in viso, gusto, odorato e tacto  
e altri multi mali

---

<sup>17</sup> L. Frati, *La prigionia del re Enzo a Bologna. Con appendice di documenti*, Bologna, Zanichelli, 1902, pp. 12-3.

e' me som deletato come matto.  
De tuto 'l mal ch'i'ò facto,  
pensato o dicto fin al dì presente,  
pentito veramente,  
chiero perdon con ciera lagremosa.

Più che pietra o diamante,  
som fermo ne la fede del tuo Figlo,  
voio viver constante,  
né mai voltarme per altro consiglio,  
per fugir lo bisbiglio  
de l'inimico de humana natura,  
che sempre mai procura  
de deviarne da ti, vera sposa.

Benegna madre mia,  
fontana de pietate e d'alegreça,  
non guardar la folia  
E li pecati de mia çoveneça;  
pensa la mia vechieça  
d'ogne peccato dolente e pentita,  
e fa ch'in l'altra vita  
esser me trovi in pace e vera posa.

Deh! no m'abandonare,  
bench'io sia stato miser peccadore,  
fermo som de tornare  
a viver sempre to bon servidore,  
e lasar tanto errore  
nel qual som stato po' ch'io vini al mondo:  
però fa 'mmi iocondo  
ch'io viegna in gratia de ti, pïetosa.

A ti me do col core,  
e al tuo Figlo me do con la mente,  
deh! piaçate de tôle  
per servo mi, ch'amor me te consente.  
Pregote dolcemente

ch'a questo tracto tu non m'abanduni,  
ma de gratia me duni  
la toa misericordia graciososa.

E quando de 'sta vita,  
me partirò, per Dio, non aver sdegno,  
fin a guerra finita  
defendermi dal nimico malegno,  
e bench'i' non sia degno,  
piaçate de chiamar Mathio Griffone  
e farli dar perdone,  
dal tuo Figlol benegno d'ogne cosa. Amen.

Le fasi di questa autobiografia in versi, intervallata dalla cesura fra una giovinezza peccaminosa e una resipiscenza senile, s'inscrivono nella scia di uno schema tematico-stilistico di ascendenza provenzale, cui Griffoni sovrappone modelli culturali francescani, che affiorano nelle tonalità ascetiche della duplice invocazione finale alla Vergine madre e a Cristo suo figlio, in vista di una definitiva purgazione dei peccati e del perdono ultraterreno.

L'autonominazione s'insinua anche in tre scritte latine del nostro notaio-poeta e cronista: nell'epistola metrica apografa indirizzata all'amico Pellegrino Zambeccari (*Si michi sufficeret sensus, ut sufficit etas*), con la formula «Mateus Griffonus scribit, que supra narrantur», e in altri due componimenti latini autografi: *In paribus meritis pendent [pendent] tria corpora ramis* e *Eloqui cultor quique Ciceronis honorem*. Nell'*explicit* del primo la firma autoriale si accorpa a una formula («Nomen scriptoris Griffonus plenus amoris») frequentemente usufuita nel *colophon* dei codici medievali; nel secondo essa sigilla la copia del ciceroniano *De officiis* approntata dal notaio bolognese («Matheus / Quem Griffonorum stirps duxit Bononiensis / Conscripsit») e conservata a Madrid in un codice della Biblioteca Nazionale, dove è altresì confluita la sopra citata ballata-lauda alla Vergine.

Soprattutto in relazione a quest'ultimo testo, Griffoni assume modelli agiografici che lo proiettano in una dimensione eccezionale, al di fuori della norma, come ci suggerisce lo stesso poeta bolognese a proposito di una sua esperienza visionaria di tipo negromantico che si disloca in veste bilingue (volgare e latina) dallo scrittoio poetico

(in forma di ballata) a quello cronachistico (nella narrazione del *Memoriale*).

In questa seconda sede, la figura femminile protagonista del racconto visionario è identificata con precise delucidazioni sul suo stato di famiglia, mentre appare in forma impersonale nel testo poetico, che così si snoda:

Chorea setanta quatro de setembre  
vintisie zurni, alora  
quando migrò de le done corona.

De lie cronicha feçen tuti amanti  
piangendo e lagremando con gran guai,  
che fu coperta con sì oscuri manti  
claudendo i suo' bielli ochi ch'io mirai.  
Poch'io non mori', non dô morir mai,  
né patir maor tormento,  
ché, cossì morta, amor per lie me sprona.

Chorea lxxiiii de setembre  
xxvi zurni, alora.

Per una maggiore comprensione del contesto ambientale che incornicia la ballata, si allega il brano latino del *Memoriale historicum* che configura il quadro diegetico e il contesto ambientale in cui s'inscena la ballata, svelandoci l'identità della figura femminile, la data della sua morte e la sua "miracolosa" apparizione negromantica – a breve distanza di tempo dalla sua scomparsa – cui assisterono alcuni amici e "sodali" del Griffoni, due dei quali (Pellegrino Zambecari e Azzo Torelli) destinatari di corrispondenze poetiche (volgari e latine).

MCCCLXXIII. Eodem anno, die XXVJ septembris. – Obit domina Rafaella, uxor nobilis militis domini Johannis de Marsilia, quae erat pulcrior Juvenis totius civitatis Bononiae, pro cuius morte visum fuit magnum miraculum in hac forma. Est verum quod Matheus de Griffonibus, qui erat juvenis illius aetatis, cuius erat ipsa domina Rafaella, erat in tantum filocaptus de ipsa, quod, quando ipsa decessit, ipse fuit in magno periculo mortis propter dolorem, quem habuit de morte

ipsius dominae; et stetit multis diebus et noctibus quod ipse numquam comedere nec bibere vel dormire poterat quoquomodo. Et finaliter una die ipso Matheo post mortem ipsius dominae per unum mensem vel circa existente ad Grottas suas, quas habebat ad ortum suum cum domo extra portam sancti Mammae, subtus ecclesiam de Valvirde, una cum sotiis ipsius Matheus alta voce tantum e tot et tot vicibus clamavit dictam dominam Rafaellam defunctam, quod ipsa domina Rafaella, videntibus dictis sotiis, apparuit ibi coram dicto Mathaeo tamquam viva et cum pannis et vestibus propriis, quos ipsa portabat tempore vitae suae. De quo dicti soti habuerunt magnum stuporem. Ipsa domina dixit et salutavit ipsum Matheum et dictos sotos suos et dixit esis: – Nolite expavescere et non habeatis timorem aliquem de me. – et erat circa secundam horam noctis. Et ipsa domina dixit dictis sotiis Mathaei, quos omnes ipsa bene cognoscebat: – Rogo vos quod fatiatis vos vos [sic] unum modicum seorsum, ut ego possim aliqua loqui cum Mathaeo. – Et tunc dicti soti sic fecerunt et stabant longe per duas pertichas continuo videntes ipsam cum dicto Mathaeo sedere juxta ipsum subtus unum pergolarium. Et stetit ipsa domina ibi cum dicto Mathaeo, sedendo insimul, spatio unius horae. Postea, accepto chumiato ab ipso Mathaeo et a dictis sotiis, plorando discessit a dicto Mathaeo et dixit: – Caveas, quod numquam, voces me ulterius pro tanto, quantum tu habes caram vitam tuam. – et tunc dictus Mathaeus cum sotiis suis ibi remansit plorando et numquam voluit dicere alicui quicquid aliud ipsa domina sibi dixit, asserens quod ipsa praeceperat sibi quod ipse numquam diceret alicui et quod, si ipse Mathaeus umquam diceret, quod esset causa destructionis personae ipsius Mathaei. Sotiis autem dicti Mathaei, qui erant secum et praedicta viderunt, sunt hi, videlicet: Açço de Torellis, Peregrinus de Zambecariis, Johannes de Pepolis et Franciscus de Brunis, qui omnes asserabant et per sacramentum affirmabant personaliter vidisse praedicta<sup>18</sup>.

Ebbene, l'apparizione *post mortem* di una figura femminile, qui incarnata da domina Raffaella, si staglia anche nelle letterature germaniche medievali, su cui si è intrattenuto Jorge Louis Borges

---

<sup>18</sup> M. de Griffonibus, *Memoriale historicum de rebus Bononiensium (aa. 4448 a.C.-1472 d.C.)*, a cura di L. Frati - A. Sorbelli, in *Rerum italicarum Scriptores*, XVIII/2, Città di Castello, Lapi, 1902, pp. 70-1

estrapolando il nesso tra profezia ed esperienza negromantica quale affiora in un passo di Tacito, secondo il quale

i Germani attribuivano alle donne la virtù profetica (...). Un dio, Odino, interroga una veggente (...) sul destino degli dei e della terra (...), la veggente è morta e resuscita per profetizzare. Si tratterebbe – conclude Borges – di una scena di negromanzia o divinazione attraverso i morti, simile a quella descritta nell'undicesimo libro dell'Odissea<sup>19</sup>.

La dissimulazione del nome nel contesto poetico si prolunga nella successiva occorrenza attraverso una scomposizione che occultata, già in sede incipitaria, l'identità di una nuova figura femminile, cui Griffoni conferisce «la forma ambigua e mascherante del *senhal* (...) così come viene inteso nella poesia d'amore delle origini (...) dove, secondo una prassi che diverrà canonica il nome», qui occultato, ma non fittizio (peraltro altrove attestato, come vedremo)

serve ai poeti per nascondere, con amorosa discrezione, la vera identità delle loro dame. (...) Il *senhal* individua caratteristiche oggettive, da tutti riconosciute, della donna, e attesta la posizione di superiorità di lei, nei confronti della quale l'amante deve manifestare la stessa umiltà e il medesimo rispetto che il vassallo nutre verso il proprio signore<sup>20</sup>.

Strategie onomastiche e campi semantici esattamente speculari a quanto ci dispiega la ballata a seguire:

Amor, i' me lamento de 'sTA DEA  
che, com più l'amo, più me sta iudea.

Amat'i' ò costei  
ed amo più che mai de puro core,  
e ma' non vidi lei

<sup>19</sup> J.L. Borges - M.E. Vazquez, *Letterature germaniche medioevali*, Milano, Adelphi, 2014, p. 112.

<sup>20</sup> Sasso, *Il nome nella letteratura*, pp. 59-60.

ch'a mi faces'alcun acto d'amore.  
Però te prego, dolce mio signore,  
ch'a mi la faci pia come l'è rea.

L' espediente crittografico dissimula il nome della donna amata secondo un procedimento teorizzato da Antonio da Tempo nella rubrica *De compositione divisa per sillabas plurium dictionum* del suo trattato:

Alio autem modo potest poni nomen dominae divisum per sillabas; et hoc fit propter prolixitatem nominis, et ne forte omnes intelligant voluntatem eius qui rithimaverit, vel ad cuius instantiam rithimatum erit (...). Et potest poni in verbis cuiuslibet vulgaris rithimi; sed magis convenit verbis unius represae<sup>21</sup>.

Nel caso specifico, l'occultamento del nome incorpora l'appellativo stilnovistico *dea*, che funge da rimante della nuova serie monosillabica (1-2, 8). Tuttavia Taddea è una donna realissima, come peraltro tutte le altre figure femminili della poesia cortese griffoniana, e ciò distanzia questo tipo di artificio "realistico" dagli schemi tradizionali che usano il *senhal* come nome fittizio, mentre qui esso coincide pienamente con il nome proprio della destinataria cui è indirizzato il testo.

In questa medesima prospettiva, appare altrettanto interessante l'equiparazione fra il nome proprio della specie animale (*Liona*), ricollegabile alla funzione codificata del *senhal* nella tradizione della poesia cortigiana del Trecento, e la feroce sdegnosità della donna. Questa cifra allegorica sarà invece soppiantata in un rifacimento del testo, e già in sede paratestuale, dalla reale identità anagrafica della donna, destinataria, unitamente al suo amante, della nuova versione. Ecco in sequenza le due esemplificazioni ballatistiche:

Liona mai sì cruda non se vide  
quanto costei, che pace  
nega verso mi, so servo verace.

---

<sup>21</sup> A. da Tempo, *Summa artis rithmici vulgaris dictaminis*, a cura di R. Andrews, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1997, pp. 96-7.

Ma non arà soa crudeltà podere  
che fin ch'io viva non li sia soietto,  
perché de vertù, d'onestà e sapere  
se trova ornato 'l suo gintil aspetto.  
Quando la veço nonn 'ò altro diletto  
e sempre 'l mio cor iace  
ne le so brace – e tuto se desface.

*Mathei predicti pro Pasio de Mezavachis et Liona*

Perché negàti al vostro servo pace,  
donna gintil, zascun crudel ve chiama  
più che liona, e questo nessun tace.

Ma vostra crudeltà no' arà podere  
che finch'el vive non ve sia soiecto,  
perché de vertù, d'onestà e sapere  
se trova ornato 'l vostro vago aspetto.  
Però pietà ve mova con effecto  
non esser verso lui tanto tenace,  
ché per vu more e l'alma se desface.

In questa seconda iscrizione del testo entro la dinamica dei rapporti amorosi desunti dalla vita cittadina, l'identità onomastica di Liona ha attenuato la componente "ferina" di cui era intrisa nella precedente versione allegorica e la sua "crudeltà" residua è ora oggetto di una pubblica percezione («e questo nessun tace») che sposta l'asse semantico del testo dai moduli convenzionali della topica cortese all'ambito della realtà cittadina.

Lo stesso ri-uso griffoniano del *senhal fiore* s'impronta a questa medesima tipologia realistica: dopo essersi manifestato in veste fittizia in una prima stesura incentrata sulla metafora floreale, il *senhal* s'identificherà, ora senza alcuna variazione e nella scia della medesima procedura d'inserzione paratestuale del nome proprio, con una donna reale (Domina Flore) che mantiene la fenomenologia del *senhal*, ma destituita della tradizionale componente fittizia. Nell'orizzonte di questa operazione onomastica, s'intravede la probabile traccia dantesca della ballata *Per una ghirlandetta* (allusa in quella sottostante

del Griffoni) ove il *senhal* (fittizio) Fioretta-fiore scandisce le fasi del trasmutarsi della donna (Fioretta) in *fiore*,<sup>22</sup> mentre esso è sdoppiato (fittizio/reale) nella ballata griffoniana.

*Balata Mathei predicti pro Iohanne Batii et domina Flore*

Non tema 'l spino chi vol cogler fiore,  
ché l'amor – poche volte  
zova, né dà piacer sença dolore.

Trovas'alcun signor – , o donna, may,  
sì dolce che crudel talor non sia?  
Chi de cor ama non dé temer guay,  
ma, com più crudi som, humel più fia.  
Così, seguendo la lor signoria,  
arà fructo d'amore,  
perché humel servo vince aspro signore.

La vera novità del ri-uso griffoniano del *senhal* nell'orizzonte d'attesa del mondo femminile è dunque costituita dal momentaneo mascheramento grafico del nome, mai però fittizio, delle donne (quello dei nomi maschili soggiace invece a forme di occultamento scherzoso), la cui identità storica è progressivamente svelata dal gioco dialettico del velamento/svelamento della loro reale esistenza: s'instaura così una paradossale finzione realistica che ci tramanda la memoria dei nomi (non solo femminili), dentro, ma anche fuori dallo spazio letterario, nelle plurime scritture vergate dal notaio-cronista e poeta, sullo sfondo brulicante della società bolognese trecentesca.

---

<sup>22</sup> Sull'operazione dantesca così si è espresso Domenico De Robertis: «La vista di una ghirlanda suscita sospiri, quei fiori sono evocazione della sua donna, giovinetta, come dice il nome, e dicono che presso di lei, in questi, in questi fiori, “regna Amore”» (D. Alighieri, *Rime*, a cura di D. De Robertis, Firenze, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione di Ezio Franceschini, 2005, p. 267).

Vincenzo Cassì

*La storia delle edizioni dei Memoriali: dal Chartularium all'edizione integrale del Memoriale di Enrichetto delle Querce*

Festeggiando i 750 anni dalla nascita dei Memoriali, abbiamo scelto di ripercorrere alcune tappe significative della loro storia, prestando una particolare attenzione alla fortuna editoriale. Il presente contributo, dunque, ha come oggetto la storia delle edizioni dei Memoriali, ma possiede anche uno sguardo rivolto al futuro, una doppia anima che consente di discutere al tempo stesso di ciò che è stato e di ciò che potrà essere. Ciò si riflette nella struttura del saggio. La prima parte di esso, infatti, guarda al passato, fornendo una panoramica degli studi, specialmente d'ambito storico-letterario, dedicati a questa documentazione: il fine è soprattutto quello di mettere in rilievo le modalità con cui si è scelto di studiare e pubblicare i Memoriali, e di comprendere se le diverse finalità di ricerca abbiano o meno influito sulle scelte editoriali adottate. Ciò si collega direttamente alla seconda parte del saggio, in cui si passerà a valutare la possibilità di un nuovo approccio futuro, teso a valorizzare il singolo registro, con la proposta di edizione integrale del Memoriale di Enrichetto delle Querce.

Sui Memoriali molto si è detto, e del resto gli stessi contributi ospitati in questo volume confermano la vitalità di questo filone di studi, consentendo di approfondire il tema secondo modalità e prospettive diverse. Proprio per questo motivo, al fine di evitare inutili ripetizioni, ci limiteremo a richiamare pochi dati fondamentali, utili a inquadrare quest'istituzione, nata come un'esperienza tutta bolognese, perfetto esempio del legame che unì Studio, Comune e notariato cittadino, entro le giuste coordinate. Come è noto, l'istituzione dell'Ufficio dei memoriali si colloca nel 1265, quando, in un momento particolarmente delicato per la storia bolognese, i

frati gaudenti Loderingo degli Andalò e Catellano di Guido d'Ostia (ricordati da Dante nel canto XXIII dell'*Inferno*), provvisti di poteri eccezionali, emanarono alcuni ordinamenti per attenuare le tensioni cittadine. Il capitolo XLI di tali ordinamenti stabiliva che tutti i contratti rogati, il cui oggetto fosse di un valore pari almeno a 20 lire di bolognini, venissero riportati (entro due giorni dalla stipulazione) in appositi registri, vale a dire i Memoriali (*libri memorialium* o *Memorialia comunis*), affidati a quattro notai pubblici (cioè uno per quartiere) che restavano in carica per sei mesi. Il fine era quello di evitare le falsificazioni degli atti, che potevano intaccare la credibilità dell'atto notarile, pratica ormai essenziale nella vita cittadina del secolo XIII. La difesa e la regolamentazione, da parte dell'autorità cittadina, dell'instrumento notarile, dotato di *publica fides*, si lega strettamente ai rapporti che l'istituzione comunale intratteneva con il potente ceto notarile, proprio in quei decenni in cui Bologna conobbe il passaggio dal Comune podestarile a quello di popolo. Un aspetto importante è quello relativo alla conservazione di tale documentazione, giacché al termine del loro mandato i notai erano tenuti a depositare due copie dei registri presso i frati predicatori e minori, mentre l'originale veniva custodito presso la *camera actorum* (l'archivio del Comune). L'ufficio fu attivo fino al 1452, quando fu soppresso dal cardinale Bessarione, legato pontificio, e sostituito dall'Ufficio del registro (attivo fino al secolo XVIII). La pratica della conservazione ha consentito la sedimentazione nei secoli di una gran quantità di registri, che oggi costituiscono una delle serie più interessanti dell'Archivio di Stato di Bologna: essa è costituita da 322 volumi, i quali sono il risultato della rilegatura degli oltre 2.400 registri, ognuno dei quali era un Memoriale redatto da un notaio. Solitamente ogni volume comprende i Memoriali relativi a un semestre, ha una cartulazione moderna in numeri arabi, continua dall'inizio alla fine, mentre ogni registro memoriale compreso nel volume ne ha una antica in numeri romani.

Già in tempi antichi si comprese l'importanza di tale documentazione, che viene a costituire una vera e propria miniera di dati, in grado di descrivere e riflettere (in sincronia e in diacronia) una complessa realtà cittadina. Fu così che, sin dallo scorcio del XVI secolo (ad esempio con l'*Historia* dell'agostiniano Cherubino Ghirardacci) fino al pieno Ottocento e all'inizio del Novecento (si

pensi alle opere di Guidicini ed Hessel)<sup>1</sup>, eruditi e cultori di storia locale attinsero variamente a questo ricco bacino di informazioni. Si può dire, insomma, che dalla prima età moderna fino ai tempi più recenti l'uso dei Memoriali come fonte per la storia cittadina è stato il più naturale e immediato, sebbene non possa dirsi l'unico. È evidente infatti che questi, proprio per la straordinaria ricchezza e varietà di informazioni contenute, si prestino a un approccio multidisciplinare: si pensi ai motivi di interesse storico-giuridico, a quelli inerenti la storia medievale e locale, sociale ed economica, o discipline come la paleografia, la diplomatica, l'archivistica, fino ad arrivare, in tempi più recenti, alle prospettive di trattamento informatico delle fonti<sup>2</sup>. Non si dimentichi infine che i Memoriali furono (e sono tuttora) oggetto di particolari indagini storico-letterarie, le quali vengono a costituire uno dei principali filoni di studio, proprio per l'importanza da essi assunta non solo in generale nell'ambito della storia della cultura, ma anche e soprattutto in quello della letteratura, con particolare riferimento alla tradizione poetica delle origini. Si può dire, pertanto, che le indagini di carattere storico-giuridico e quelle di tipo letterario vengono a costituire due grandi direttrici su cui si muovono e si articolano gli studi sui Memoriali. La stessa varietà di contributi presenti in questo volume testimonia i numerosi motivi di interesse presenti in essi, a conferma di come la comunità scientifica, nel corso dei decenni, abbia fatto ricorso a questa documentazione, ampia, complessa e poliedrica, per sviluppare ricerche riconducibili a diversi ambiti disciplinari. Non insistiamo oltre sull'argomento. Ciò che a noi più interessa è valutare come lo studio di tali registri abbia interagito con la pratica editoriale, domandandoci

---

<sup>1</sup> G. Guidicini, *Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati*, a cura di F. Guidicini, I-V, Bologna, Tip. delle Scienze, 1868-1873; A. Hessel, *Geschichte der Stadt Bologna vom 1116 bis 1280*, Berlin, Ebering, 1910 (ed. it. *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, a cura di G. Fasoli, Bologna, Alfa, 1975).

<sup>2</sup> Per questi argomenti, e per una succinta panoramica (con riferimenti bibliografici) delle diverse tipologie di studi, si rimanda al bel volume di G. Tamba *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII*, in *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna, CLUEB, 1998, pp. 199-257 (in particolare p. 203, ove si citano i lavori di Dal Pane per quanto concerne l'economia cittadina; di Ferrara per le prime riflessioni riguardanti il ricorso alle tecnologie informatiche; di Continelli per gli inventari dell'archivio dell'Ufficio dei memoriali).

innanzi tutto se l'eventuale pubblicazione abbia mai riguardato l'intero Memoriale o solo una sua parte, e se essa sia stata dovuta all'interesse per il documento in sé o piuttosto finalizzata a estrarre da esso una serie di dati. La tendenza che fino ad oggi sembra prevalere è quella volta a privilegiare l'edizione parziale di uno o più Memoriali, cioè, in altre parole, quella di pubblicare solo alcune porzioni dei registri, magari singole poste (per intero o per regesto), utili ai fini dell'indagine che si sta svolgendo. Quest'approccio metodologico guarda al Memoriale come a una fonte, a un documento ausiliario, da valorizzare nella misura in cui contiene i dati relativi a una certa tematica che costituisce l'oggetto della ricerca.

Osserviamo ora alcuni casi, annoverabili tra le tappe più importanti della storia delle edizioni dei Memoriali, che sembrano confermare questo dato. Il primo esempio è collocabile nella seconda metà del XIX secolo, momento in cui la fama dei registri si accrebbe notevolmente, quando Carducci, con opera pionieristica e meritoria, fece conoscere uno dei fenomeni più interessanti, cioè l'ormai nota presenza, all'interno di essi, di tracce poetiche vergate e lì fissate dagli stessi notai, le quali rappresentano alcune delle più antiche testimonianze della poesia italiana delle origini. Carducci, che pubblicò 48 poesie tratte dai Memoriali, avviò un percorso editoriale che fu completato dalla raccolta di Caboni e dall'edizione di Orlando, a cui si affianca un intero filone di studi che ha visto e vede ancora oggi la proliferazione di importanti contributi, volti ad approfondire uno dei capitoli più affascinanti della tradizione della poesia italiana delle origini<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Per le edizioni cfr. G. Carducci, *Intorno ad alcune rime dei secoli XIII e XIV ritrovate nei Memoriali dell'Archivio Notarile di Bologna*, in «Atti e memorie della R. deputazione di storia patria per le province di Romagna», s. 2, 11 (1876), pp. 105-220; *Antiche rime italiane. Tratte dai memoriali bolognesi*, a cura di A. Caboni, Modena, Società tip. modenese, 1941; e *Rime due e trecentesche tratte dall'Archivio di Stato di Bologna*, a cura di S. Orlando, con la consulenza archivistica di G. Marcon, Bologna, Commissione per i testi di lingue, 2005. Tra i numerosi studi si veda almeno S. Debenedetti, *Osservazioni sulle poesie dei Memoriali bolognesi*, in «Giornale storico della letteratura italiana», 125 (1948), pp. 1-41; G. Marcon, *Cultura notarile e poesia volgare nei Memoriali bolognesi (secc. XIII-XIV)*, in «L'Archiginnasio», 89 (1994), pp. 229-47; D. Kullmann, *Osservazioni sui Memoriali bolognesi (con un frammento di lauda inedito)*, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 119 (2003), pp. 256-80; M. Giansante, *Archivi e memoria poetica: le rime dei Memoriali bolognesi*, in *Storia, archivi, amministrazione. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello (Bologna, Archivio di Stato, 16-17 novembre 2000)*, a cura di C. Binchi - T. Di Zio,

Restando sempre in ambito letterario, pur con metodologie e finalità differenti, qualche anno dopo, intorno agli anni '20 del Novecento, furono le celebrazioni dantesche a portare una grande attenzione intorno ai Memoriali. In quest'occasione, diversi studiosi intrapresero lo spoglio dei registri, al fine di reperire un singolo documento, un *unicum* preziosissimo, vale a dire quella precisa testimonianza che permettesse di documentare la presenza dell'Alighieri in città, in qualità di studente.

Un approccio ancora diverso, stavolta teso a un'indagine di più ampio raggio, si registra nella maestosa opera di ricerca compiuta sui Memoriali in relazione a una precisa istituzione cittadina, lo *Studium*. Ci riferiamo ai volumi che compongono il *Chartularium studii bononiensis*, ove vennero raccolti e confluirono una gran mole di documenti relativi all'Università, tra cui anche alcuni tratti dai Memoriali, pubblicati per intero o per regesto. A partire dal quinto volume (1921), Zaccagnini pubblicò le trascrizioni di alcuni atti tratti dai primi due Memoriali: anche stavolta, quindi, non si sceglieva di studiare il singolo registro e nemmeno tutte le registrazioni nel loro insieme, ma di pubblicare parzialmente solo quei documenti che dimostrassero un legame con lo *Studium*. Ecco un breve prospetto dei dati del *Chartularium*: si può notare come i volumi interessati siano otto (V, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XV), da quello di Zaccagnini del '21 fino ai più recenti pubblicati da Tamba e Ferrara (1987)<sup>4</sup>, per un totale di 4.212 documenti pubblicati, tratti dai Memoriali 1-12, 62-65.

Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 295-309; cfr. anche A. Antonelli, *Rime estravaganti di Dante provenienti dall'Archivio di Stato di Bologna (con un approfondimento di ricerca sul sonetto della Garisenda di Enrichetto delle Querce)*, in *Le Rime di Dante (Gargnano del Garda, 25-27 settembre 2008)*, a cura di C. Berra - P. Borsa, Milano, Cisalpino, 2010, pp. 83-115; Id., *Dalle rime alle tracce*, in *Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi. Atti della Giornata Carducciana (Bologna, Archivio di Stato, 14 dicembre 2008)*, a cura di M. Giansante, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2011, pp. 107-98.

<sup>4</sup> Ecco l'anno e il curatore per ognuno dei volumi citati: *Chartularium Studii Bononiensis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al secolo XV*, V, *Memoriali del Comune bolognese. Aa. 1265-1266*, a cura di G. Zaccagnini, Bologna, Commissione per la storia dell'Università di Bologna, 1921; VII, *Memoriali del Comune bolognese. Aa. 1267-1268*, a cura di G. Zaccagnini, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1927; VIII, *Memoriali del Comune bolognese. Anno 1268*, a cura di G. Zaccagnini, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1927; IX, *Memoriali del Comune bolognese. Anno 1286*, a cura di L. Colini Baldeschi, Bologna, Istituto per la storia dell'Università

| Vol. | Mem.  | docc. (Mem.)  | Estremi Cronologici           | Notai (fino al doc. n...)   | tot. |
|------|-------|---|-------------------------------|---|------|
| V    | 1-2   | 1-391 (1)<br>392-526 (2)                                    | 1 gen. 1265 -<br>26 dic. 1266 | 1: <i>Nascimpax q. Petrizani</i> (391)<br>2: <i>Iacobinus q. Aldrebandini</i> (476), <i>Iohanninus q. Martini Christiani</i> (480), <i>Amator q. Petri de Butrio</i> (485), <i>Bertholomeus Piçolpassi</i> (526)  | 526  |
| VII  | 3-4   | 1-148 (3)<br>149-596 (4)                                    | 5 gen. 1267 -<br>31 dic. 1268 | 3: <i>Bonrecuprus Pasqualis</i> (148)<br>4: <i>Zagni de Tregolis</i> (230), <i>Iacobinus q. Paullini fabri</i> (422), <i>Ysnardus Boniohanini Piçolpili</i> (596)   | 596  |
| VIII | 5-6   | 1-333 (5)<br>334-598 (6)                                    | 2 gen. -<br>31 dic. 1268      | 5: <i>Mathiolus q. Attolini de Ronchore</i> (117), <i>Bertholomeus Guidonis sartoris</i> (174), <i>Ubertinus de Pistore</i> (333)<br>6: <i>Gerardinus q. Dondidei</i> (434), <i>Amador Bençevenis de Corvaria</i> (598)   | 598  |
| IX   | 62-65 | 1- 116 (62)<br>117-238 (63)<br>239-390 (64)<br>391-422 (65) | 4 gen. -<br>13 dic. 1286      | 62: <i>Ansaldinus Albertis Ansaldini</i> (62), <i>Iohannes Perini</i> (116),<br>63: <i>Ubertinus de Pistore</i> (182), <i>Blaxius Auliverii</i> (238),<br>64: <i>Nicholaus Phylippi</i> (274), <i>Matheus de Saliceto</i> (390)<br>65: <i>Iohannes q. Damiani</i> (422) | 422  |

di Bologna, 1931; X, *Memoriali del Comune bolognese. Anno 1269*, a cura di G. Zaccagnini, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1936; XI, *Memoriale del Comune bolognese. Anno 1269*, a cura di G. Zaccagnini, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1937; XIV, *Memoriali del Comune di Bologna. Anno 1270, memoriale 11*, a cura di R. Ferrara - G. Tamba, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1981; XV, *Memoriali del Comune di Bologna. Anno 1270, memoriale 12*, a cura di R. Ferrara - G. Tamba - M. Zaghini, Bologna, Istituto per la storia dell'Università di Bologna, 1987.

|                                    |      |  |                          |   |     |
|------------------------------------|------|--|--------------------------|---|-----|
| X                                  | 7-8  | 1-295 (7)<br>296-541 (8)                 | 1 gen. -<br>24 lug. 1269 | 7: <i>Bonvicinus Francutii</i> (107), <i>Tomasinus de Quercis</i> (295),<br>8: <i>Tomaxius Alberti fabri</i> (507), <i>Benvenutus Lamberti Bonçagni</i> (541)                                       | 541 |
| XI                                 | 8-10 | 1-172 (8)<br>173-460 (9)<br>461-561 (10) | 2 gen. -<br>23 dic. 1269 | 8: <i>Benvenutus Lamberti Bonçagni</i> (172),<br>9: <i>Aldrevandinus q. Morandi de Marsiliis</i> (315), <i>Bondi Petriçoli Bonincuntri</i> (460),<br>10: <i>Iohannes q. Salvi calzolariii</i> (561) | 561 |
| XIV                                | 11   | 1-542                                    | 3 gen. -<br>31 dic. 1270 | <i>Iacobinus q. Ugolini de Medecina</i> (157), <i>Petrus Bonincontri Cazalune</i> (542)   | 542 |
| XV                                 | 12   | 1-426                                    | 2 gen. -<br>1 lug. 1270  | <i>Martinus Agnelle</i> (176), <i>Çagnibellus Alberti fabbri</i> (426)  | 426 |
| Totale documenti pubblicati: 4.212 |      |  |                          |   |     |

Un altro modo ancora di valutare, studiare e utilizzare questo tipo di documentazione è invece offerto da Gianfranco Orlandelli in due bei contributi, ove emergono, insieme a diversi dati riguardanti la storia della cultura e del libro, alcune importanti riflessioni di carattere metodologico. In un primo studio del 1959, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330*<sup>5</sup>, Orlandelli connette le registrazioni dei Memoriali al tema della circolazione del libro a Bologna, soprattutto in relazione allo *Studium*. Nel volume vengono pubblicate (in modo parziale)<sup>6</sup> ben 367 poste, estratte dai Memoriali 98-170 (1300-1330), riguardanti il libro e l'arte libraria. Si tratta dunque di un uso particolare della documentazione, che giova alla ricostruzione di un certo ambiente culturale. Dalle registrazioni pubblicate si ricavano dati preziosi, in grado di certificare non solo la massiccia circolazione di testi giuridici,

<sup>5</sup> G. Orlandelli, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330. Documenti con uno studio su il contratto di scrittura nella dottrina notarile bolognese*, Bologna, Zanichelli, 1959.

<sup>6</sup> Come dichiara l'autore «i registi sono fatti per estratto, avuto riguardo unicamente a ciò che si riferisce al libro, all'arte libraria e alle persone aventi con essi diretta attinenza»; cfr. *Ibid.*, p. 40.

ma anche quella di opere filosofiche e letterarie. Ad esempio, scorrendo le varie poste, se ne trova una di grande interesse, tratta dal Memoriale 154, c. 85v (6 maggio 1325, notaio *Bartolomeus Dominici Tetachapre*):

D. Antonius spatarius q. d. Liculfi de civitate Padue et contrata S. Clementis procurator constitutus a d. Mediocomite q. d. Ecelini de Est de Padua de dicta contrata S. Clementis (...) procuratorio nomine pro dicto Mediocomite fuit confessus habuisse a d. Charlo d. Lapi de Florentia socio societatis *Scalarum de Florentia moranti Bon.* pro dicta societate in capella S. Marie porte Ravennatis dante et solvente et restituente suo proprio nomine et nomine et vice Lapi Berti seu dicte societatis de Florentia (...) unum librum vocatum *Digestum* sive *Codegho*, unum libro vocatum *Volumen* cum assidibus albis, unum librum qui vocatur *Sone* [sic]<sup>7</sup> sive *Digestum Vetus* cum assidibus copertis corio, unum librum vocatum *Suma Açonis* copertum corio pelloxio, unum librum parvum vocatum *de Ricimine principum*, unum librum vocatum *L'Inferno de Danti* cum assidibus albis, unum librum vocatum *De re militari* sive *Lovisme*, unum librum vocatum *Gualteri*, unum librum parvum vocatum *Proverbii de Salamone*, unum *Salterium* cum assidibus (...) quas res dictus Mediuscomes deposuit penes dictum Lapum Berti causa custodienti et salvandi in civitate Bononie<sup>8</sup>.

Tra i libri presenti nel fondaco di *Carolus Lapi de Florentia*, agente bolognese della fiorentina Società della Scala (che gestiva la gran parte del commercio librario di quegli anni), ritroviamo, oltre ai ben riconoscibili testi giuridici e religiosi, un *de Regimine principum* di Tommaso d'Aquino, un *De re militari* di Vegezio, un interessante *Gualteri* (titolo dietro cui si cela probabilmente il *De amore* di Andrea Cappellano)<sup>9</sup> e, soprattutto, un libro chiamato *L'Inferno de Danti*, che testimonia e conferma la circolazione della prima cantica a pochi anni dalla morte del poeta. Interessante altresì notare l'utilizzo del volgare per i titoli delle opere. Esso viene così ad aggiungersi al latino, come nei casi di *Some* (?) sive *Digestum vetus* e di *Digestum sive Codego*, ove

<sup>7</sup> Possibile ipotizzare un errore per *Some*.

<sup>8</sup> Orlandelli, *Il libro a Bologna dal 1300 al 1330*, pp. 113-4.

<sup>9</sup> Così spesso citato, dal nome del destinatario. Il *De amore*, come è noto, è un testo fondamentale per la teoria erotica medievale.

si assiste a una sorta di “glossa” volgare<sup>10</sup> volta ad affiancare il classico titolo latino. In alternativa può sostituirlo: *Proverbii de Salamone*; *L'inferno de Danti* (anche in tal caso la forma esibisce tratti locali).

Tale esempio dimostra come questo tipo di documentazione, se indagata con pazienza e competenza, sia capace di restituire un vero e proprio affresco della vita del tempo, costituendo un serbatoio di informazioni attinenti alla storia cittadina ma anche a quella della cultura, del libro e della letteratura. Ciò è ribadito da Orlandelli nel secondo dei contributi qui citati, intitolato significativamente *I Memoriali bolognesi come fonte della storia ai tempi di Dante*, ospitato nel volume *Dante e Bologna nei tempi di Dante* (pubblicato nel 1967 in occasione del VII centenario della nascita del poeta)<sup>11</sup>. Lo studioso ricorda un episodio di cui abbiamo già discusso, cioè di come intorno agli anni '20, in occasione dell'ultimo centenario della morte del poeta, il reperimento del documento che poteva attestare lo studentato bolognese di Dante fosse il tema più sentito tra gli studiosi, anche in virtù degli orientamenti positivistici del tempo e della centralità assunta da Dante nella storiografia. La ricerca fu da essi perseguita quasi maniacalmente, setacciando la documentazione d'archivio, fra cui in particolare i Memoriali, senza tuttavia ottenere i risultati sperati:

I docc. specifici che si andavano cercando non vennero trovati; venne invece riesumata una documentazione multicolore e preziosissima, tutto un mondo, il vero mondo dei tempi di Dante, materiale peraltro che troppo spesso sfuggì di fra le mani del ricercatore, tutto preso dall'ansia per il reperimento del documento unico<sup>12</sup>.

Insomma, nonostante lo zelo e l'impegno profusi in quegli anni di ricerca, tutta una serie di dati relativi alla sfera politica, sociale, economica e culturale della città, passava quasi sotto silenzio. Si cercava il documento eccezionale quando invece

---

<sup>10</sup> Si noti, fra l'altro, la fonetica settentrionale della forma, come dimostra ad esempio la sonorizzazione dell'occlusiva intervocalica.

<sup>11</sup> G. Orlandelli, *I Memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1967, pp. 193-205.

<sup>12</sup> *Ibid.*, pp. 193-4.

la ricerca sistematica nei Memoriali del Comune e nelle serie giudiziarie dell'Archivio bolognese, veramente uniche per la loro antichità e completezza, costituiva di per sé il maggior e miglior contributo che si potesse fornire ad una più ampia e più concreta conoscenza della vita e dei tempi del poeta<sup>13</sup>.

Dalle osservazioni di Orlandelli, dunque, sembra emergere un invito a riconsiderare le metodologie di ricerca e le finalità con cui ci si rivolge ai Memoriali, non rinunciando, specie nelle indagini di ambito umanistico, a considerare e valorizzare i tanti dati a disposizione, che vengono a costituire le tessere di un mosaico ampio e prezioso. Nel caso specifico della tematica dantesca, ad esempio, sembra sconveniente limitarsi ai dati biografici o alla ricerca del documento eccezionale, poiché il mondo del poeta e la sua stessa memoria sembrano riaffiorare in molti punti e in modi diversi da tutto l'insieme della documentazione. Il su citato caso del Memoriale 154, che conserva fra le sue carte la notizia della circolazione dell'*Inferno*, può rappresentare un esempio in grado di confermare questa tesi.

Dai Memoriali, insomma, possiamo trarre dati di grande interesse scientifico, utili alla ricostruzione del contesto culturale cittadino, e qua e là, in modi diversi e quasi inattesi, emergono testimonianze che ci connettono direttamente al mondo delle arti. Solo per fare un esempio, capace di unire letteratura e arti figurative, si veda il disegno presente nel Memoriale 150 (1324), raffigurante una danza, che contribuisce a documentare la familiarità del popolo bolognese con gli spettacoli di piazza e gli eventi performativi (e si pensi alle stesse ballate, genere di gran successo a Bologna e che ritroviamo fra le rime dei Memoriali, le quali potevano avere una realizzazione coreografica proprio in forma di danza)<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 194.

<sup>14</sup> Il dato ci viene confermato dal maestro dello *studium* Giovanni del Virgilio, amico di Dante, che riferisce di uno spettacolo nella piazza di San Giovanni in Monte, in cui una danza accompagnava a mo' di coreografia l'esecuzione cantata di una ballata. Questi temi sono stati sviluppati nella recente mostra *Io voglio del ver la mia donna laudare. Bologna e l'antica poesia italiana (Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna - San Giorgio in Poggiale. Biblioteca d'Arte e di Storia, 14 febbraio-14 aprile 2013)*, a cura di A. Antonelli, Bologna, Genus Bononiae. Musei nella città - Archivio di Stato di Bologna, 2013, p. 11 (per l'esempio in questione tratto dal Memoriale 150).



Bologna, Archivio di Stato [d'ora in avanti BO, AS], *Ufficio dei memoriali*, vol. 150 (1324), c. 227r

In queste pagine abbiamo scelto di attenerci soprattutto alle tematiche letterarie. Dagli esempi citati, comunque, si comprende facilmente perché i Memoriali abbiano interessato sin da tempi antichi la comunità scientifica e al contempo perché questa si sia approcciata ad essi in modi via via diversi, ove però una sembra essere la costante: l'utilizzo dei registri allo scopo di estrapolare dati parziali, eventualmente pubblicando alcune poste o sezioni, ma mai considerando la possibilità di un'edizione integrale. Una prospettiva comprensibile, ma che forse potrebbe essere ridiscussa nel caso di un Memoriale particolare, vale a dire quello di Enrichetto delle Querce (1287)<sup>15</sup>, di cui si vuole in questa sede avanzare la proposta di un'edizione. A nostro avviso questo Memoriale, indissolubilmente legato alla personalità del suo estensore ma anche al nome di Dante, rappresenta un documento straordinariamente importante e dotato di elementi unici, di assoluto interesse, tali da far preferire, in una prospettiva del tutto nuova nella storia delle edizioni dei Memoriali, l'edizione integrale del registro.

Il notaio che lo ha confezionato, Enrichetto delle Querce, il cui nome è ormai noto ai più (per via del famoso sonetto della Garisenda), fu una personalità di spicco nel panorama cittadino del

<sup>15</sup> BO, AS, *Ufficio dei memoriali*, vol. 69 (1287).

tempo. Armando Antonelli, in un recente contributo<sup>16</sup>, ha ricostruito il quadro familiare e il profilo biografico del notaio: egli appartenne a un'importante famiglia residente nel quartiere di Porta Procola (Cappella di Santa Maria dei Guidoscalchi), i cui membri svolsero per lungo tempo la professione notarile; aderì alla parte guelfa, geremea e popolare, ricoprendo durante il regime di popolo alcune cariche di grande prestigio nei consigli cittadini, ai vertici della società dei notai e di quella d'armi dei quartieri. Tali fattori, uniti alle straordinarie competenze professionali, determinarono il prestigio di Enrichetto e il suo ruolo di responsabilità all'interno della *camera actorum* e dell'Ufficio dei memoriali<sup>17</sup>.

Il Memoriale 69 rappresenta un documento eccezionale non solo perché latore del sonetto dantesco della Garisenda, ma poiché esibisce una serie di elementi particolari, direttamente riconducibili allo spessore del suo estensore, alla sua sapienza grafico-scrittoria, alla consapevolezza del suo ruolo, che contribuiscono a creare un documento complesso, prezioso e insigne, che certamente meriterebbe di essere valorizzato nella sua individualità.

Il Memoriale di Enrichetto delle Querce prende avvio alla c. 204r, dopo la sezione redatta da *Iohannes de Ferantibus*. Tuttavia, prima della c. 204r, e quindi dell'apertura del vero e proprio registro, troviamo due carte, entrambe vergate da Enrichetto, contenenti rispettivamente scritture avventizie e la trascrizione del *Sonetto della Garisenda*.

La prima di queste due carte offre degli spunti interessanti per comprendere la formazione del notaio: la presenza di alcune tracce


---

<sup>16</sup> Antonelli, *Rime estravaganti di Dante provenienti dall'Archivio di Stato di Bologna*, pp. 90-115. Si fa riferimento a questo studio per quanto riguarda le notizie su Enrichetto e le particolarità del Memoriale 69. Tali temi sono stati affrontati dallo stesso studioso in un altro contributo, A. Antonelli - G. Feo - M. Modesti, *Filologia e diplomatica: un modello bolognese dall'edizione di documenti in volgare (secc. XIII-XIV)*, in *Regionale Urkundenbücher. Die Vorträge der 12. Tagung der Commission Internationale de Diplomatique. Veranstaltet gemeinsam mit dem Niederösterreichischen Landesarchiv (St. Polten, 23. bis 25. September 2009)*, herausgeber T. Kölzer - W. Rosner - R. Zehetmayer, St. Polten, Niederösterreichisches Institut für Landeskunde, 2010, pp. 50-86, in particolare pp. 72-81.

<sup>17</sup> A lui successe nell'ufficio il figlio Ugolino, il quale ereditò dal padre non solo la sapienza scrittoria ma anche l'amore per la poesia, come dimostra l'accurata trascrizione di tre ballate; cfr. Antonelli, *Rime estravaganti di Dante provenienti dall'Archivio di Stato di Bologna*, pp. 93-7.

latine vergate da Enrichetto, sebbene siano lontane dall'offerirci una ricostruzione della sua biblioteca virtuale, rivelano la frequentazione dei testi tipici della cultura retorica del tempo (vi sono echi seneciani, passi estratti dell'epistolario di Pier delle Vigne e dall'*Elegia* di Enrico di Settimello, a cui si aggiungono due versi pseudo-plautini)<sup>18</sup>.

La carta successiva è invece ben più famosa, poiché contiene il *Sonetto della Garisenda*, di cui molto è stato detto e su cui non indugeremo troppo. Il sonetto, trascritto da Enrichetto, si trova isolato nella carta, con la tipica impaginazione a *scriptio continua* (l'uso moderno di destinare una riga a ciascun verso si affermerà solo nella seconda metà del Trecento), affidando le scansioni interne ai segni paratestuali e all'interpunzione. Esso esibisce dunque una *mise en texte* coerente con l'uso coevo, in cui la fronte (due quartine, cioè otto versi, vergati due per riga) è ben distinta dalla sirma (due terzine, ognuna vergata su due righe con struttura 2+1), marcata tra l'altro da *v* tagliata.



BO, AS, *Ufficio dei memoriali*, vol. 69 (1287), c. 203v, *Sonetto della Garisenda*

L'importanza di tale testimonianza è nota, giacché si tratta della prima attestazione di una rima dantesca (verosimilmente composta dall'Alighieri durante il suo soggiorno bolognese). Non ci

<sup>18</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 99-100: «Se tali testi rientrano nel bagaglio consueto di un notaio mediamente preparato che si trova a vivere nella città felsinea di fine Duecento, più significativo mi pare un recupero pseudo-plautino di forte sapore popolare. Infatti tra le tracce latine vergate in quel prezioso foglio che accompagna le operazioni di trascrizione del sonetto della Garisenda si conservano due versi divenuti proverbiali nel Medioevo e attribuiti erroneamente al *Mercator* di Plauto».

addentriamo nella complessa questione, ancora oggi aperta, relativa all'interpretazione del sonetto, che ha dato avvio, da Carducci in poi, a un vivace dibattito critico<sup>19</sup>. Per quanto riguarda invece la questione della lingua, allo stato attuale delle ricerche è plausibile considerare, così come proposto da De Robertis, come dantesca la redazione bolognese del sonetto. Sebbene parte della critica si sia domandata se i fonemi bolognesi presenti nella lingua del componimento non possano essere ricondotti alla trasmissione di copia (dunque, in tal caso, ad Enrichetto o al suo antografo), sembra ormai verosimile ritenere che la patina bolognese rappresenti la veste originaria del sonetto, non dovuta dunque a incrostazioni di copia ma a una mimesi dell'autore, che come sappiamo possedeva una spiccata sensibilità linguistica e un'ottima conoscenza del volgare felsineo. Questa, del resto, è ampiamente dimostrata nel *De vulgari eloquentia*, ove Dante non solo elogia le caratteristiche del volgare bolognese, ma dona una stupefacente descrizione di variazione diatopica (distinguendo fra il volgare cittadino di Strada Maggiore e quello *extra-urbano* di Borgo San Felice). Coerentemente con questa tesi, sembra dunque improbabile ricondurre i settentrionalismi alla mano di Enrichetto, come pare suggerire anche il confronto compiuto da Armando Antonelli fra la lingua del sonetto e il volgare impiegato dal notaio bolognese in un documento del 1295 (atto di divisione del patrimonio della famiglia Pavanesi): il volgare di Enrichetto appare depurato dalle marche più locali, fortemente influenzato dal latino, mentre al contrario il sonetto dantesco esibisce un certo gusto per le forme municipali<sup>20</sup>. Un ulteriore

---

<sup>19</sup> Per le varie interpretazioni del componimento si veda la rassegna di A. Cottignoli, *Ancora sul sonetto bolognese della Garisenda* (No me poriano zamai far emenda), in *Le Rime di Dante*, pp. 306-19 e S. Natale, *L'indovinello bolognese. Il sonetto dantesco della Garisenda visto da Strada Maggiore*, in «Lettere Italiane», 63 (2011), 3, pp. 416-47.

<sup>20</sup> Antonelli, *Rime stravaganti di Dante provenienti dall'Archivio di Stato di Bologna*, p. 109: «Si potrebbe concludere che la patina locale sistematicamente introdotta nel sonetto ecceda persino l'*usus scribendi* di Enrichetto delle Querce, accorto, come il collega Matteo dei Libri, a smussare quanto possibile il carattere locale della propria scrittura volgare (...). Nel sonetto pare quasi di intravedere in filigrana un lavoro di ipercorrettismo bolognesizzante di tutte le forme possibili presenti, di cui probabilmente bisogna attribuire il merito all'autore, non certo al nostro copista, o se non altro all'antografo di cui fu in possesso il notaio». Per la questione della lingua del sonetto cfr. anche G. Breschi, *Ancora sul sonetto della Garisenda* (Rime, 42 [LI]), in «Verbanus», 26 (2005), pp. 83-109, e naturalmente

dato che porterebbe a escludere un intervento di Enrichetto risiede nella sua straordinaria etica professionale: proprio la consapevolezza del suo ruolo di notaio, l'attenzione scrupolosa, degna di un vero filologo, data al documento, al mantenere inalterato un testo che sia espressione di volontà; insomma la fedeltà, la conservazione e la difesa del testo originale (tipici, come vedremo a breve, del suo *modus operandi*), rendono improbabile l'ipotesi secondo cui il notaio, durante l'opera di copia, abbia deciso di venire meno ai suoi principi in modo così vistoso, ledendo l'integrità del testo per adeguarlo al proprio gusto o al proprio abito grafico-fonetico, operando una revisione linguistica.

Venendo invece al Memoriale, esso, come già anticipato, si estende dalla c. 204r alla c. 405v, per un totale di 1.071 registrazioni. Ecco l'*incipit*:

In illius nomine Iesu Christi qui carnem suscepit de virginali utero incorruptam. Registrum sive memoriale contractuum et ultimarum voluntatum, scriptum per me Henrigiptum de Querçiis notarium dicto officio memorialium per comunem Bononie deputatum, tempore nobilis et potentis viri domini Gerardi de Gloçano, civis cremonensis honorabilis, civitatis Bononie potestatis, sub anno Domini Millesimo Ducentesimo Octuagesimo Septimo, indictione quintadecima.

Prima di concentrarci sul contenuto, offrendo un piccolo esempio di trascrizione, completiamo il discorso riguardante gli elementi legati alla forte personalità di Enrichetto, che contribuiscono a rendere il registro un *unicum* prezioso. Innanzi tutto il nostro notaio esibisce capacità grafiche e d'impaginazione davvero notevoli, più vicine a quelle di un copista di professione<sup>21</sup> (notevole, a tal proposito,

De Robertis, secondo cui la veste emiliana sarebbe stata «la veste originaria del sonetto, con perfetta funzionale ambientazione: non per toglierlo a Dante, ma per assegnarglielo anche come testimonianza della sua continua iniziativa linguistica sin dai primi anni, e dell'omaggio reso a una lingua a cui appunto il *De vulgari eloquentia*, I xv 6, riconoscerà il primato su tutti gli altri volgari d'Italia»: cfr. *Le opere di Dante Alighieri*, II, *Rime*, 3, *Testi*, a cura di D. De Robertis, Firenze, Le Lettere, 2002, p. 330.

<sup>21</sup> Cfr. G. Milani - M. Vallerani, *Esperienze grafiche e cultura notarile a Bologna tra Due e Trecento*, in *Storia, archivi, amministrazione*, pp. 311-21; Antonelli, *Rime stravaganti di Dante provenienti dall'Archivio di Stato di Bologna*, p. 101.

l'uso della formula *vacat* per segnalare una porzione di testo errata)<sup>22</sup>. Le sue perizia grafico-scrittoria emerge con evidenza, in generale, nella composizione della pagina scritta (ove impaginazione e scrittura lasciano trasparire armonia e accuratezza), a cui si aggiungono alcuni particolari artifici grafici che impreziosiscono il documento (su tutti le parentesi disegnate e altri ornamenti di grande eleganza)<sup>23</sup>.

A questo tipo di abilità si unisce lo zelo e la serietà professionale di Enrichetto, che in più parti del registro testimonia di avere piena consapevolezza dell'importanza del suo ruolo, dei doveri ad esso collegati, e di come il suo Memoriale, composto all'insegna dell'eccellenza, possa servire come modello ideale ai colleghi. Ciò emerge con chiarezza nel *Prologus*<sup>24</sup> vergato nelle carte conclusive del Memoriale (cc. 402r-405v), nel quale, dialogando con l'archivista del Comune incaricato di conservare intatto il manoscritto (*custoditor*), riepiloga non solo i raccordi tra i singoli quaderni (per preservare l'integrità e la fedeltà del registro), ma anche tutti gli errori compiuti durante l'opera di trascrizione. Si tratta di un documento eccezionale, in cui tra l'altro possiamo osservare l'uso di alcuni particolari vocaboli propri del lessico filologico e archivistico del tempo. Ecco l'apertura del *Prologus*:

Inspice camerarie rei publice custoditor ne *Liber* iste quavis macula deformatur, ne etiam interlineaturis vel cancellationibus polluantur – exceptis illis que in hoc *Prologus* continentur –, nec etiam aliqua instrumenta indebite per spatia conscribantur; et etiam ut non possit cartis aliquibus denudari quoniam liquet hunc *Librum* ducentarum sex cartarum numerum continere, cum carta preposita principio *Libri* huius, in quaternorum decem et otto numero colligatum, munitorum continuationibus infrascriptis<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> *Ibidem*: «Caso unico a mia conoscenza tra i notai dei memoriali, l'impiego della formula *vacat* per cassare una unità di scrittura errata, una modalità frequentissima invece tra i copisti di professione».

<sup>23</sup> Si veda ad esempio il disegno di città orientale, usata come parentesi per raggruppare una serie di nomi, a c. 261v; cfr. *Ibidem*.

<sup>24</sup> cfr. *Ibid.*, pp. 101-6.

<sup>25</sup> BO, AS, *Ufficio dei memoriali*, vol. 69 (1287), c. 402r. Cfr. anche Antonelli, *Rime estravaganti di Dante provenienti dall'Archivio di Stato di Bologna*, p. 104.

Segue l'elenco delle varie parole con cui iniziano i vari quaderni<sup>26</sup>, poi delle diverse correzioni apportate. Offriamo la trascrizione di tutte le correzioni annotate da Enrichetto fino alla fine di c. 402r:

In primo nempe folio est una interlineatura que dicit: «cognoscere dictam testatricem», in quo etiam folio est una cancellatura que dicit: «qui»; in tertio folio est una interlineatura que dicit: «una cum dicto notario» et una cancellatura que dicit: «ipsi domine»; in quarto folio est quedam cancellatura que dicit: «et sic dictus Donusdeus»; in septimo folio sunt due cancellature quarum una dicit: «quondam» et alia dicit: «presentibus»; in octavo folio sunt tres cancellature quarum una dicit: «testibus», alia dicit: «una», tertia «ecclesie dicti»; in decimo folio est una interlineatura que dicit: «vineate» et una cancellatura que dicit: «aratorie»; in duodecimo folio est una cancellatura que dicit: «condet»; in tertiodecimo folio est una cancellatura que dicit: «testibus».

Finito il lungo elenco, viene ribadito il valore attribuito alla pratica della conservazione:

Igitur fidei custodia muniaris archahivis *Libri* curam et diligentem diligentiam adhibendam ne de tuo defectu fraudium sectatores possent huius *Libri* munditiam aliquatenus conmutare, male suorum scelerum concedente, quoniam si secus fieret tua in insipientiam verteretur et in tui dampnum, detrimentum et aliprobrum redundaret<sup>27</sup>.

A chiusura è posta la sottoscrizione di Enrichetto (con *signum tabellionis*):

Ego Henrigiptus de Querçiis, imperiali auctoritate notarius et prepositus officio memorialium comunis Bononie, hunc *Librum*

---

<sup>26</sup> BO, AS, *Ufficio dei memoriali*, vol. 69 (1287), c. 402r: «Est etenim primi quaterni continuatio hiis verbis contenta: “bononinorum ex causa”; secundi quaterni continuatio nosci potest: “domo posita”».

<sup>27</sup> *Ibid.*, c. 405v.



dictus Vinçi procurator dicte testatricis ex instrumento dicti notarii et dictus dominus Iohannes presbiter, una cum dicto notario, venerunt, denuntiaverunt et registrari fecerunt et dictus presbiter dixit cognoscere dictam testatricem<sup>29</sup>.

#### 4. *Crida*

Refert Accharixius Crisscimbonis nuntius comunis Bononie se cridasse alta voce ante domum habitationis ipsius testatricis quod ipsa domina Borghixia suum fecerat testamentum in presentia dicti domini Iohannis presbiteri; scriptum manu dicti Nascimbenis notarii, presente domino Gerardo de Cocha et presente Henrico scudario testibus<sup>30</sup>.

#### 39. *Venditio*

Dictus dominus Cabrinus et Vanni, ut dictum est, pro se et dictis eorum sociis vendiderunt domino Broçio Petri Broçii centumnonagintasex pelles agnellorum nigrarum çilianarum pro pretio decem librarum et quatuordecim solidorum bononinorum quod pretium capit in summa vigintiunam libras bononinorum quod pretium dictus dominus Broçus promisit eisdem dare et reddere hinc ad festum Omnium Sanctorum; ex instrumento mei Henrigipti de Querçii notarii, hodie facto Bononie sub portichu pallatii comunis a latere mane, presentibus domino Jacobino Bonacursii Lanfranchi, Jacobo domini Ungarelli de Curionibus, domino Jacobino domini Armani de Ymola et Nicholao Frederici testibus et sic dicti contrahentes registrari fecerunt<sup>31</sup>.

#### 60. *Dos*

Suxmellus quondam Benvenuti fuit confessus habuisse et recepisse a domina Catherina filia quondam Jacobi de Caçano vigintisex libras bononinorum scilicet: medietatem in denariis et alia medietatem in rebus mobilibus extimatis pro matrimonio contracto inter ipsum Suxmellum et dictam dominam Catherinam; ex instrumento Salamonis Petri Alerixii notarii, hodie facto Bononie

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, c. 204v.

<sup>30</sup> *Ibidem.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, c. 212v.

in domo ipsius Suxmelli, presentibus Petro quondam Iohannis, domino Liaçario Deotefe et Bertholotto Jacobi de Caçano et sic dictus Suxmellus et dictus Bertholottus procurator dicte domine Caterine, ex instrumento dicti notarii, venerunt, denuntiaverunt et scribi fecerunt<sup>32</sup>.

360. *Emancipatio*

Gerardus Lazarini in presentia domini Anthonii iudicis potestatis Dominicum eius filium petentem et volentem a se emancipavit, in premium cuius emancipationis dedit medietatem unius petie terre boschive positam in curia Monzorgii in loco qui dicitur Farnetum Bernomo, iuxta heredes Ugucionis, iuxta Mannum Partis, iuxta Albertum Tolomey, item medietatem alterius petie terre boschive positam in dicta curia et loco, iuxta heredes Zanini, iuxta heredes Fantis calegarii, iuxta heredes Benvenuti Gerardi, quam habet pro in viso cum heredibus Alberti Petri; ex instrumento Bonvixini Jacobini Oddi notarii, hodie facto Bononie in pallatio veteri comunis Bononie, presentibus Egidio Gerardi, domino Dominico de Segatariis et domino Stephano Gerardi testibus et sic dicti contrahentes, una cum dicto notario, venerunt, denuntiaverunt et scribi fecerunt<sup>33</sup>.

867. *Mutuum*

Iohannes

Marchus

fratres et filii quondam Bernardini in solidum promiserunt dare et solvere Iohanni quondam Guidonis vigintiquatuor libras bononinorum hinc ad unum annum ex causa mutui ad laborandum in arte spatarie; ex instrumento domini Vinciguerra Rovixii notarii, hodie facto Bononie in statione ipsius notarii, presentibus Iohanne quondam Ugolini, Andrea eius fratre et Iuliano Jacobini Rovixii notario testibus et sic dicti contrahentes, una cum dicto notario, venerunt et scribi fecerunt<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, c. 216r.

<sup>33</sup> *Ibid.*, c. 276r.

<sup>34</sup> *Ibid.*, c. 360v.

974. *Cessio*

Dominus Alexander de Torellis ex causa donationis dedit et cessit Iohanni Damiani notarii omnia iura et actiones que et quas habet vel habere posset in possessionibus que scripte sunt in centesimo brevi ex brevibus que fata fuerunt de bonis bannitorum comunis Bononie pro parte Lambertatorum pro quarterio Sancti Proculi; ex instrumento Petri quondam domini Jacobini Petrizoli Albertini Dentis notarii, heri Bononie sub portichu domus monacharum ecclesie Sancte Margarite, presentibus magistro Bonsignore magistri Rodulfi, Iohanne quondam Zacharie sartore et Zagnibono quondam Iohannis de Butrellis de Briscia testibus et sic dicti contrahentes, una cum dicto notario, venerunt, denuntiaverunt et registrari fecerunt<sup>35</sup>.

984. *Consensus*

Albertus predictus, cum auctoritate et consensu dicti sui curatoris et coram dicto iudice suam et comunis Bononie auctoritatem et decretum interponente, renuntiavit omni iuri quod haberet in quadam domo posita in capella Sancti Bertholi in palazzo iuxta Jacobinum Rolandini de Verdis, iuxta viam, quam domum dominus Veneticus de Cazanemicis et dominus Bertholomeus de Scappis vendiderunt Gerardo domini Guidonis de Nappis pro pretio trecentarum librarum bononinorum ex instrumento dicte venditionis scripto manu domini Dominici Mascaronis notarii et dicte venditioni consensus; ex instrumentis cure et consensus scriptis manu dicti notarii, factis dictis die, loco et testibus et sic dicti contrahentes, una cum dicto notario, venerunt et scribi fecerunt<sup>36</sup>.

1041. *Laudum*

De lite et questione que erat inter Bertholum Tedaldi de Florentia procurator Fey Gerardi ex una parte et Jacobum sartorem quondam Gerardi ex altera occasione debiti centum librarum bononinorum, dominus Blanchus Cose, Bonus Deotefece et Millinus Luterii arbitri electi ab eis supra dicta questione arbitraverunt et pronuntiaverunt quod dictus Jacobus det et solvat ipsi Bartholo seu eius sociis quadraginta libras bononinorum hinc ad octo annos, scilicet

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, c. 379v.

<sup>36</sup> *Ibid.*, c. 381r.

quolibet anno quinque libras bononinorum in festo sancti Michaelis de septembri; ex instrumento Symonis Jacobini notarii, hodie facto Bononie sub portichu domus dicti domini Bianchi, presentibus Lapo quondam Castellini, Anthonio Clarelli, Benvenuto Bernardi et Gerardo Andrioli testibus et sic dicti contrahentes, una cum dicto notario, venerunt et scribi fecerunt<sup>37</sup>.

1043. *Pax*

Primeranus fratris Michilucii fecit finem et remissionem et pacem Conte filio Petri Manzi et Petro Mazo de terra Butrii de omni iniuria quam eidem Primerano fecissent occasione unius peccudis et unius agnelle quam eidem furati fuerunt qua de causa fuerunt banditi tempore domini Tebaldi de Brusatis potestatis Bononie, volens quod predicti eximantur impune de dicto banno; ex instrumento Thome Michaelis Raymondi notarii, hodie facto Bononie sub portichu pallatii veteris comunis a latere mane, presentibus Ugolino domini Ubertini de Butrio, Benvenuto domini Bombogni Barabam et Ardoyno Rospini testibus et sic dicti contrahentes, presente dicto notario, venerunt et denuntiaverunt et scribi fecerunt<sup>38</sup>.

Da quanto osservato, si comprende che l'eventuale edizione del Memoriale di Enrichetto della Querce offrirebbe una testimonianza preziosa della cultura bolognese d'età medievale, un vero affresco della vita cittadina negli anni finali del Duecento. Essa consentirebbe di attingere a un ampio bacino di informazioni, capaci di interessare discipline come il diritto e la storia (locale, economica, sociale), ma anche quelle umanistiche. Si veda ad esempio la seguente registrazione, riguardante una buona quantità di opere giuridiche, importante dunque per la storia del libro e della cultura a Bologna:

926. *Depositum*

Dominus Biliottus Biliotti,

Raynaldus Albiçi de Senis

pro se et sociis suis de societate filiorum Bonsignoris de Scenis habuerunt et receperunt in depositum et ad custodiendum

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, c. 393r.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

et salvandum a domino Henrico de Cornubia canonico licefeldensis inscriptos libros: videlicet unum Digestum vetus, Codicem, Digestum novum, infortiatum, voluminem, Summam domini Azonis, Decretum, Decretales, Lecturam domini Odefredi super codice, Lectura eiusdem super digesto veteri, Summam Azonis, Apparatum domini Innocentii, Apparatum domini Hostiensis, Speculum domini Guilliemi Durantis, Summam domini Bonaguide cum aliis rationibus, Summam domini archiepiscopi, Casus decretalium, Summam Gofredi, Summam Ugucionis, Digestum vetus, Speculum domini Guilliemi Durantis et Rep<er>torium domini Guilliemi Durantis, extimationis in summa duorummilliumcentumnonagintaunius librarum bononinorum et promiserunt ipsos eidem restituere hinc ad unum annum et ante ad eius requisitionem et receperunt in se omne periculum; ex instrumento domini Mathey Cambii notarii, hodie facto Bononie in statione dictorum creditorum, presentibus Lapo Cantis de Florentia, Benvenuto Philippi, Dominico domini Alberti de Castagnolis et Zino domini Nichole notario testibus et sic dicti contrahentes, una cum dicto notario, venerunt, denunciaverunt et scribi fecerunt<sup>39</sup>.

Un altro aspetto che meriterebbe di essere approfondito, poiché sarebbe di grande interesse per lo storico della lingua, è quello inerente la lingua del notaio. Ad esempio, si potrebbe mettere a confronto, in diacronia, il latino del Memoriale del 1287 con il volgare usato da Enrichetto nel su citato atto del 1295; e sarebbe altrettanto utile un'analisi del latino del Memoriale, ove sembrano talvolta trasparire, pur in una scrittura assai controllata (riconducibile a una personalità scrupolosissima come quella di Enrichetto), dei *lapsus* che rimandano alla dimensione volgare della lingua. Per fare qualche esempio, forme come *millitem*, *pallatii*, *Nascimbennis*, *redittu*, rimandano alla geminazione ipercorretta, specie quella della laterale e della nasale, assai frequente nelle *scripte* emiliane; alcuni antroponimi denunciano l'intrusione di articoli e di preposizioni volgari che non dovremmo ritrovare in latino (*Faldo de la Fide de Lucha*, *Ca' d'alberto*, *Guilliemi de la Sala*, *Mapheo de la Beleza*, *Bençevenem de la Laguna*); nomi come *Zunta* o *Bonzoannis*, *Çoachino*, denunciano la forma locale con affricata alveolare; lo stesso si può dire per le forme che esibiscono <sc> per

<sup>39</sup> *Ibid.*, c. 370v.

<s> (ben documentato in bolognese): *Marsilio, consilio, prescidentes, scitam (domum scitam in capella Sancti Blaxii)*; notevoli infine i casi, come *Platixi, Guidonis de Stiphunti*, che mostrano chiaramente la metaforesi di *e* e *o*, tipica del volgare felsineo.

Insomma, tutti gli argomenti discussi sembrano dirci che ci troviamo dinanzi a una testimonianza eccezionale di cultura bolognese. Tutto ciò, crediamo, troverebbe piena valorizzazione nell'allestimento di un'edizione integrale del Memoriale, la cui realizzazione comporterebbe certamente un'ingente mole di lavoro, in una prospettiva del tutto nuova nella storia editoriale dei Memoriali, ma che alla fine permetterebbe di restituire alla città un manifesto della propria cultura e del ruolo del ceto notarile, nell'opera di uno dei suoi maggiori rappresentanti, oltre tutto, non dimentichiamolo, per sempre ancorato alla memoria di Dante.

Armando Antonelli

*Il ricorso al volgare nei Memoriali bolognesi*

I. PREMESSA

Le rime dei Memoriali bolognesi sono tra le testimonianze più conosciute della lirica italiana delle Origini e sono da molto tempo familiari a storici della letteratura medievale, filologi e dantisti<sup>1</sup>.

La loro notorietà rimonta almeno agli ultimi decenni dell'Ottocento, allorché gli studi fondamentali di Giosue Carducci andarono inaugurando un'amplissima e mai interrotta tradizione di ricerche e di trascrizioni di quegli antichi reperti fissati, tra 1279 e 1333, su quella particolare tipologia di registri pubblici, affidati dal Comune a notai cittadini.

Il presente saggio non intende occuparsi di quei celebri versi, fatta eccezione per una copia tardo trecentesca del sonetto di Re Enzo, *Tempo vene* (perché, come si avrà modo di capire, essenziale per uno dei temi trattati), bensì di testi in prosa e di documenti in volgare, che hanno trovato spazio, nel torno degli stessi anni, sulle medesime carte di quei Memoriali su cui sono state fissate le celebri rime.

L'articolo risulta pertanto bipartito e ha l'obiettivo generale d'indagare una fonte notissima, molto studiata e molto frequentata,

---

<sup>1</sup> Per una rassegna degli studi sulle rime dei Memoriali e per nuove prospettive di indagine cfr. *Rime due e trecentesche tratte dall'Archivio di Stato di Bologna*, a cura di S. Orlando, con la consulenza archivistica di G. Marcon, Bologna, Commissione per i testi di lingue, 2005, e A. Antonelli, *Dalle rime alle tracce*, in *Carducci e il Medioevo bolognese fra letteratura e archivi. Atti della Giornata Carducciana (Bologna, Archivio di Stato, 14 dicembre 2008)*, a cura di M. Giansante, Bologna, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 2011, pp. 107-98.

qual è la serie dei Memoriali, ponendo a tale fonte interrogativi inconsueti, ma certo non marginali per tentare di comprendere le fasi creative, di trasmissione e di recupero di fonti in volgare a Bologna, durante il Medioevo.

## II. DUE DOCUMENTI PER IL DOSSIER “MOTIVI E LETTORI (REALI O PRESUNTI) DI TESSERE DELLA CULTURA POPOLARE FERMATE SUI MEMORIALI A BOLOGNA TRA 1287 E 1377”

In questo paragrafo mi occuperò di un anno centrale – le ragioni di quella centralità le ho già chiarite in altro contributo – per lo studio della cultura medievale bolognese, sia per le personalità di rilievo presenti in città nel 1287<sup>2</sup>, sia per le fonti circolanti in città in quell'anno; fonti che oggi sono conoscibili grazie all'emersione di documentazione d'archivio (cui si vanno ad assommare quelle presentate nelle prossime pagine).

Prenderò le mosse da un memoriale cartaceo assai compulsato, il n. 67 (2 gennaio-1 luglio), in cui un notaio bolognese ha avuto modo di fermare, accanto alla redazione di documenti giuridici e alla fissazione di versi in volgare (da molto tempo conosciuti)<sup>3</sup>, nella reiterata sequenza di strumenti latini, alcuni altri testi di tipologia eterogenea, che intendo trattare, anche se parzialmente, in questo contributo (di uno di questi testi si sta occupando Vittorio Formentin).

Il 12 giugno 1287 a c. 164<sup>v</sup>, terminata la registrazione di una grida e di un mutuo, il notaio *Nicolaus Iohanini Manelli* fa seguire un'inserzione in volgare preceduta da una formula e da un'invocazione in latino:

Domina Çençore filia domini Nicholicti Bentevogli et uxor  
Gerardini domini Petri Fabri, capelle Sancti Donati, quia in sacris

---

<sup>2</sup> L'anno '87 ci ha procurato una lunga serie di casi di maggiore o minore interesse, di cui ho conservato gli appunti in A. Antonelli, *Dante e Bologna. Un omaggio a Emilio Pasquini*, in «Bollettino Dantesco per il settimo centenario», 4 (2015), pp. 9-24.

<sup>3</sup> Si veda l'ultima edizione delle rime, da cui è possibile risalire alla bibliografia pregressa sulla loro scoperta e alle edizioni precedenti, *Rime due e trecentesche tratte dall'Archivio di Stato di Bologna*, pp. 36-46.

const[ituta] testari non poterat. Non venit notarius ad faciendum poni in Memoriali: che Deo mal gli dia! Unde eo gl'ò scripto: “Ave Maria”: “Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mullier[i]bus et benedictus fructus ventris tui. Sancta Maria ora pro nobis. In manus tua, Domine, comendo spiritum meum, a morte subitana libera nos. Domine Ihesu Christe a morte perpetua infernali libera nos Domine”.

La testimonianza dal contenuto personalissimo porta in superficie tracce non spregevoli di carattere psicologico, religioso ed etico dello scrivente, ma ciò che qui mi preme sottolineare è il messaggio che l'inserito presuppone: una forma comunicativa dialogica che coinvolge con lo scrivente dei lettori, individuabili, probabilmente, in altri notai bolognesi al Manelli contemporanei.

Questa impressione viene rafforzata da una seconda testimonianza che mi pare porga ancora più incisivamente la questione dell'esistenza di lettori, non solo potenziali, di quei testi, che giustifica in certo qual modo l'orizzonte d'attesa di un pubblico necessitato dalla presentazione che del racconto ne dà il notaio Egidio di Bartolomeo *Gilli de Argelata*, che lo inserisce tra negozi giuridici in latino, il 5 maggio 1287, a c. 376v del suo registro. Il notaio, dopo avere trascritto alcuni strumenti notarili, verga un testo di sapore popolare, una *folia*, come ha modo di definirla lo stesso scrivente nel corpo del testo, una novella originatasi da un fatto reale – che ci sfugge nella sua sostanza effettiva, nonostante i documenti a disposizione – che avrebbe potuto concludersi con conseguenze negative: ne sarebbe potuto nascere un *gato maymone*. Il testo, oscuro per più versi, presenta numerosi luoghi incerti e su di essi si intende tornare in altra sede. Il racconto si conclude con l'indicazione: «Questa folia ène ditaa per Uguçone di Soldaeri e disse ch'in Bol[o]gna (...) non è una cusì bella in Bologna».

Con questo testo ci è concessa l'opportunità di trovarci – come davvero raramente accade a questa altezza cronologica – di fronte ad uno dei più antichi testimoni di schietta ispirazione realistico-popolare, di cui siamo in grado di intercettare l'occasione, la genesi, l'elaborazione artistica e narrativa, la divulgazione, la diffusione. Il testo merita molti altri approfondimenti di varia natura (linguistici, narratologici, filologici) che diano spiegazione della codificazione e del meccanismo genetico di creazione letteraria da un episodio accaduto,

anche se permangono numerose difficoltà interpretative, che dovranno essere sciolte. Ora urge, invece, annotare il rinvio precisissimo – notarile appunto – che il notaio fa ad altro memoriale, quello del collega Soldaderî, secondo cui, tra i negozi giuridici vergati il 5 maggio 1287, ve ne sarebbe stato uno la cui trascrizione – promette il notaio attraverso un colloquio aperto con i suoi lettori, quasi creando *suspence* (anche se è necessario ed evidente che il pubblico cui il notaio si rivolge sia costituito di lettori informati sul caso, di cui dovevano conoscere i retroscena, perché altrimenti i contorni della vicenda della fola e il contenuto del negozio giuridico a essa collegato sfuggirebbero quasi completamente) – si sarebbe potuto conoscere: «Nomen vero dicti Nicholay positum in *Libro* Uguçonis de Soldaderiis, in die quinto madiis».

Al di là del gustoso quadretto di vita quotidiana cittadina che emerge dalla narrazione, caratterizzato linguisticamente dalla patina bolognese del testo volgare, la coda latina ci colpisce molto. Il notaio Manelli celando il nome del protagonista rinvia puntualmente, su questo punto nodale del racconto, al memoriale redatto dal collega Soldaderî<sup>4</sup>.

Il memoriale del Soldaderî cui il de Argelata si riferisce è conservato nel volume seguente, rispetto a quello che contiene la fola, al n. 68 della serie dei Memoriali. Prendendolo in mano e scorrendolo sino al 5 maggio 1287 è possibile verificare a c. 466r la trascrizione da parte del Soldaderî di un atto di pace, in cui venivano sanati vecchi motivi di contrasto, risalenti indietro nel tempo di un lustro. Il recupero documenta la bontà dell'indicazione fornita dal notaio e certifica la sua e chissà di quanti altri (non è proprio possibile sapere, come pure non è possibile ricomporre la chiarissima relazione tra scrittura e oralità che pure è evidente) lettura della pagina allestita dal Soldaderî:

Nicolaus filius domine Lucie uxor condam domini Petri de Bardelonibus cum auctoritate domini Bombologni de Tomasis sui curatoris constituti in presentia domini Armanni de Marano iudicis dicti domini potestatis, ex instrumento cure manu inprascripti

---

<sup>4</sup> Annoto, non so se ciò abbia un peso, al momento tenderei ad escluderlo, che il Manelli, il Soldaderî, e l'incognito protagonista della fola abbiano, tutti e tre, per nome quello di *Nicolaus*.

Bollogniti notarii, fecit finem, pacem, concordiam et remisionem  
Thomasio Johanelli Bergomçonis propinquo et coniuncte parte  
Dominghini Federiçi Bergomçonis et eius nomine refert de eo  
quod dictum fuit ipsum segasse sibi quodam suum pratum et vult  
et sibi placet quod ipse Dominghinus exsimatur et cancelatus de  
omni banno in quo esset pro eo tempore domini Mathei de Corigio  
olim potestatis Bononie, ex instrumentis Bollogniti de Gatis notarii  
factis die sabati tercio mensis madio Bononie in pallatio veteri dicti  
comunis ad discum ursi, presentibus Loto domini Scanabici de  
Bavosis proprinquo dicti Nicolay, domini Philippo de Lambertinis et  
Bertollomeo Muti testibus et sic dicte partes et dictus notario dixerunt  
et scribi fecerunt.

Che l'episodio risalisse al 1282, assicura il riferimento alla  
magistratura di Matteo da Correggio, che fu podestà a Bologna in  
quell'anno.

Questa fola, come anticipato, pone diverse questioni. Quelle  
che m'interessa verificare in questo saggio sono essenzialmente due: 1)  
nel 1287 vi sono altre attestazioni di quella pervasiva cultura popolare  
all'interno dei Memoriali? 2) vi sono prove di una circolazione  
attraverso copia di testi fermati sulle carte dei Memoriali?

Veniamo al punto 1. Si continui compulsare il memoriale del 1287,  
conservato anch'esso nel volume 68, compilato dal notaio *Mercadante  
Ottovrini*, e vi si recuperi un catalogo di testi paraetimologici giocati sulla  
ambigua traducibilità in volgare del lessico latino medievale, in particolar  
modo quello collegato ai nomi di persona che costituiscono normalmente  
le parte iniziale dei negozi giuridici registrati nei Memoriali.

A c. 60v, dopo avere terminato di redigere gli atti relativi a venerdì  
7 marzo e prima di trascrivere quelli di sabato 8 marzo; a c. 62r, al termine  
della carta contenente gli atti di sabato 8 marzo e a precedere quelli di  
domenica 9 marzo; e, infine, a c. 69r, leggiamo:

Eodem die venit Malaplanta de Orbeveteri et fecit tale pactum  
Beghinaque trivisana, filie naturali Pocadormi de Riva quod vult et  
sibi placet quod posit ire et redire Roma tuciens et ticiens sibi placet  
per aquam et terram suis expensis .t. domini apostoliçi si sibi placet  
non obstante etcetera.

Eodem die Millesimo ducentesimo octuagesimo septimo, indictione quarta decima, die nono mensis huius venit Caçaloste Conpradini de terra Malaquisti versus pondum maris inter glaçam et riva maglatam ematur Antiocha ivit merridie etcetera.

Die predicta dominus Segafava filius Ronchatoris de Riva Maris fecit facere, refert Tornaquinçi filio Malçenaque de una iniuria et molestia que sibi dicitur fece facere per Piglamoscham de Orvavera [Orvanera] ex instrumento predicti notarit etcetera.

Questi *calembour* sono stati scritti perché qualcuno, leggendoli, ne ricavasse divertimento? Davvero difficile dire.

Veniamo al punto 2. Ho avuto modo di segnalare in altro studio la possibile circolazione di copie di rime tratte da fonti estravaganti, anche se non vi erano elementi filologicamente incontestabili per dimostrare la dipendenza diretta di una copia tardo trecentesca da una fonte del 1299. Entrambe le attestazioni che ora si prendono in esame si trovano trascritte a distanza di molti decenni, in posizione allotria su registri comunali<sup>5</sup>. Mi pare che (qualora non esista una fonte comune a entrambi i testimoni del testo enziano che prenderò in considerazione – ipotesi davvero poco economica nel nostro caso), esista una copia risalente al 1377 della versione frammentaria bolognese del sonetto *Tempo vene* di Re Enzo, fissata nel 1319 dal notaio bolognese *Çagnibonus quondam Guidonis Çagniboni*, che la trascrisse nel suo memoriale (il n. 137 della serie). La nuova fonte conferma l'ipotesi impaginativa del testo che avanzavo in un saggio del 2003, differente da quella offerta dall'ultimo editore nel 2005<sup>6</sup>. Si tratta, comunque, di un fatto ecdoticamente non del tutto marginale, ma rilevante per stabilire la dipendenza del testimone del 1377 dalla fonte del 1319. Del testo si sono occupati di recente Corrado Calenda<sup>7</sup> e, ultimamente,

<sup>5</sup> A. Antonelli, *Una traccia duecentesca del sonetto I mie' sospir' dolenti m'hanno stanco di Nuccio Piacente a Guido Cavalcanti (con una nota sulle "tracce" vergate su registri pubblici)*, in «Letteratura italiana antica. Rivista annuale di testi e studi», 8 (2007), 2, pp. 117-36.

<sup>6</sup> A. Antonelli, *Storia e poesia di Enzo re prigioniero*, in *Palazzo Re Enzo. Storia e restauri*, a cura di P. Foschi - F. Giordano, Bologna, Costa, 2003, pp. 69-79; *Rime due e trecentesche tratte dall'Archivio di Stato di Bologna*, pp. 136-7.

<sup>7</sup> *I poeti della Scuola Siciliana*, ed. promossa dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani, II, *Poeti della corte di Federico II*, ed. critica con commento

Marco Berisso<sup>8</sup>, che ringrazio per avermi dato l'opportunità di leggere il suo articolo in anteprima.


È proprio il rispetto dell'antigrafo documentabile grazie ad una originale disposizione dei versi del testo del 1319 a certificarne il prelievo da parte del notaio *Rainerius quondam Guillielmi olim ser Bondi de Montebellio*, che lo trascrive nelle parti vestibolari di un suo protocollo, allestito nel 1377<sup>9</sup>, assicurando la dipendenza di questa trascrizione dalla fonte più antica di una sessantina di anni e corroborando l'ipotesi – dato per noi relevantissimo – che le rime fermate sulle carte dei Memoriali potessero diventare occasione di diffusione del testo lirico.

#### Memoriale 1319

Tempo vene che sagle e che desende  
Tempo vene da hobedire a chi repremde  
Tempo vene da hofendere a chi offemde  
Tempo vene de menaçe no temere  
Tempo vene d'alscoltare e da taxere  
Tempo vene da infingere de no vedere  
Tempo vene de molte cose prevedere

#### Protocollo notarile 1377

Tempo vene che sagle e che desce[nd]e  
Tempo vene da hobedire a chi reprene  
Tempo vene de offendere a chi offende  
Tempo vene da menace non temere  
Tempo vene d'ascoltare et de taxere  
Tempo vene da infingere de no vedere  
Tempo vene de molte cose prevedere




BO, AS, *Ufficio dei memoriali*, vol. 137 (1319), c. 135v

Nel caso specifico il testo di matrice gnomica riacquisiva un significato rilevante dal punto di vista politico, dopo il 1376, anno in cui la rivoluzione delle componenti popolari del Comune bolognese, aveva determinato l'instaurazione di un governo cittadino di matrice

diretta da C. Di Girolamo, Milano, Mondadori, 2008, pp. 715-50, in particolare pp. 747-50.

<sup>8</sup> M. Berisso, *A proposito del sonetto «Tempo vene» con una ipotesi di ricostruzione testuale*, in corso di stampa.

<sup>9</sup> Bologna, Archivio di Stato [d'ora in avanti BO, AS], *Atti dei notai del distretto di Bologna, Archivio del notaio Raniero Montevegli*, reg. 27.2 (1377), protocollo VIII, carta di apertura.



BO, AS, *Atti dei notai del distretto di Bologna*, Archivio del notaio Raniero Montevegli, reg. 27.2 (1377), protocollo VIII, carta di apertura

guelfa<sup>10</sup>, inaugurando un periodo molto vivace dal punto di vista culturale della storia felsinea, anche grazie al recupero esplicito e ideologicamente propagandistico dell'esperienza del Comune di fine Duecento. Si tratta di un momento cruciale per la storia della poesia, della lingua e della letteratura petroniane medievali, su cui ho in corso una ricerca che vedrà la luce in un prossimo futuro<sup>11</sup>.

### III. INSERZIONE DI DOCUMENTI IN VOLGARE NEI MEMORIALI

Il procedimento di “inglobamento” di allegati in volgare tra i documenti registrati dai notai nei Memoriali può essere esemplificato da una breve sequenza di testi che vanno dal 1306 al 1324. Bisogna osservare preliminarmente che il fenomeno è del tutto marginale, infatti, di fronte alle decine di migliaia di documenti in latino vergati nei Memoriali bolognesi, stanno poche carte in volgare. Si tratta nel complesso di 5 documenti molto diversi tra loro per molteplici motivi di natura giuridica, diplomatica, per occasione e significato. Uno di

<sup>10</sup> Su cui si legga, anche per recuperare la bibliografia pregressa, G. Tamba, *Il regime del popolo e delle arti verso il tramonto. Innovazioni e modifiche istituzionali del comune bolognese nell'ultimo decennio del secolo XIV*, Sala Bolognese, Forni, 2009.

<sup>11</sup> A. Antonelli, *Sulla datazione del Serventese dei Lambertazzi e Geremei*, in «Medioevo letterario», in corso di stampa.

quelli, il meno antico, risalente al 3 maggio 1324, non sarà qui preso in considerazione, perché già studiato in altro studio<sup>12</sup>.

In quel caso i figli del defunto Amodeo Poeti sono obbligati a restituire a Parte, figlio del nobile cavaliere Francesco Ghisilieri, 700 lire, credito che viene documentato da una scrittura privata vergata da Poetino Poeti in volgare, il cui *tenor* è riportato due volte, a distanza di una carta dal medesimo memoriale:

Parte fiolo de miser Francescho de' Ghixileri de' avere denari [da nui] Poetino, Bernabe et Thonio fradeie et fioui de meser Amedeo Poeta per romagnimento de una rasona, salda cum lui die desi de novembre, livre septecento de bon. piçoli, oservando lo dito Parte una scripta fata de mane de miser Lamberto da Cento, dotore de lege e de miser Vianese de Baiolo dotore de lege.

La dita scripta avemo preso de nui, l'esemplo de la dita scripta si ave lo dito Parte per mane de Branchalione de l'Ascina. E quisti dinari si eno per defesa de la dota del dito Parte e per fermeça de questa scripta li ponemo lo nostro siello in cira vermegla.

Parte figlolo de meser Francesco de' Ghixillerj de' avere denari da nui Poetino, Bernabe et Thonio fradeie et fioui de meser Amodeo Poeta per romagnimento de una rasona, salda cum lui die dese de novembre, libre septecento de bon. piçoli, oservando lo dicto Parte una scripta facta de mane de miser Lamberto da Cento dotore de lege e de miser Vianese de Baiolo dotore de lege.

La dita scripta avemo preso nui, l'asenplo de la dita scripta si ave lo dito Parte [per mane de Branchalione de l'Ascina. E quisti dinari si eno per defesa de la dota del dito Parte] e per fermeça de questa scripta li ponemo lo nostro siello in cira vermegla.

Si tratta come detto di un processo di validazione diplomatica (riguardante la concezione giuridica medievale della natura del documento pubblico) di una scrittura privata incapsulata all'interno di un registro notarile pubblico. Il negozio giuridico è registrato al termine di c. 189r ed è affiancato da una rubrica (posta nel margine della carta del memoriale): «Promissio cum quibusdam pactis». Nella carta seguente (c. 190r) il documento è seguito da un atto di *conservatio*

<sup>12</sup> A. Antonelli, *Alle origini del Monte di Pietà di Bologna: aspetti documentari della cultura mercantile bolognese tra XIII e XV secolo*, in *I conti dei Monti. Teoria e pratica amministrativa nei Monti di Pietà fra Medioevo ed Età Moderna*, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 49-74, in particolare p. 55.

in cui è riportata nuovamente la scrittura privata sebbene con alcune varianti grafiche di copia significative. Il documento presenta inoltre un errore tipico della copia tra i più frequenti, un *saut du meme au meme*.

Un caso analogo di insinuazione di una scrittura privata è quello esibito dalla testimonianza più antica tra quelle studiate nel presente contributo, risalente al 29 marzo 1306, all'interno di un negozio giuridico di *restitutio*, in cui emerge ancora una volta la familiarità con il volgare della famiglia Poeti. *Salarolus quondam domini Zagniboni de Salarolis* della cappella di San Vitale, facendo redigere il suo testamento al notaio *Iacobus quondam Symonis*, tra le varie disposizioni stabilisce di lasciare alla figlia Giovanna 350 lire per la sua dote. Il legato sarebbe stato soddisfatto dai suoi figli ed eredi, oltre che fratelli di Giovanna, Guido, *Çagnibonus*, *Faciolus*, *Tranchedinus* e *Boniohannes*, allorché Giovanna fosse convolata a nozze con Pietro del fu Giovanni *de Castaldis* della cappella di San Vitale. Nell'occasione ci si accorda per rinviare per tre anni il versamento tramite la consegna di una proprietà a Granarolo, che poi sarebbe stata restituita:

Ut constat quamdam cedullam banbucinam a dicto Stephano notaio visa et leta, sigilatam sigilo ipsius domini Petri, quam ipse dominus Petrus dixit se scripsisse sua manu propria.

La «cedula» fu siglata da alcuni testimoni cioè da Pietro di Giovanni Poeti, *Bonbologno de Pegolotis* e *Paolo di Amodeo de Poetis* «eorum propriis manibus in testes se subscripserunt, ut ipse dominus Petrus dixit et asseruit coram me». A queste dichiarazioni segue la trascrizione della «cedula vulgari sermone scripta, tallis est tenor»:

Eo Pero de ser Zoanino de' Chastaldi de la capella de San Vitale prometo a Guido et a Faciolo e Bonçoane et a Tranchedino figlioli che forno de Salarolo de' Salaroli de la dicta capella de renderli la terra, la quale i l'ano dao a la Zoana per la dote soa, che erano tressento quinquaginta lbr. bon., chi lasò lo patre in lo sò testamento; la qual terra eo li do rendere pagando mili tresento cinquanta lbr. de bon. dentro qui e tri anni, che den venire, le quay carte fe' Stephano de Bernardino de la dita terra, che e' ò in pagamento da loro et da la deta Zoana. Facta questa scripta in Mccciij, die decimo septimo mensis

de febraro, in la stagione dî Poeti, in pressentia de quisti testimoni: de misser Pero Poeti e de misser Bombologno de' Pegoloti e de Polo de misser Ame[de]o de' Poeti, de mia voluntate et de mia mane scripta e sigilata questa scripta de meo segello.

Eo Pero de ser Zoane Poeti testimonio.

Eo Bombologno Pegoloto fui clama' pressente a la dicta scripta.

Eo Polo de misser Amedeo de' Poeti fui testimonio a questa scripta<sup>13</sup>.

Un ricorso al volgare, che di frequente serve ai ceti mercantili urbani per certificare le relazioni familiari ed economiche tra membri di famiglie e consorzierie di rilievo all'interno di quel ceto professionale produttivo cittadino, che ricorda, anche per la modalità che contempla la presenza di firme autografe poste in calce alla scrittura da parte dei testimoni, l'atto di divisione della famiglia Pavanesi, vergato in volgare dal celebre notaio Enrichetto delle Querce<sup>14</sup>.

A pochi anni di distanza, nel 1309, viene in altro memoriale registrato un documento di diversa tipologia diplomatica. Si tratta dell'incarico assegnato dal Comune bolognese, attraverso un suo ufficiale, Nicola Buvaelli, responsabile dell'Ufficio dei mulini, a Guramonte Lambertini per la realizzazione, entro un anno, di diversi lavori idraulici di grande impatto strategico, secondo le intenzioni delle autorità pubbliche cittadine, tra cui alcune chiuse e altri lavori sui fiumi Reno e Savena, a vantaggio delle casse comunali. Il breve disposto in volgare, consegnato al Lambertini dal Buvaelli, è preceduto da una premessa in latino che ricostruisce il perimetro istituzionale dell'intervento all'interno del quale intende muoversi il funzionario del Comune e le motivazioni alla base di tale scelta:

Dominus Nicholaus domini Buvaelli, dominus et officialis comunis Bononie officio molendinorum comunis Bononie auctoritate et vigore sui officii, dedit et concessit plenam licentiam et libertatem et liberam potestatem, bayliam domino Guramonti de Lambertinis faciendi, incipiendi et complendi in favorem et utilitatem comunis et

<sup>13</sup> BO, AS, *Ufficio dei memoriali*, vol. 112, reg. vergato dal notaio *Franciscus Rolandi Falchonis*, cc. 200-240 (3 gennaio-18 giugno 1306), in part. cc. 220v-221r.

<sup>14</sup> L'atto fu pubblicato per la prima volta da G. Livi, ed è stato riproposto da A. Antonelli. Lo stesso lo colloca all'interno della produzione documentaria e della circolazione libraria bolognese di ambito mercantile nel saggio citato alla nota 12.

populis Bononie omnia et singula que in presenti cedulla continentis;  
cuisdam cedulle tenor talis est:

A nome de Deo dixè Guramonte predicto de darve in mamento de fare sì le cluxe de Reno e de Savena e lle muline del comuno de Bologna ch'el dito comuno, s'el no vorà, non avrà da uno anno in ançi spexa né briga. E avrane soa<sup>15</sup> tanta rendea ch'el no à de presente +

Anchemo dixè de darve in mamento de condure lo porto al seraglio de Madona Santa Maria Maore del Borgo de Galera e ch'el dito comuno meglorerà tanto soa conditione et avrà tanto de rendea che sença sforçare alchuno so fedelle citaino, containo osequaxe de colta, dacio, prestança o gabella inpore o pagare né afaigare in persone (...) <sup>16</sup>.

In effetti si deve osservare, anche da questa trascrizione parziale<sup>17</sup>, su cui si tornerà in altro saggio, che questo documento rappresenta per molti versi un'eccezione rispetto a quelli esaminati e a quelli che di seguito esamineremo, a conclusione del nostro saggio, che paiono tutti trovare una loro ragione nella gestione dei patrimoni familiari di appartenenti al mondo del commercio e nella familiarità a regolare alcuni affari privati mediante il confezionamento di scritture in volgare, cui si attribuisce all'interno di quegli ambienti mercantili fiducia e valore probante, sebbene quello che segue sia un documento complesso che intreccia coinvolgendo, insieme ad alcuni mercanti e cambiatori senesi e bolognesi, il Comune della città toscana e quello di Brescia per il suo approvvigionamento, in un rapporto di alleanze politiche che vede il Comune toscano intervenire in aiuto di quello lombardo.

Vanni di Pietro mercante di Siena in qualità di ambasciatore del proprio Comune deposita un cifra di denaro, «secundum infradictum modum, pactis et condicionibus infrascriptis», presso Pietro *de Flexo canxor* di Bologna, «secundum quod continetur infradicta» scritta autografa dello stesso cambiatore bolognese, consegnata al notaio

---

<sup>15</sup> Nel ms.: doa.

<sup>16</sup> BO, AS, *Ufficio dei memoriali*, vol. 118, reg. vergato dal notaio *Albertucius Bonagloli de Maranensibus*, cc. 155-210 (2 gennaio-26 giugno 1309), in part. c. 164r.

<sup>17</sup> Per l'edizione integrale del documento *Vita di san Petronio, con un'appendice di testi inediti dei secoli XIII e XIV*, a cura di M. Corti, Bologna, Costa, 2002, pp. 72-3.

incaricato di redigere il negozio giuridico, che ne convalida il valore probante dopo averne dato lettura e inglobando la carta, come di prassi in questi casi, trascrivendola all'interno dell'atto, registrato nei Memoriali il 25 ottobre 1311.

La copia viene per necessità ripetuta, replicando il caso già osservato, relativo al dossier Poeti del 1324, nella stesura di un secondo atto di *confessio*, strettamente collegato al primo. Anche in questo caso affianchiamo la duplice copia dell'antigrafo autografo del banchiere bolognese:

M<sup>o</sup>ccc<sup>o</sup>xi<sup>o</sup> memoria che Vani Peri mercadante e citadino de la città de Sena et anbaxatore de lo dito comune si m'ha deposti a dì xx de setembre, che m'ha dato a nome de lo dito comune, florini d'oro quatrocento, ie quai florini d'oro quatrocento se deno pagare a seri Bertolino de formento da Bressa, quando il dito seri Bertolino avrà fato venire carta de certança e litera dal dito comune e sigelata de lo sigello de lo dito comune de' diti florini d'oro cccc com nui abiano ricevuti e como se clamano bem pagati; e la dita carta e litera si me de presentare Vani supradito overe seri Salvi de Deotesalvi notaro, citadino de Sena e alora gli de' avere lo dito seri Bertolino e questa scripta e promissione de' esere caxa e vana e de neguno valore.

Memoria che Vanni Piero mercadante e citadino de la citade de Sena et anbaxatore de lo dito comune m'ha desposti a die xxv d'agosto, a nome del dito comune, florini d'oro quatrocento, ie quai quatrocento florini d'oro se vulno pagare a seri Bertolino de formento, citadino da Brexa, quando lo dito seri Bertolino avrà fato venire carta de certança e litera dal dito comune, sigilata de lo sigelo del dito comune de diti florini d'oro quatrocento como i abiano ricevuti e comi se ne clamano bene pagati e la dita carta; e litera si me de presentare lo dito Vani overe seri Salvi de Deotesalvi notaro, citadino de Sena e alora ie de' avere lo dito seri Bertolino e questa scripta e promissione de' essere caxa e vana.

El dito seri Bertolino de' avere fato venire le dite carti e li tene de qui a uno messe e se qui queste carti e litere no fexeno venire al dito termene lo dito seri Bertolino si siano restitui ei diti dinari a lo dito Vani Peri tuta via, sentendo ch'el dito seri Bertolino si gli de' fare pagare al comuno et la parte che rege ogi la citàe de Brexa. E se altra parte o altro comuno regesse sive de' pagare-ie diti dinari over ie de' rendere al dito Vanni Peri da Siena.

Ancora à deposti lo dito Vani a lo supradito tenore florini d'oro quatro e eo Pero da Flexo cambiatore da Bologna e cossì emseplo de mia mano et cossì 'e prometo come dito è qui de sopra.

E lo dito seri Bertolino de' avere fato venire queste carte e scritta per toto lo messe de setembre anni M°iii°xi et eo Pero de Flexo feci quista scripta e cossì promisi

L'ultimo atto che si prende in considerazione è stato registrato il 20 marzo 1319 ed è relativo a un duplice negozio giuridico di *ratificatio et aprobatio scripturarum* in cui *Cursius quondam domini Vicencii mercator* di Bologna, residente nella cappella di San Dalmasio, decide alla presenza del notaio e di alcuni testimoni di fare registrare alcune scritture private alla presenza anche di *Iacobus quondam domini Philippi Bordonalis de Çovençonibus*, con cui contrasse due debiti di 300 lire. Il notaio procede, come di consueto, dopo la presa visione e la lettura delle «cordelle de banbucine» autografe di Corsolo, che asserisce, insieme con il nominato Iacobo, essere, quel contenuto, vero. La prima risale al 1311, la seconda al 1316:

Al nome de Dio, Amen. Gli agni del nostro Signore sieno Mille trecento undexe, die xvij de março, Jacobo de Philippo Bordonale de' avere da mi Corsollo de Vicenço mercadate da Bologna iii<sup>e</sup> ll. de Bon., gli quai denari me prestò e demigli numerai lo dito die. De quai eo comparai pagni da Milano e da Fiorença per fare la mercadandia mia de pagni çenti et renonco ad omnem exceptionem che gl'ò a' denari no foxeno dati et numerati coroditatem ad onnem defessi che per mi

fesse stipulatione solepne doveregla rendere tra qui a du' misi in la città de Bon. dare et pagare per mi in omne terra et logo de dita quantità de dinari in obbligo ab predicto presenti tuti quigli mei bom que in questa scripta mobilli et inmobilli che ò et avrò constituo posedere per lui in fine che l'avrò sotesfacto de la dita quantità. Eo do libera podestà ch'el possa intrare in tenuta de tuti gli mei tereni.

Et eo Corxollo si ò fato questa scripta de mia mane et sigilada del meo sigello de cira vermegla per più fermeça.

A nnome de Dio. Amen. Gl'agni del nostro Signore sieno Mille iii<sup>c</sup> xvj, die xxvij de luglo. Jacomo de Philippo Bordonalle de' avere da mi Corxollo de Vicenço mercadante iii<sup>c</sup> libr. de Bon., gli quai me prestò lo dito die, di quai eo conpara' pagni da Milano et da Fior[enç]a per fare la mercadandia mia di pagni genti.

Promitto a lui de dovergla redare tra qui a dui misi in la città de Bon. tuti gli mei bem constituo possedere per lui, çoè d'ono hedificio de casa posta suxo 'l tereno che ffòe dî Scanabici in lo Mercà de Meço posto quello 'difficio su la ruga de' Pillicari et su la ruga dî Planclari, lo qual edifio obliga al predicto, ch'el lo possa tore a ssò albitrio.

#### IV. CONCLUSIONI E PROPOSTE ULTERIORI DI INDAGINI

Questo breve contributo intende richiamare l'attenzione sulla ricchezza del patrimonio linguistico e letterario, ancora da indagare, conservato e tramandato dalle carte dei Memoriali bolognesi, che va ben al di là del fenomeno notissimo delle rime in volgare, la cui complessità e multiformità continua ad affascinarci e a interrogarci con dubbi e quesiti che sono ben lungi dall'aver esaurito la loro potenzialità euristica circa la storia della letteratura italiana antica, la formazione di una componente laica, come fu quella del ceto funzionariale comunale nell'età di Dante, la lingua bolognese medievale, la formazione e circolazione nel Medioevo di tracce indelebili di una civiltà letteraria agli albori, su cui merita di riflettere. Perché, come fu possibile, in che modo, da quali fonti, con quali modalità avvenne che quelle rime venissero fermate per sempre sulle carte dei Memoriali, il cui valore ideologico e civile amplissimo è dimostrato da quanto scrive Enrichetto delle Querce al termine del proprio memoriale? Ma accanto alle rime,

abbiamo visto esservi altre tipologie di reperti non meno interessanti e utili per indagare – da punti di vista diversi – la cultura di quei notai e il ricorso al volgare all'interno delle componenti sociali bolognesi degli ultimi decenni del Duecento e dei primi decenni del Trecento.

Nel prossimo futuro bisognerà, senza dubbio, non trascurare le spie di quella composita cultura, alta e bassa, latina e volgare, italiana e transalpina, componendo un quadro il più completo possibile di tutte quelle manifestazioni grafiche, compresi i disegni e i brevi testi religiosi in latino, di cui sono disseminate le carte dei Memoriali, nel tentativo di ricostruire il quadro, assai trascurato, della civiltà letteraria duecentesca e trecentesca felsinea e della lingua bolognese all'interno della società petroniana, nel corso del Medioevo<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Su questi aspetti si veda quanto sta emergendo in tempi recenti nei saggi di A. Antonelli e V. Cassì in corso di stampa.

# Indice dei nomi

a cura di Lorenza Iannacci

I nomi di persona sono indicizzati sotto il nome proprio quando qualificati con il solo patronimico, sono altrimenti normalmente ricondotti al nome di famiglia o al cognome.

I nomi e le qualifiche in latino nel testo sono resi in forma corsiva, così come le eventuali occorrenze in volgare; i nomi latini sono stati ricondotti, ove possibile, al caso nominativo.

Abbreviazioni utilizzate: *d.*: *dominalus*; *f.lf.*: figlia/o, *filius*; *qd.*: *quondam*; *p.m.*: *per manum*.

|  |  |
|--|--|
| A  | <i>Albertus Petri</i> , eredi di, confinanti 126 |
|  | <i>Albertus Tolomey</i> , confinante 126         |
| Abate di Tivoli 71                             | Alfonso X, re di Castiglia 52n                   |
| <i>Accharixius Crissimbonis, nuntius</i>       | Alighieri, Dante 7, 9, 11n, 12n, 13n,            |
| <i>communis Bononie</i> 125                    | 40n, 46, 60n, 71, 73, 76, 77n,                   |
| Accursio 30, 40n                               | 79n, 83n, 88n, 89n, 106n, 108,                   |
| Accursio d', Accursino 52                      | 111 e n, 114, 115 e n, 116n,                     |
| Accursio d', Francesco; <i>Franciscus</i> 25n, | 117, 118n, 119-120 e nn, 121n,                   |
| 37n  | 122n, 130, 132n, 145                             |
| Albertani, Germana 65n, 67n                    | Alongi, Salvatore 72n                            |
| Alberto da Gandino, v. Gandino, Alberto        | <i>Amador Bençevenis de Corvaria</i> , notaio    |
| Albertuccio della Viola 80                     | 112  |
| <i>Albertus</i> 127                            | Amadore; <i>Amator qd. Petri de Butrio</i> ,     |

- notaio 16n, 112  
 Amelotti, Mario 26n, 27n  
 Andalò, famiglia 12n  
 Andalò, Loderengo; Andaló, Loderingo degli; *Loderengus*, podestà di Bologna 7, 11 e n, 12 e n, 13, 14 e n, 15, 16, 31n, 33, 37, 46 e n, 50n, 108  
 Andrea dei Servi 95, 96n  
*Andrea, frater Iohannis qd. Ugolini, teste* 126  
 Andrews, Richard 104n  
*Angelus Gerardi, teste* 124  
*Ansalдинus Albertis Ansalдини*, notaio 112  
*Anthוניus, iudex potestatis* 126  
*Anthוניus Clarelli, teste* 128  
*Anthוניus Morandi, teste* 124  
 Antiochia, Corrado d' 52n  
 Antonelli, Armando 9, 12n, 31n, 44n, 59n, 69n, 71 e n, 93n, 96n, 111n, 116n, 118 e n, 119n, 120 e n, 121n, 122n, 131n, 132n, 136n, 138n, 139n, 141n, 146n  
 Antonelli, Roberto 93n  
 Antonio da Tempo 104 e n  
 Antonio di Guido d'Argile, notaio 79, 84  
*Antonius qd. d. Liculfi de civitate Padue, spatarius*, procuratore per la contrada di S. Clemente 114  
 Anzalone, Maria Aurora 77 e n  
*Ardoynus Rospini, teste* 128  
 Arioti, Elisabetta 72n  
 Armanini, Tommasino di Petrizolo, notaio 52n  
*Armannus de Marano, iudex potestatis* 134  
 Arnaldi, Girolamo 88 e n
- Arnaldo Daniello; Arnaut Daniel 71  
 Asor Rosa, Alberto 93n  
 Azzoguidi, Maccagnano degli 29  
 Azzone; Azo; *Aço* 40n, 114, 129
- B
- Bambaglioli, Uguccione, notaio 51n  
 Bambi, Federico 26n  
 Barbi, Michele 79n  
 Bartolino da Padova 95, 96n  
*Bartolomeus Dominici Tetachapre*, notaio, v. *Tetachapre, Bartolomeus Dominici*  
*Beghina trivisana, f. naturalis Pocadormi de Riva* 135  
 Bellomo, Manlio 29n  
 Bentivoglio, famiglia 98  
 Bentivoglio, Giovanni; *Bentevoglis, Iohannes de* 97  
*Benvenutus Bernardi, teste* 128  
*Benvenutus d. Bombologni Barabam, teste* 128  
*Benvenutus Gerardi*, eredi di, confinanti 126  
*Benvenutus Lamberti Bonçagni*, notaio 113  
*Benvenutus Philippi, teste* 129  
*Bençevene de la Laguna* 129  
*Berardus Camerinensis*, notaio 23  
 Berisso, Marco 137 e n  
 Bernabe, f. del fu Amodeo Poeti, v. Poeti, Bernabe  
 Berra, Claudia 81n, 111n  
*Bertholo/Bartholo Tedaldi de Florentia, procurator Fey Gerardi* 127  
*Bertholomeus Guidonis sartoris*, notaio 112

- Bertholomeus Piçolpassi*, notaio, v. *Piçolpassi, Bertholomeus*  
*Bertholottus Jacobi de Caçano, procurator*  
*d. Caterine* (v.), *teste* 126  
*Bertolino, seri* 143-144  
*Bertollomeus Muti, teste* 135  
 Bertram, Martin 65 e n  
 Bessarione, cardinale 48, 108  
*Biliottus Biliotti* 128  
 Binchi, Carmela 49n, 110n  
*Blanchus Cose, arbiter* 127, 128  
 Blanshei, Sarah Rubin 24n, 43n, 72n  
*Blaxius Auliverii*; Olivieri, Biagio notaio  
 79, 80n, 81, 82, 83n, 84 e n, 85  
 e n, 88, 112  
 Boccaccio, Giovanni 65n  
 Bocchi, Francesca 62n  
 Bonacini, Pierpaolo 14n  
 Bonaguida d'Arezzo; *Bonaguida* 129  
*Bondus Petriçoli Bonincuntri*, notaio 113  
*Boniohannes, f. di Salarolus; Bonçoane*  
 140  
 Bonora, Ettore 12n  
*Bonrecuprus Pasqualis*, notaio 112  
*Bonsignor de Scenis* (*sic per Senis*), *societas*  
 dei figli di 128  
*Bonsignor magistri Rodulfi, magister, teste*  
 127  
*Bonus Deotefece, arbiter* 127  
*Bonvicinus Francutii*, notaio 113  
*Bonvixinus Jacobini Oddi, notarius* 126  
*Bonvixinus Mathei Bonvinxini*, notaio  
 17n, 50n  
*Bonzoannis* 129  
 Borges, Jorge Louis 102, 103 e n  
*Borghixia qd. d. Ugolini Rubey* 124-125  
 Boris, Francesca 48n  
 Borsa, Paolo 81n, 111n  
 Branchalione de l'Ascina, *p.m. de Parte* 139  
 Breschi, Giancarlo 120n  
*Broçus Petri Broçii* 125  
 Brugnolo, Furio 93n  
*Brunis, Franciscus de* 102  
 Brusati, Tebaldello; *Brusatis, Tebaldus de*,  
 podestà di Bologna 128  
 Bruschi, Ugo 19n  
 Buvaelli, Nicola, v. *Nicholaus d. Buvaelli*  
 Byron, George Gordon 95
- C
- Caboni, Adriana 49n, 75, 76, 110 e n  
*Cabrinus* 125  
 Calenda, Corrado 136  
 Capitani, Ovidio 14n  
 Cappellano, Andrea 114  
 Carboni, Mauro 66n  
 Carducci, Giosue 8, 49n, 69n, 71, 72-75  
 e nn, 76, 77, 86n, 96n, 110 e n,  
 111n, 120, 131 e n  
*Carolus/Charlus d. Lapi de Florentia*,  
 socio della Società della Scala di  
 Firenze 114  
 Carosi, Carlo 24n, 25n  
 Carpi, Umberto 75n  
 Casini, Tommaso 76  
 Cassi, Vincenzo 9, 81n, 146n  
*Castagnolis, Dominicus d. Alberti de, teste*  
 129  
*Castaldis, Pietro de; Pero de ser Zoanino*  
*de' Chastaldi; Petrus*; Pietro, f. del  
 fu Giovanni de *Castaldis* 140  
 Catalano di Guido di donna Ostia;  
 Catalani, Catalano dei; Catellano  
 di Guido d'Ostia; *Catellanus*,  
 podestà di Bologna 7, 11n, 12 e

- n, 13, 14 e n, 15, 16, 31n, 33, 37, 46 e n, 50n, 108  
*Catherina, f. qd. Jacobi de Caçano* 125  
 Cavalcanti, Guido 71, 136n  
*Caçaloste Conptadini de terra Malaquisti* 136  
*Cazanimicis, Veneticus de* 127  
 Cencetti, Giorgio 19n  
 Cesarini Sforza, Widar 20n, 21n  
 Chiarenti, famiglia 52n  
 Chiodi, Giovanni 20n  
 Cicerone, Marco Tullio; *Cicero* 100  
 Cino da Pistoia 71  
 Ciociola, Claudio 93n  
 Clemente IV, papa 11n  
 Colini Baldeschi, Luigi 57n, 111n  
*Conte, f. Petri Manzi* 128  
 Continelli, Luisa 16n, 49n, 56n, 81n, 109n  
 Correggio, Matteo da; *Matheus de Corigio*, podestà di Bologna 135  
 Corsolo, mercante; *Corsollo/Corxollo de Vicenço, mercadante* 144-145  
 Corti, Maria 142n  
 Cottignoli, Alfredo 120n  
 Crispi, Francesco 75  
 Cristiani, Antonio 28n  
 Crouzet-Pavan, Élisabeth 12n  
 Cuomo, Luisa 59 e n  
*Curionibus, Jacobus d. Ungarelli de, teste* 125  
*Cursius qd. d. Vicencii, mercator* 144
- D
- Dal Pane, Luigi 59 e n, 109n  
 D'Ancona, Alessandro 75  
 Dante; *Danti*, v. Alighieri, Dante
- Debenedetti, Santorre 71 e n, 77 e n, 110n  
 Del Cassero, Iacopo; *Iacobus qd. d. Uguitonis de Fano* 25n  
 Della Gherardesca, Enrico 52n  
 Della Gherardesca, Ugolino 52n  
 Del Virgilio, Giovanni 116n  
 Denari, Odofredo 20n, 28 e n, 52n, 129  
 De Robertis, Domenico 79n, 106n, 120, 121n  
 Di Girolamo, Costanzo 137n  
 Di Zio, Tiziana 49n, 110n  
*Dominghinus Federiçi Bergomçonis* 135  
*Dominicus, f. Gerardi Lazarini* 126  
*Dominicus Mascaronis, notarius* 127  
*Donusdeus* 123  
 Durante, Guglielmo; *Durantis, Guillelmus* 129
- E
- Egidio di Bartolomeo *Gilli de Argelata*, notaio 133, 134  
*Egidius Gerardi, teste* 126  
 Enrichetto delle Querce, v. Querce, Enrichetto delle  
 Enrico da Susa, detto l'Ostiense; *Hostiensis* 29n, 129  
 Enrico di Settimello 119  
 Enzo, re di Sardegna 43, 51 e n, 98 e n, 131, 136 e n
- F
- Faciolus*, f. di *Salarolus*; *Faciolo* 140  
*Faldo de la Fide de Lucha* 129  
*Fante, calegarius*, eredi di, confinanti 126  
 Fantuzzi, Giovanni 91, 92 e n  
 Fasoli, Gina 8, 18n, 47n, 55n, 72n, 109n

- Fattorini, Mauro 37n  
 Federico II, imperatore 24n, 43, 136n  
 Federico III, margravio di Meissen e  
 langravio di Turingia 52n  
 Feo, Giovanni 118n  
 Ferrara, Roberto 18n, 19n, 58n, 60n,  
 109n, 111, 112n  
 Filippi, Niccolò, v. *Nicholaus Philippi*  
 Fioretta; *Flore* 106  
 Folin, Marco 12n  
 Formentin, Vittorio 132  
 Foscherari, Egidio 11  
 Foschi, Paola 136n  
 Francesco da Barberino 93  
 Franchini, Vittorio 16n, 21n  
*Franciscus Rolandi Falchonis* 141n  
*Franciscus*, v. Accursio d', Francesco  
 Frati, Lodovico 45n, 98n, 102n  
 Frati, Luigi 11n, 14n, 46n, 61n  
 Friedberg, Emil Albert 28n
- G
- Gallo, Franco 22n  
 Gandino, Alberto 29 e n  
*Gatis, Bollognitus de, notarius* 135  
 Gatto, Ludovico 12n  
 Gaudenzi, Augusto 23n  
 Gazzini, Marina 12n, 13n  
 Gerardino, notaio 62  
*Gerardinus qd. Dondidei*, notaio 112  
*Gerardus Andrioli, teste* 128  
*Gerardus de Cocha, teste* 125  
*Gerardus de Gloçano, civis Cremonensis*,  
 podestà di Bologna 121  
*Gerardus Lazarini* 126  
 Geremei, famiglia 11, 44-45, 97, 138n  
 Ghirardacci, Cherubino 108
- Ghisilieri, Francesco; *Ghixileri*,  
*Francescho, miser; Ghixilerj*,  
*Francesco, meser* 139  
 Ghisilieri, Parte, f. di Francesco 139  
 Giacomo da Lentini 71, 85  
 Giansante, Massimo 9, 24n, 31n, 43n,  
 47n, 48n, 49n, 50n, 59n, 65n,  
 66n, 69n, 72n, 74n, 89n, 96n,  
 110n, 111n, 131n  
 Giordano, Francisco 136n  
 Giovanna, f. di *Salarolus; Zoana* 140  
 Giovanni de Buyaco 52n  
 Giuliodori, Serena 64n  
 Giunta, Claudio 79n  
 Giunta, Tommaso da 93n  
 Giustiniano I, imperatore 18n, 21-22,  
 26-27  
 Gozzadini, Giovanni 11n, 72, 74  
 Greci, Roberto 14n  
 Gregorio IX, papa 28n  
 Griffoni, Matteo; *Griffonus, Mateus*;  
*Griffonibus, Matheus de*;  
*Griffonorum, Matheus, stirps*  
*Bononiensis; Griffone, Mathio* 9,  
 45n, 91-94 e n, 95-96 e n, 97-  
 98, 100-102 e n, 103, 105-106  
 Gualandi, Angelo 72  
 Guglielmo da Posterla, podestà di  
 Bologna 24n  
 Guidicini, Ferdinando 109n  
 Guidicini, Giuseppe 109 e n  
*Guido, f. di Salarolus* 140  
*Guido de Stiphunti* 130  
 Guido Novello 11n  
 Guidoni, Enrico 62n  
*Guiducius Henrici, scudarius, teste* 124  
*Guillielmus de la Sala* 129  
 Guinizzelli/Guinizelli, Guido 71, 73, 80n,

- 81n, 86 e n  
 Guittone d'Arezzo 11n, 12n
- H
- Henrichus qd. Nascimbenis, scudarius, teste* 124, 125  
*Henricus de Cornubia, canonicus* 129  
*Henrigiptus de Querçiiis, v. Querce, Enrichetto delle*
- Hessel, Alfred 55n, 57n, 109 e n  
*Hostiensis, v. Enrico da Susa, detto l'Ostiense*  
 Hugues de la Porte 22n
- I
- Iacobinus qd. Aldrebandini, notaio* 112  
*Iacobinus qd. Paullini fabri, notaio* 112  
*Iacobinus qd. Ugolini de Medecina, notaio* 113  
 Iacobo (*de Philippo Bordonale*), v. *Çovengonibus, Iacobus*  
*Iacobus qd. Symonis, notaio* 140  
*Iacobus qd. d. Uguitonis de Fano, v. Del Cassero, Iacopo*  
 Iacopo da Ignano 29  
 Innocenzo III, papa 129  
*Iohannes, frater Marchi, f. qd. Bernardini* 126  
*Iohannes, presbiter ecclesie Sancti Laurentii de porta Sterii* 124, 125  
*Iohannes Batii* 106  
*Iohannes (qd.) Damiani, notarius* 112, 127  
*Iohannes de Ferantibus, notaio* 118  
*Iohannes qd. Guidonis* 126  
*Iohannes Perini, notaio* 112
- Iohannes qd. Salvi calzolarii, notaio* 113  
*Iohannes qd. Ugolini, teste* 126  
*Iohannes qd. Zacharie, sartor, teste* 127  
*Iohanninus qd. Martini Christiani, notaio* 112
- Italia, Paola 92n  
*Iulianus Jacobini Rovixi, notarius, teste* 126
- J
- Jacobinus d. Armani de Ymola, teste* 125  
*Jacobinus Bonacursii Lanfranchi, teste* 125  
*Jacobinus Rolandini de Verdis, confinante* 127  
*Jacobo de Philippo Bordonale; Jacomo de Philippo Bordonalle, v. Çovengonibus, Iacobus*  
*Jacobus qd. Gerardi, sartor* 127  
 Jacopo da Lentini, v. Giacomo da Lentini
- K
- Koenig, John 14n  
 Kölzer, Theo 118n  
 Kullmann, Dorothea 77 e n, 110n
- L
- Lambertazzi; *Lambertatii*, famiglia 11, 44-45, 97, 127, 138n  
 Lambertini; *Lambertinis*, famiglia 62n  
 Lambertini, Guramonte; *Lambertinis, Guramonte de* 141-142  
*Lambertinis, Philippus de, teste* 135  
 Lamberto da Cento, *dotore de lege* 139  
*Lapus Berti* 114  
*Lapus Cantis de Florentia, teste* 129

- Lapus qd. Castellini, teste* 128  
Leonardi, Lino 70n  
*Liaçarius Deotefe, teste* 126  
*Liona* 105  
Livi, Giovanni 76, 77n, 81n, 83 e n,  
88n, 89n, 141n  
Loderengo; *Loderengus*; Loderingo, v.  
Andalò, Loderengo  
Lotman, Jurij Mihajlovič 95 e n  
*Lotus d. Scanabici de Bavois, teste* 135  
Lucia, contadina di Viadagola 98
- M
- Maire Vigueur, Jean-Claude 12n, 87 e n  
*Malaplanta de Orbeveteri, f. naturalis*  
*Pocadormi de Riva* 135  
Malato, Enrico 93n  
*Malçena* 136  
Manelli, Niccolò di Giovannino, notaio,  
v. *Nicolaus Iohanini Manelli*,  
notaio  
Manfreda da Sala, notaio; Manfredo di  
Enrichetto Sala, notaio; *Manfredus*  
*de Sala, notarius* 54n, 64n  
*Mannus Partis*, eredi di, confinanti 126  
*Mapheo de la Beleza* 129  
*Maranensibus, Albertucius Bonagloli de*,  
notaio 142n  
*Marchus, frater Iohannis, f. qd. Bernardini*  
126  
Marcon, Giorgio 9, 71n, 73 e n, 75n,  
86n, 110n, 131n  
*Marsilio (sic per Marsilio)* 130  
*Marsiliis, Aldrevandinus qd. Morandi de*,  
notaio 113  
Martino da Fano 29  
*Martinus Agnelle*, notaio 113
- Massetto, Gian Paolo 40n, 41n  
*Matheus Cambii, notarius*, v. Matteo di  
Cambio  
*Matheus de Coriglio, olim potestas Bononie*,  
v. Correggio, Matteo da  
*Matheus de Saliceto*, notaio 112  
*Mathiolus qd. Attolini de Ronchore*,  
notaio 31n, 32-33, 50n, 112  
Matteo dei Libri 120n  
Matteo di Cambio, notaio 129  
Mazzoni Toselli, Ottavio 72 e n  
Medica, Massimo 87n  
*Mediuscomes, qd. d. Ecelini de Est (sic) de*  
*Padua* 114  
Melis, Federico 57n  
*Mercadante Ottovrini*, notaio 135  
*Mezavachis, Pasio de* 105  
Milani, Giuliano 43n, 51n, 121n  
*Millinus Luterii, arbirer* 127  
Modesti, Maddalena 118n  
Montevegli, Raniero, v. *Rainerius ... de*  
*Montebellio*, notaio  
Morelli, Giovanna 8, 23n, 30n, 46n,  
71n  
Muntaner y Alsina, Carme 57n  
Murano, Giovanna 23n  
Muzzarelli, Maria Giuseppina 66n  
Muzzi, Salvatore 14n
- N
- Nappis, Gerardus d. Guidonis de* 127  
*Nascimbene de Sala*, eredi di 124  
*Nascimbene Petri scudarii, notarius* 124,  
125  
*Nascimbennis* 129  
*Nascimpax qd. Petrizani*, notaio 112  
Natale, Sara 120n

- Niccolò V, papa 48
- Nicholaus d. Buvaelli, officialis comunis Bononie*; Buvaelli, Nicola 141
- Nicholaus Frederici, teste* 125
- Nicholaus Philippi/Phylippi*; Filippi, Niccolò, notaio, *teste* 80 e n, 81n, 82, 85e n, 88, 112
- Nicolaus, f. d. Lucie uxor qd. Petri de Bardelonibus* 134 e n, 135
- Nicolaus Iohanini Manelli*; Manelli, Niccolò di Giovannino, notaio 80-81 e nn, 82-83, 84n, 132-134 e n
- Nicolaus Jacobini Mathey, notarius* 51n
- Novati, Francesco 76
- O
- Oderisi di Gubbio 52
- Odofredo, v. Denari, Odofredo
- Olivieri, Biagio, notaio, v. *Blaxius Auliverii*
- Onesti, Onesto degli; Onesto da Bologna 71
- Orbicciani, Bonagiunta 71, 86n
- Orlandelli, Gianfranco 19n, 40n, 52, 58 e n, 60 e n, 113 e n, 114n, 115-116 e nn
- Orlando, Sandro 49n, 71 e n, 76, 77 e n, 79n, 84n, 110 e n, 131n
- Ortalli, Guido 12n
- P
- Padoa Schioppa, Antonio 15n
- Pagnotta, Linda 93n
- Paolo, f. di Amodeo Poeti; *Paolus di Amodeo de Poetis*, teste, v. Poeti, Paolo
- Parte, f. di Francesco Ghisilieri, v. Ghisilieri, Parte
- Pasquini, Emilio 75n, 132n
- Passaggeri, Rolandino de' 20n, 23n, 25n, 28n, 29, 30 e n, 39, 40n, 41 e n, 52
- Pavanesi, famiglia 120, 141
- Pegolotis, Bonbolognus de, teste; Pegoloti, Bombologno de'; Pegoloto, Bonbologno* 140-141
- Pellegrini, Flaminio 76
- Pepolis, Johannes de* 102
- Pero de Flexo, cambiatore da Bologna*, v. Pietro de Flexo
- Pero de ser Zoane Poeti, testimonio*, v. Poeti, Pietro
- Pero de ser Zoanino de' Chastaldi*, v. Castaldis, Pietro de
- Petrarca, Francesco 12n, 95
- Petronio, santo 142n
- Petrucci, Armando 93n, 94 e n
- Petrus*, v. *Castaldis*, Pietro de
- Petrus, fornarius, teste* 124
- Petrus Bonincontri Casalune*, notaio 113
- Petrus qd. Iohannis, teste* 126
- Petrus qd. d. Jacobini Petrizoli Albertini Dentis, notarius* 127
- Petrus Mazo de terra Butrii* 128
- Philippus qd. Bonandree, teste* 124
- Piacente, Nuccio 136n
- Piana, Stefano 96n
- Piergiovanni, Vito 24n, 28n
- Pietro, f. del fu Giovanni *de Castaldis*, v. *Castaldis*, Pietro de
- Pietro d'Anzola 30 e n, 40n, 41 e n
- Pietro *de Flexo; Pero de Flexo, cambiatore da Bologna* 142, 144

- Pietro della Vigna; Pier delle Vigne 119  
*Pigliamoscha de Orvavera (sic per Orvanera)* 136
- Pini, Antonio Ivan 44n, 55n, 56 e n, 57n  
*Piçolpassi, Bertholomeus*, notaio 112
- Plauto 119n
- Poeti, famiglia 140
- Poeti, Amodeo; *Poeta Amedeo* 139, 141
- Poeti, Bernabe, f. di Amodeo 139
- Poeti, Paolo, f. di Amodeo, testimone;  
*Paulus de Amodeo de Poetis, Polo de misser Amedeo de' Poeti, testimonio* 140-141
- Poeti, Pietro, f. di Giovanni, testimone;  
*Pero de ser Zoane Poeti, testimonio* 140-141
- Poeti, Poetino, f. di Amodeo 139
- Poeti, Thonio, f. di Amodeo 139
- Polo de misser Amedeo de' Poeti, testimonio*, v. Poeti, Paolo
- Primeranus frater Michilucii* 128
- Pugliatti, Salvatore 22n
- Q
- Querce, Enrichetto delle; *Querçiis; Henrigiptus de, imperiali auctoritate notarius* 9, 79 e n, 81 e n, 83 e n, 107, 111n, 117-118 e n, 119-120 e n, 121-123, 125, 128-129, 141, 145
- Querce, Ugolino delle, f. di Enrichetto, notaio; *Querçiis, Ugolinus d. Henrigipti de, notarius imperiali auctoritate* 51n, 83, 118n
- Quercis, Tomasinus de*, notaio 113
- Questa, Cesare 93n
- R
- Raboni, Giulia 92n
- Rafaella, uxor militis Iohannis de Marsilia;* Raffaella 101-102
- Raffaelli, Renato 93n
- Raimondi, Ezio 12n
- Rainerius qd. Guillielmi olim ser Bondi de Montebellio;* Montevegli, Raniero, notaio 137 e n, 138 (didascalia)
- Rajna, Pio 77n
- Ramponi, Lambertino 13, 29
- Ranieri da Perugia 22, 23n, 29, 32n
- Raynaldus Albiçi de Senis* 128
- Rigaut de Berbezilh 71
- Rinaldi, Rossella 8, 94n
- Roda, Vittorio 75n
- Rodolfo, *Rodulfus qd. Ugolotti de Çapolino*, notaio 25-26nn
- Rolandino; *Rolandinus Rodolfini Pasangerii, artis notarie doctor;* *Rolandinus f. qd. Rodulfini;* *Rolandinus Rodulphini Bononiensis*, v. Passaggeri, Rolandino de'
- Rombolini, Bonaccorso, notaio 79, 80 e n, 83 e n, 85
- Romiti, Antonio 35n, 87n
- Rosner, Willibald 118n
- Rossi, Guido 59n
- Rossi, Maria Clara 64n
- Rotari, re dei Longobardi 24n
- S
- Sacchetti, Franco 93
- Salamon Petri Alerixii, notarius* 125

- Salarolis, Salarolus (qd. d. Zagniboni) de;* T  
*Salarolo* 140
- Salimbene de Adam;* Salimbene da Parma  
 11n, 13n, 14n
- Salomone; *Salamone* 114, 115
- Salvestroni, Simonetta 95n
- Salvi de Deotesalvi, notaro, cittadino de*  
*Sena* 143
- Samà, Elena 26n, 28n
- Sarti, Mauro 37n
- Sarti, Nicoletta 28n, 29n
- Sasso, Luigi 97n, 103n
- Savioli, Lodovico/Ludovico 72 e n
- Savoia, famiglia 74
- Scaccabarozi, Lorena 56n
- Scanabici, terreno che ffoe di* 145
- Scappis, Bertholomeus de* 127
- Schiavo, Silvia 21n, 25n, 27n
- Segafava, f. Ronchatoris de Riva Maris*  
 136
- Segatariis, Dominicus de, teste* 126
- Sella, Pietro 18n, 47n
- Sesso, Guglielmo da, podestà di Bologna  
 14
- Soldaderi, Uguccione; *Soldaeri, Uguçone*  
*di; Soldaderiis, Uguço de, notaio*  
 133, 134 e n
- Sorbelli, Albano 14n, 45n, 102n
- Spaggiari, Angelo 56n
- Stelling-Michaud, Suzanne 58
- Stelling-Michaud, Sven 58 e n
- Stephano de Bernardino, notaio* 140
- Stephanus Gerardi, teste* 126
- Storey, H. Wayne 85n
- Storti Storchi, Claudia 36n
- Suxmellus qd. Benvenuti* 125, 126
- Suçus Rovisi, notaio* 62
- Symon Jacobini, notarius* 128
- Tacito, Publio Cornelio 103
- Tadea, Taddea* 103-104
- Tamba, Giorgio 17n, 18n, 19n, 20n,  
 24n, 25n, 29n, 30n, 31n, 34n,  
 35n, 43n, 45n, 47n, 52 e n, 54 e  
 n, 55n, 58n, 61n, 62n, 63n, 86n,  
 87n, 88n, 109, 111, 112n, 138n
- Tarozzi, Simona 21n
- Tavernari, Iacopo, podestà di Bologna  
 11n
- Tetachapre, Bartolomeus Dominici, notaio*  
 114
- Thomas Michaelis Raymondi, notarius*  
 128
- Thomasius Johanelli Bergomçonis* 135
- Thonio, f. del fu Amodeo Poeti, v. Poeti,  
 Thonio
- Tomasis, Bonbolognus de, curator* 134
- Tomaxius Alberti fabri, notaio* 113
- Tommaso d'Aquino, santo 114
- Torelli, Azzo; *Torellis, Aço de* 101-102
- Torelli, Pietro 21n
- Torellis, Alexander de* 127
- Tornaquinçi, f. di Segafava* 136
- Tranchedinus, f. di Salarolus; Tranchedino*  
 140
- Tura, Diana 8, 47n, 48n, 56n, 71n, 72n
- U
- Ubertinus de Pistore, notaio* 112
- Uberto da Bobbio 29
- Ugolino, nunzio 62
- Ugolinus d. Ubertini de Butri, teste* 128
- Uguccione da Pisa; *Ugucio* 129
- Ugucio, eredi di, confinanti* 126

## V

Valentini, Vittorio 18n  
 Vallerani, Massimo 51n, 87 e n, 121n  
 Vanni 125  
 Vanni di Pietro, mercante; *Vani Peri*,  
*mercadante, da Sena*; *Vanni Piero*,  
*mercadante* 142-144  
 Vasina, Augusto 19n  
 Vazquez, Maria Esther 103n  
 Vegezio 114  
 Vianese de Baiolo, *dotore de lege* 139  
 Vinciguerra Rovixi, *notarius* 126  
 Vinçi *qd. Alberti, procurator d. Borghixie*,  
*teste* 124, 125

## W

Wray, Shona Kelly 65 e n, 66n

## Y

*Ysnardus Boniobanini Piçolpili*, notaio  
 112

## Ç/Z

Zabbia, Marino 87 e n, 88n  
 Zaccagnini, Guido 57 e n, 111 e n, 112n  
 Zaghini, Marco 58n, 112n  
*Zagni de Tregolis*, notaio 112  
*Çagnibellus Alberti fabbri*, notaio 113  
*Çagnibonus*, f. di *Salarolus* 140  
*Çagnibonus qd. Guidonis Çagniboni*,  
 notaio 136  
*Zagnibonus qd. Iohannis de Butrellis de*  
*Briscia, teste* 127  
 Zambecari, Pellegrino; *Zambecariis*,

*Peregrinus de* 100-102

Zangheri, Renato 14n  
*Zaninus*, eredi di, confinanti 126  
 Zanni Rosiello, Isabella 49n, 110n  
 Zehetmayer, Roman 118n  
 Zenone, imperatore 22n  
*Çençore, f. d. Nicholicti Bentevogli, uxor*  
*Gerardini d. Petri fabri* 132  
*Zinus d. Nichole, notarius, teste* 129  
*Çoachino* 129  
 Zoana, v. Giovanna, f. di *Salarolus*  
 Zorzi, Andrea 16n  
*Çovengonibus, Iacobus qd. d. Philippi*  
*Bordonalis de*; Iacobo; *Jacobo de*  
*Philippo Bordonale*; *Jacomo de*  
*Philippo Bordonalle* 144-145  
 Zumthor, Paul 96 e n  
 Zunta 129

finito di stampare nel mese di marzo 2017  
presso Editografica srl, Rastignano (Bologna)